

CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

PREMESSO CHE

Terminale GNL Adriatico S.r.l., con sede legale in Piazza della Repubblica 14/16, 20124 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1788519, partita IVA e codice fiscale n. 13289520150 (qui di seguito il “**Gestore**”), ha avviato un progetto per la costruzione e l’esercizio del Terminale, che si prevede inizierà le operazioni commerciali nel primo trimestre del 2009;

l’articolo 24 del Decreto Legislativo (come definito nell’articolo 1.1 del capitolo I) dispone che l’accesso ai terminali GNL sia regolato da un codice di accesso adottato dai gestori dei suddetti terminali ai sensi dei criteri stabiliti ed approvati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (come definita nell’articolo 1.1 del capitolo I); e

i principi generali per la determinazione delle tariffe applicabili dagli operatori per l’utilizzo di terminali di GNL sono stati stabiliti dalla Delibera AEEG n. 120 del 30 maggio 2001, come modificata dalla Delibera AEEG n. 127 del 2 luglio 2002, dalla Delibera AEEG n. 144 del 5 agosto 2004, dalla Delibera AEEG n. 5, dalla Delibera AEEG n. 6 del 18 gennaio 2005 e dalla Delibera n. ARG/gas 92/08 del 7 luglio 2008, “Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione e modifiche alla deliberazione n. 166/05 e n. 11/07”

VISTI

gli articoli 1 e 2, comma 12°, lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

la tabella A dell’allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;

la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE, da attuare nella legislazione italiana entro il 3 marzo 2011;

l’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”;

l’articolo 3, commi 2°, 3°, 6° e 9°, l’articolo 23, commi 2° e 3° e gli articoli 24, 25, 26, 27, 30 e 35 del Decreto Legislativo;

l’articolo 1, commi 17° e 18° della legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

il paragrafo 2.3, l’introduzione al paragrafo 5 ed il paragrafo 5.3.2 del documento di consultazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del 24 ottobre 2000 “Tariffe per l’utilizzo delle attività di trasporto, di stoccaggio e dei terminali di GNL del sistema nazionale del gas”, concernente la formazione di provvedimenti di cui all’articolo 23, commi 2° e 3° del Decreto Legislativo, e dell’articolo 2, comma 12°, lettere d) ed e) della legge 14 novembre 1995, n. 481;

gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27 marzo 2001 “Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad

importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;

il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 22 Dicembre 2000 “Individuazione della rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;

l'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”;

l'articolo 26 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria del 2001);

il capitolo 2, del paragrafo 3.3 e l'introduzione al capitolo 4 del documento di consultazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 13 marzo 2001 “Garanzie di libero accesso alle attività di trasporto e dispacciamento: criteri per la predisposizione dei codici di rete e obblighi dei soggetti che svolgono tali attività”;

i paragrafi 5.1.3 e 5.3 del documento di consultazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 13 marzo 2001 “Linee guida per la separazione amministrativa e contabile dei soggetti operanti nel settore del gas” che costituisce il documento per la consultazione per la formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12° lettera f), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'articolo 2, comma 2°, l'articolo 3, comma 4°, gli articoli 4, 10, 11, 12, 13, 14 e 18 della Delibera AEEG del 30 maggio 2001, n. 120 “Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl”;

la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2001 n. 24/D “Introduzione dell'Euro in materia di accise”;

la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 27 giugno 2001, prot. n. 1064, “Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 concernente la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale. Adempimenti doganali connessi all'importazione, al transito, all'esportazione”;

la Delibera AEEG n. 22 del 26 febbraio 2004, “Disposizioni in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, di cui all'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02”;

la Delibera AEEG n. 68 del 18 aprile 2005, “Aggiornamento del “Contratto per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale” e del documento del “Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale- modello PSV”, in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 26 febbraio 2004, n. 22/04”;

la Delibera AEEG n. 167 dell'1 agosto 2005, “Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione”;

il decreto del MAP dell'11 aprile 2006, “Procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione, e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento dell'allocazione prioritaria della nuova capacità di trasporto realizzata in Italia, in relazione a nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'unione europea”;

il decreto del MAP del 28 aprile 2006, che stabilisce, inter alia, (i) le procedure che regolano l'accesso alla rete nazionale del gas, a seguito della concessione di una esenzione dal regime di accesso dei terzi con riguardo ai nuovi terminali di rigassificazione e (ii) i criteri in base ai quali l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas determinerà la procedura per l'allocazione della quota residua della capacità di rigassificazione che non è soggetta a esenzione o ad allocazione prioritaria;

la Delibera AEEG n. 168 del 31 luglio 2006, "Disposizioni urgenti per la definizione e il conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con le infrastrutture per le quali è stata rilasciata una esenzione e per l'assegnazione delle capacità residue, ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 28 aprile 2006", come modificata dalla Delibera AEEG n. 327 del 18 dicembre 2007;

la Delibera AEEG n. 204 del 27 settembre 2006, "Modifica della disciplina in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 26 febbraio 2004, n. 22/04, per l'anno termico 2006-2007"; e

la Delibera AEEG n. 245 del 28 settembre 2007, "Integrazioni alla disciplina in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 26 febbraio 2004, n. 22/04, per l'anno termico 2007-2008";

la Delibera AEEG n. ARG/Gas 92/08 del 7 luglio 2008 "Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione e modifiche alla deliberazione n. 166/05 e n. 11/07".

la Delibera AEEG n. ARG/Gas 184/09 del 12 gennaio 2009 "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013";

la Delibera AEEG n. ARG/gas 45/11 del 14 aprile 2011 "Disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale";

la Delibera AEEG n. 297/2012/R/GAS del 19 luglio 2012 "Disposizioni in materia di accesso al servizio di trasporto del gas naturale nei punti di entrata e di uscita della rete di trasporto interconnessi con gli stoccaggi o con i terminali di rigassificazione";

CONSIDERATO CHE

si è positivamente conclusa la procedura di valutazione d'impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente con l'emissione del decreto di compatibilità ambientale del Terminale in data 30 dicembre 1999, n. 4407;

in data 7 luglio 2000 il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha rilasciato a Edison Gas la concessione di costruzione ed esercizio di un terminale offshore per la rigassificazione di gas naturale liquefatto e di due serbatoi da 125.000 m³, per una capacità complessiva massima di stoccaggio pari a 250.000 m³, oltre alle opere ed alle condutture accessorie e che, in data 6 febbraio 2002, Edison Gas ha trasferito al Gestore la titolarità di tutte le concessioni, i permessi e le autorizzazioni relativi al Terminale già rilasciati ad Edison Gas;

in data 15 Febbraio 2010 il Gestore ha trasmesso il Codice di Rigassificazione all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas affinché la stessa ne verificasse la conformità con la normativa vigente;

in data 12 Maggio 2011 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ai sensi dell'articolo 24, comma 5°, del Decreto Legislativo, ha accertato la conformità del Codice di Rigassificazione alla normativa applicabile, con particolare riguardo ai criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete libertà di

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

I.1 DEFINIZIONI E CRITERI INTERPRETATIVI

I.1.1 Definizioni

Salvo che risulti diversamente dal contesto, i seguenti termini avranno nel Codice di Rigassificazione il significato ad essi di seguito attribuito.

“**Accettazione**” significa, a seconda dei casi: (a) l'accettazione da parte del Gestore di una Richiesta di Accesso; o (b) l'accettazione da parte del Richiedente interessato di un'Accettazione Modificata, in entrambi i casi mediante sottoscrizione del Contratto per la Capacità allegato a tale Richiesta di Accesso o Accettazione Modificata e l'invio dello stesso, ai sensi delle disposizioni del Codice di Rigassificazione, al Richiedente interessato o al Gestore, a seconda dei casi, e il verbo “**Accettare**” in tutti i suoi tempi, modi e declinazioni dovrà intendersi di conseguenza.

“**Accettazione Modificata**” significa una controproposta scritta, ai sensi dell'articolo 1326, comma 5°, del codice civile per la stipula di un Contratto per la Capacità Regolata: (a) per una diversa porzione di Capacità del Terminale; (b) per un diverso numero di Slot di Discarica; (c) a decorrere da una diversa data; (d) per una durata diversa; e/o (e) che contenga condizioni diverse rispetto a quanto previsto nella relativa Richiesta di Accesso. Tale controproposta è: (a) presentata a cura del Gestore al Richiedente interessato ai sensi delle disposizioni applicabili contenute nel capitolo II; (b) irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile per il periodo fissato ai sensi dell'articolo 2.4.2(a)(vii)(bb) o dell'articolo 2.4.2(b)(iii)(bb) del capitolo II (a seconda dei casi); e (c) redatta sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato (a).

“**Adeguamento Mensile**” ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 8.1.1 (a)(iii) del capitolo III.

“**Allegati**” sono gli allegati al Codice di Rigassificazione elencati dall'articolo 2 del capitolo I, punti da (a) a (k) inclusi.

“**Ambiente**” significa l'aria (ivi inclusa l'aria contenuta in ambienti naturali o in strutture fabbricate dall'uomo, posti al di sopra o al di sotto dell'acqua o del suolo), l'acqua (ivi incluso il mare e l'acqua sotterranea e di superficie) e/o il terreno.

“**Ammontare Mensile di Make-up**” ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 8.1.2(c) del capitolo III.

“**Anno**” significa il periodo di tempo compreso tra le ore 06,00 del 1° gennaio di qualsiasi anno solare e le ore 06,00 del 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo.

“**Anno Termico**” significa il periodo compreso tra le ore 06,00 del 1° ottobre di qualsiasi anno solare e le ore 06,00 del 1° ottobre dell'anno solare immediatamente successivo.

“**Approdi Mensili Fatturati**” ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 8.1.1 (b) del capitolo III.

“**Armatore**” significa chiunque (ivi inclusi qualsiasi Richiedente od Utente) esercisca una Nave Metaniera e/o ne sia ritenuto esercente e/o ne sia il proprietario ai sensi degli articoli

265 e/o 272 e seguenti del codice della navigazione o ai sensi di qualsiasi altra norma di legge applicabile.

“**Autorità Competente**” significa qualsiasi organo legislativo, giudiziale, amministrativo o esecutivo della Repubblica Italiana o dell’Unione Europea, ivi inclusi la Commissione Europea, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, il MSE e le Autorità Marittime.

“**Autorità Marittime**” significa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di porto di Chioggia.

“**Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas**” significa l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni, tra l’altro, di regolazione e controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas.

“**Avviso di Prontezza**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 2.5 del capitolo IV.

“**Avviso Provvisorio**” significa un avviso inviato dal Gestore a un Richiedente ai sensi dell’articolo 2.4.2(a)(vii)(cc) o dell’articolo 2.4.2(b)(iii)(cc) del capitolo II (a seconda dei casi), con il quale si informa il Richiedente che la sua Richiesta di Accesso sarà Accettata o rifiutata (a seconda dei casi) dal Gestore soltanto dopo la data indicata rispettivamente negli articoli 2.4.2(a)(viii) e 2.4.2(b)(iv) del capitolo II.

“**Boil-off**” significa evaporazione del GNL

“**Boil-off in Eccesso**” significa la quantità di GNL determinata ai sensi delle procedure riportate nell’articolo 3.9 del capitolo IV.

“**Cancello di Accettazione**” significa: (a) le prime 48 (quarantotto) ore di uno Slot di Discarica per Navi Metaniere che caricano GNL presso un porto non situato nel Mar Mediterraneo; o (b) le prime 24 (ventiquattro) ore di uno Slot di Discarica per le Navi Metaniere che caricano GNL presso un porto situato nel Mar Mediterraneo, durante le quali è previsto che una Nave Metaniera invii l’Avviso di Prontezza o (c) per la Capacità Spot, il periodo di tempo specificato dal Gestore ai sensi dell’articolo 2.3 (e) del capitolo II.

“**Capacità Definitiva del Terminale**” significa, per ciascuno Anno Termico successivo alla fine del Periodo di Avviamento, la capacità del Terminale, espressa in volumi di GNL che può essere Scaricata e numero massimo di Discariche nel corso di tale Anno Termico, così come determinata dal Gestore ai sensi dell’articolo 2.1.2 del capitolo II.

“**Capacità del Terminale**” significa la Capacità Provvisoria del Terminale o la Capacità Definitiva del Terminale, a seconda dei casi.

“**Capacità Esentata**” significa la parte della Capacità del Terminale che il Gestore ha il diritto di conferire ad uno o più Utenti, ai sensi del decreto del MAP emanato in data 26 novembre 2004 ai sensi della Legge 23 agosto 2004 n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e notificato dal MAP in data 3 dicembre 2004 alla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2003/55/CE.

“**Capacità Esentata Non Sottoscritta**” significa la Capacità Esentata che non è oggetto di un Contratto per la Capacità.

“**Capacità Esentata Rilasciata**” significa la Capacità Esentata Sottoscritta rilasciata da qualsiasi Utente ai sensi dell’articolo 2.6(a) del capitolo II o che sia considerata rilasciata ai sensi dell’articolo 3.2.2 del capitolo II, dedotta la capacità riclassificata come Capacità Regolata Rilasciata ai sensi dell’articolo 2.4.2(a) del capitolo II. Tale capacità cesserà di essere Capacità Esentata Rilasciata alla data e nella misura in cui: (a) il Gestore stipuli uno o più nuovi Contratti per la Capacità relativamente a tale Capacità Rilasciata o (b) un Utente abbia recuperato tale Capacità Esentata Rilasciata ai sensi dell’articolo 2.6 (c) del capitolo II.

“**Capacità Esentata Sottoscritta**” significa la parte della Capacità Esentata che è oggetto di Contratti per la Capacità Esentata.

“**Capacità di Make-up**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.10 del capitolo III.

“**Capacità Disponibile**” significa l’insieme: (i) della Capacità Regolata Non Sottoscritta che è disponibile per la sottoscrizione (compresa la Capacità Esentata Non Sottoscritta riclassificata ai sensi dell’articolo 2.4.2(a)(i) del capitolo II); e (ii) della eventuale Capacità Regolata Rilasciata (compresa la Capacità Esentata Rilasciata che sia riclassificata ai sensi dell’articolo 2.4.2(a)(i) del capitolo II).

“**Capacità Non Sottoscritta**” significa l’insieme della Capacità Disponibile, della Capacità Esentata Non Sottoscritta e della Capacità Spot disponibile per la sottoscrizione.

“**Capacità Provvisoria del Terminale**” significa, per ciascuno Anno Termico durante il Periodo di Avviamento, la capacità del Terminale, espressa in volumi di GNL che può essere Scaricata e numero massimo di Discariche nel corso di tale Anno Termico, così come determinata dal Gestore ai sensi dell’articolo 2.1.1 del capitolo II.

“**Capacità Regolata**” significa la Capacità del Terminale dedotta la Capacità Esentata.

“**Capacità Regolata Non Sottoscritta**” significa la Capacità Regolata che non è oggetto di un Contratto per la Capacità.

“**Capacità Regolata Rilasciata**” significa la Capacità Regolata Sottoscritta rilasciata da qualsiasi Utente ai sensi dell’articolo 2.6(a) del capitolo II o che sia considerata rilasciata ai sensi dell’articolo 3.2.2 del capitolo II, aumentata dell’eventuale Capacità Esentata Rilasciata che è riclassificata come Capacità Regolata Rilasciata ai sensi dell’articolo 2.4.2(a)(i) del capitolo II. Tale capacità cesserà di essere Capacità Regolata Rilasciata alla data e nella misura in cui: (a) il Gestore stipuli uno o più nuovi Contratti per la Capacità relativamente a tale Capacità Regolata Rilasciata; o (b) un Utente abbia recuperato tale Capacità Rilasciata ai sensi dell’articolo 2.6(c) del capitolo II.

“**Capacità Regolata Sottoscritta**” significa la parte della Capacità Regolata che è oggetto di Contratti per la Capacità Regolata.

“**Capacità Rilasciata**” significa, con riferimento a qualsiasi Utente, la Capacità Esentata Rilasciata e/o la Capacità Regolata Rilasciata di tale Utente.

“**Capacità Sottoscritta**” significa, con riferimento a qualsiasi Utente, la Capacità Esentata Sottoscritta, la Capacità Regolata Sottoscritta o la Capacità Spot Sottoscritta, a seconda dei casi, sottoscritta da tale Utente ai sensi del relativo Contratto per la Capacità.

“**Capacità Spot**” significa, con riferimento ad un dato Mese “M”: (a) la Capacità Disponibile che non è stata allocata durante il corso della Procedura Mensile di Sottoscrizione condotta durante il Mese precedente (cioè il Mese “M-1”); e (b) la Capacità del Terminale che

altrimenti diventa disponibile durante tale Mese “M” a causa di circostanze inattese e/o imprevedute come ritardi nelle Discariche o mancate Discariche, espressa come quantità di GNL che può essere Scaricata nel corso di tale periodo, come determinata dal Gestore ai sensi dell’articolo 2.2 del capitolo II.

“**Capacità Spot Sottoscritta**” significa la parte di Capacità Spot oggetto di uno o più Contratti per la Capacità Spot.

“**Cargo Handling Manual**” significa il documento riguardante: (a) l’interfaccia tra le procedure operative di una Nave Metaniera e le procedure del Terminale per l’ormeggio; (b) le connessioni tra una Nave Metaniera ed il Terminale; (c) l’inertizzazione ed il raffreddamento delle apparecchiature; (d) le procedure di Discarica; (e) il drenaggio delle apparecchiature e la rimozione delle connessioni tra la Nave Metaniera ed il Terminale.

“**Carico Spot**” significa ciascuna partita di GNL che sia consegnata o programmata per la consegna al Terminale ai sensi di un Contratto per la Capacità Spot.

“**CMg**” indica il corrispettivo unitario di misura che sarà determinato in conformità alla Normativa applicabile.

“**Cna**” indica il corrispettivo unitario di approdo che sarà determinato in conformità alla Normativa applicabile.

“**Codice di Rigassificazione**” significa il presente documento (ivi inclusi gli Allegati) adottato dal Gestore ai sensi dell’Articolo 24, comma 5 del Decreto Legislativo.

“**Comitato di Consultazione**” significa il comitato istituito dal Gestore in conformità all’articolo 5 della Delibera AEEG n. ARG/Gas 55/09 del 7 maggio 2009.

“**Compagnia Assicuratrice Approvata**” significa una compagnia assicuratrice (ivi inclusa una compagnia assicuratrice costituita al fine di assicurare le attività di un determinato gruppo di società – c.d. *captive*) di reputazione internazionale il cui rating di debito a lungo termine non garantito sia pari o superiore a BBB da S&P, ovvero pari o superiore a Baa2 da Moody’s.

“**Completamento della Discarica**” significa la situazione in cui, a seguito della Discarica di una Nave Metaniera, tutte le linee di scarico del GNL e di ritorno siano state disconnesse e tale Nave Metaniera abbia ottenuto dal Gestore l’autorizzazione alla partenza.

“**Consumi e Perdite**”: ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 6.2.(a) del capitolo III

“**Contratto di Trasporto**” significa qualsiasi contratto concluso dal Gestore, per conto degli Utenti, e dall’Impresa di Trasporto per assicurare l’accesso alla Rete agli Utenti, in conformità con quanto previsto dagli articoli 3 e 6 della Delibera AEEG n. 168 del 31 luglio 2006.

“**Contratto per la Capacità**” significa qualsiasi contratto concluso ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo II tra il Gestore e un Utente per la prestazione del Servizio, sia esso un Contratto per la Capacità Esentata, un Contratto per la Capacità Regolata o un Contratto per la Capacità Spot.

“**Contratto per la Capacità Esentata**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 2.4.1(a) del capitolo II.

“**Contratto per la Capacità Regolata**” significa un Contratto per la Capacità, stipulato tra il Gestore e un Utente ai sensi dell’articolo 2.4.2 del capitolo II, avente ad oggetto la Capacità Regolata.

“**Contratto per la Capacità Spot**” significa un Contratto per la Capacità, stipulato tra il Gestore e un Utente ai sensi dell’articolo 2.4.3. del capitolo II, avente ad oggetto la Capacità Spot.

“**Controstallie**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 3.8.2 (a) del capitolo IV.

“**Controversie Tecniche**” significa:

- (a) qualsiasi controversia su questioni tecniche, inclusa qualsiasi controversia derivante da o connessa a:
 - (i) le apparecchiature, il rendimento, l’operatività, la manutenzione e/o la sicurezza del Terminale;
 - (ii) l’interpretazione e/o l’applicazione di ciascuno degli Allegati da (h) a (k); e/o
 - (iii) la quantità, la qualità, la misurazione, l’allocazione, l’attribuzione e/o il bilanciamento del GNL e/o del Gas;
- (b) qualsiasi controversia sorta per stabilire se una particolare controversia riguardi questioni tecniche.

“**Corrispettivi Accessori**” significa qualunque importo, diverso dalla Tariffa per il Servizio di Rigassificazione e dai Costi del Servizio di Riconsegna, dovuto dagli Utenti al Gestore ai sensi del Codice di Rigassificazione, inclusi gli importi dovuti ai sensi della lettera (b) dell’articolo 3.8.2 del capitolo IV, e i costi delle garanzie bancarie.

“**Corrispettivo di Capacità**” significa gli importi dovuti da un Utente al Gestore, come determinati ai sensi degli articoli 8.1.1(a), 8.1.1 (b) e 8.9.1 del capitolo III.

“**Corrispettivo di Rete**” significa l’importo dovuto da un Utente al Gestore ai sensi dell’articolo 8.1.1 (f) del capitolo III.

“**Corrispettivo Variabile**” significa l’importo dovuto da un Utente al Gestore ai sensi dell’articolo 8.1.1 (d) del capitolo III.

“**Corrispettivo Variabile di Trasporto**” significa l’importo dovuto da un Utente al Gestore ai sensi dell’articolo 8.1.1 (g) del capitolo III.

“**Costi del Servizio di Riconsegna**” significa, con riferimento a un Utente, la somma del Corrispettivo di Rete e del Corrispettivo Variabile di Trasporto.

“**Cqs**” significa il corrispettivo unitario d’impegno che dovrà essere determinato in base alla Normativa applicabile.

“**Criteri per il Conferimento**” significa i criteri di priorità per la classificazione delle Richieste di Accesso, come stabilite nell’articolo 2.4.2(a)(iii), (iv), (v), e (vi) del capitolo II.

“**CVL**” significa il corrispettivo unitario variabile che sarà determinato in conformità alla Normativa applicabile.

“**CVLu**” significa il corrispettivo unitario variabile associato al trattamento di Consumi e Perdite del Terminale, che sarà determinato in conformità alla Normativa applicabile.

“**Data di Quotazione**” significa, in relazione a ciascun periodo di 6 (sei) Mesi relativo alla determinazione delle quotazioni dell’EURIBOR, il Giorno corrispondente al 2° (secondo) Giorno Lavorativo precedente il 1° (primo) giorno di tale periodo.

“**Dati delle Parti**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 18.6 del capitolo III.

“**Decreto Legislativo**” significa il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”.

“**Delibera AEEG**” significa una delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

“**Densità Relativa**” significa il rapporto tra la massa di un volume di Gas e la massa di un uguale volume di aria secca alle stesse condizioni di temperatura (15°C) e pressione (1,01325 bar).

“**Dichiarazione di Recupero**” significa una dichiarazione volta a recuperare la Capacità Rilasciata redatta nella forma di cui all’Allegato (f) e inviata al Gestore dall’Utente ai sensi dell’articolo 2.6(c) del capitolo II.

“**Dichiarazione di Rilascio**” significa la dichiarazione di rilascio di Capacità Sottoscritta redatta nella forma di cui all’Allegato (e) e inviata da un Utente al Gestore ai sensi dell’articolo 2.6(a) del capitolo II.

“**Dichiarazioni**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 2.4.1 del capitolo III.

“**Discarica**” significa il complesso di operazioni tecniche (successive all’ormeggio di una Nave Metaniera presso il Terminale ed alla messa in sicurezza degli impianti di ricezione) che comportano il trasferimento del carico dalla Nave Metaniera ai serbatoi di stoccaggio del Terminale, secondo le procedure previste dal Cargo Handling Manual, e “**Scaricare**”, “**Scaricato**” ed espressioni similari dovranno intendersi di conseguenza.

“**Dollari USA**” significa la valuta avente corso legale negli Stati Uniti d’America.

“**Durata Totale**” significa il periodo di tempo compreso tra la data iniziale e la data di scadenza indicate nel Contratto per la Capacità.

“**Eccedenze e/o Cali Inventariali**”: ha il significato ad esso attribuito all’articolo 6.3 del Capitolo III.

“**Edison Gas**” significa Edison Gas S.p.A., precedentemente iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 10578610144, partita IVA e codice fiscale n. 10578610155.

“**ETA**” significa la data e l’ora prevista di arrivo della Nave Metaniera al Punto di Imbarco Pilota, determinata ai sensi dell’articolo 2 del capitolo IV.

“**EURIBOR**” significa:

- (a) il tasso percentuale annuo stabilito dalla *Banking Federation* dell’Unione Europea per depositi in Euro per un periodo di 6 (sei) mesi, pubblicato alla pagina 248 del *Telerate Service* (o, in assenza di tale pubblicazione, sulla pagina “Euribor01” del

circuito Reuters o, in assenza anche di tale pubblicazione, sulla pagina del circuito che dovesse essere in concreto utilizzato, di volta in volta, per la pubblicazione del tasso medio della *Banking Federation* dell'Unione Europea) alle ore 11,00 (ora di Bruxelles) della Data di Quotazione relativa a tale periodo; o

- (b) qualora nessun tasso fosse disponibile ai sensi del punto (a) che precede, il tasso alternativo che sarà determinato dal Gestore (secondo buona fede) e comunicato a tutti gli Utenti, e che sarà vincolante per le Parti.

“**Euro**” significa la moneta unica dei paesi membri dell'Unione Europea che hanno adottato o che adotteranno tale moneta come propria valuta avente corso legale ai sensi della legislazione della Comunità Europea relativa all'Unione Economica e Monetaria.

“**Evento Dannoso**” ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 14.3 (a) del capitolo III.

“**Fattore di Correzione dell'Incertezza di misura**” o “**FCI**”: ha il significato ad esso attribuito all'articolo 6.3 del Capitolo III.

“**Fitch Ratings**” significa Fitch Ratings Ltd. (o i suoi successori).

“**Forza Maggiore**” o “**Evento di Forza Maggiore**” hanno il significato ad essi attribuito dall'articolo 7.1 del capitolo III.

“**Garante Approvato**” significa una banca o un altro istituto di credito il cui rating di debito a lungo termine non garantito sia pari o superiore a 2 (due) o più dei seguenti *rating* da parte delle agenzie di *rating* di seguito indicate:

- (a) BBB+ da S&P;
- (b) Baa1 da Moody's; e/o
- (c) BBB+ da Fitch Ratings.

“**Garanzia a Prima Richiesta**” significa la garanzia a prima richiesta fornita da un Utente, che sia emessa da una filiale italiana di un Garante Approvato ai sensi dell'articolo 10.1(d) del capitolo III, o ai sensi dell'articolo 10.2.1, 10.2.3 o 10.3.1 del capitolo III e sia redatta sostanzialmente nella forma e con il contenuto di cui alla Parte II dell'Allegato (b).

“**Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante**” significa la garanzia a prima richiesta fornita da un Richiedente o, a seconda del caso, da un Utente, che sia emessa dalla propria Società Controllante ai sensi dell'articolo 10.1(b), 10.2.1, 10.2.3 o 10.3.2(b) del capitolo III e sia redatta sostanzialmente nella forma e con il contenuto di cui all'Allegato (c).

“**Gas**” significa qualsiasi idrocarburo, o miscela di idrocarburi, costituita essenzialmente da metano, da altri idrocarburi e da gas non combustibili, allo stato gassoso, che viene estratto dal sottosuolo allo stato naturale, separatamente o in associazione ad idrocarburi liquidi.

“**Gas Fuori Specifica**” significa il Gas che non sia conforme alle Specifiche di Qualità del Gas.

“**Gestore**” ha il significato ad esso attribuito nella prima premessa.

“**Giorno**” significa un periodo di tempo di 24 (ventiquattro) ore consecutive a partire dalle ore 06,00.

“**Giorno Lavorativo**” significa ciascun Giorno in cui le banche svolgono normale attività nei confronti del pubblico a Milano.

“**GJ**” significa Giga Joule, che è uguale a 1.000.000.000 di Joule.

“**GNL**” (acronimo di gas naturale liquefatto) significa il Gas trasformato allo stato liquido ad una temperatura uguale o inferiore al suo punto di ebollizione, e ad una pressione di circa 1 (una) atmosfera.

“**GNL Fuori Specifica**” significa il GNL che non sia conforme alle Specifiche di Qualità del GNL.

“**GNL Scaricato Netto**” significa, a seguito del Completamento della Discarica, la quantità di GNL che è stata Scaricata da una Nave Metaniera dedotta l’eventuale quantità di GNL corrispondente alla quantità di Gas che è stata ritrasferita su tale Nave Metaniera dal Terminale attraverso la linea di ritorno del vapore al fine di facilitare la Discarica.

“**GNL Scaricato Netto Aggiustato**”: significa il GNL Scaricato Netto aggiustato per incertezza di misura meglio definito al punto (g) dell’articolo 5.1.3 del Capitolo III.

“**Impresa di Trasporto**” significa il soggetto o i soggetti che, di volta in volta, ed ai fini dell’articolo 8 del Decreto Legislativo, trasporta il Gas a partire dal punto immediatamente a valle del Punto di Ingresso di Cavarzere.

“**Indice di Wobbe**” significa il Potere Calorifico Superiore su base volumetrica, a specifiche condizioni di riferimento, diviso per la radice quadrata della Densità Relativa alle stesse specifiche condizioni di riferimento per la misurazione del Gas.

“**Inizio delle Operazioni Commerciali**” significa la data in cui avviene la prima Discarica di GNL al Terminale ai sensi di un Contratto per la Capacità ossia il 2 (due) novembre 2009 (duemilanove).

“**Joule**” o la sua abbreviazione “**J**” significa l’unità di misura della quantità di calore derivata del sistema internazionale, come definita nelle UNI ISO 1000, Unità di misura SI e raccomandazioni per l’uso dei loro multipli e di alcune altre unità.

“**Make-up Mensile di Approdo**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.1.2 (b) del capitolo III.

“**MAP**” significa l’allora Ministero per le Attività Produttive, ora MSE.

“**Mese**” significa un periodo di tempo compreso tra le ore 06,00 del 1° (primo) Giorno di un mese di calendario e le ore 06,00 del 1° (primo) Giorno del mese di calendario successivo, e “**Mensile**” dovrà intendersi di conseguenza.

“**Mese di Fatturazione**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.1.1 del capitolo III.

“**Mese di Sottoscrizione**” significa il Mese nel corso del quale ha luogo una Procedura Mensile di Sottoscrizione.

“**MICA**” significa il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.

“**MJ**” significa Mega Joule, che è pari a 1.000.000 di Joule.

“**Moody’s**” significa la società Moody’s Investor Service Inc. (o i suoi successori).

“**MSE**” significa il Ministero per lo Sviluppo Economico, in precedenza MAP.

“**Nave Metaniera**” significa una nave utilizzata per il trasporto del GNL da un porto di caricazione al Terminale.

“**Normativa**” significa tutte le leggi, i regolamenti, i provvedimenti amministrativi e giudiziali, gli atti e/o altri provvedimenti emanati da qualsiasi Autorità Competente, ivi inclusi il Decreto Legislativo ed i Regolamenti Marittimi.

“**OCIMF**” significa Oil Companies International Marine Forum.

“**Oneri Marittimi**” sono: (i) gli oneri fissati da qualunque autorità avente giurisdizione sul Terminale e dovuti dall’Armatore o noleggiatore di una Nave Metaniera, compresi gli oneri attinenti alle pratiche per l’immigrazione e lo sdoganamento della Nave Metaniera e quanto dovuto al comandante e all’equipaggio della Nave Metaniera; e (ii) le altre spese di norma sostenute da una Nave Metaniera e derivanti dalla consegna di GNL presso il Terminale, incluse le spese relative al pilotaggio, al rimorchio, alle navi di scorta o di osservazione, nonché le spese di ormeggio ed illuminazione.

“**Operatore Ragionevole e Prudente**” significa un soggetto che applichi *standard*, procedure e prassi di comportamento generalmente seguiti ed approvati da soggetti operanti nell’industria del GNL e/o del Gas in Europa, con riferimento all’attività da essi svolta, e che adotti un grado di perizia, diligenza, prudenza e previdenza pari a quello ragionevolmente ed ordinariamente adottato da una persona esperta e competente che esercita attività di natura assimilabile a quelle contemplate dal Codice di Rigassificazione, che tenga conto degli interessi dell’altra parte e che operi in conformità a tutta la Normativa applicabile e a ogni altra legge, regolamento, disposizione amministrativa o giudiziale applicabile a tale soggetto.

“**Parte Colpita**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 7.3.1 del capitolo III.

“**Parte**” o “**Parti**” significa il Gestore e/o l’Utente in questione, a seconda dei casi.

“**Parte Divulgante**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 18.3 del capitolo III.

“**Periodo di Avviamento**” significa il periodo di tempo intercorrente tra: (a) la data di Inizio delle Operazioni Commerciali; e (b) la data determinata dal Gestore, restando inteso che tale data cadrà orientativamente 3 (tre) anni dopo la data di Inizio delle Operazioni Commerciali.

“**Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 3.7.1 del capitolo II.

“**Periodo di Riconsegna per l’Utente della Capacità Spot**” significa lo specifico periodo di tempo, come stabilito nel relativo Contratto per la Capacità Spot, durante il quale è previsto che il Gestore completi il Servizio di Riconsegna con riferimento al volume di GNL consegnato durante lo Slot di Discarica di un Utente della Capacità Spot.

“**Piano di Emergenza**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 1 del capitolo V.

“**Polizza Assicurativa del Terminale**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 11.1 del capitolo III.

“**Polizza Assicurativa dell’Utente**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 11.2 del capitolo III.

“**Potere Calorifico Superiore**” significa la quantità di calore che si libera nell’aria nella combustione completa di una quantità specifica di gas, così che la pressione p_1 a cui avviene la reazione rimanga costante e tutti i prodotti della combustione siano riportati alla medesima temperatura specificata t_1 dei reagenti (tutti questi prodotti sono allo stato gassoso, ad eccezione dell’acqua formatasi nella combustione che condensa allo stato liquido alla temperatura t_1). Quando la quantità di gas è espressa su base volumetrica, il potere calorifico è dato da $H_v(t_1, V(t_2, p_2))$ dove t_2 e p_2 rappresentano le condizioni di riferimento (di misurazione) del volume gassoso. Le condizioni di riferimento sono le seguenti: $t_1 = t_2 = 15\text{ °C}$; e $p_1 = p_2 = 1,01325\text{ bar}$ (le condizioni standard per il volume espresso in Sm^3).

“**Preferenze per la Programmazione Annuale**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 3.2.2 del capitolo II.

“**Preferenze per la Programmazione Trimestrale**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 3.3.1 del capitolo II.

“**Primo Anno Termico**” significa il periodo di tempo compreso tra la data di Inizio delle Operazioni Commerciali e le ore 06,00 del 1° (primo) ottobre immediatamente successivo.

“**Primo Utente Scambiante**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 12.1.1 del capitolo III.

“**Procedura Annuale di Sottoscrizione**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 2.4.2(a) del capitolo II.

“**Procedura di Sottoscrizione Spot**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 2.4.3 del capitolo II.

“**Procedura di Verifica della Nave Metaniera**” significa la procedura stabilita dal Gestore per verificare le Navi Metaniere, gli armatori, il comandante e l’equipaggio delle stesse.

“**Procedura Mensile di Sottoscrizione**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 2.4.2(b) del capitolo II.

“**Procedura per la Riconsegna del Gas**” significa la procedura per la Riconsegna del Gas agli Utenti di cui all’articolo 6.1.3 del capitolo III, che è allegata al presente documento quale Allegato (k).

“**Profilo di Riconsegna Finale**” ha il significato ad esso attribuito nella Parte 1 dell’Allegato (k) (“Procedura per la Riconsegna del Gas”).

“**Programma Annuale**” significa il programma annuale degli Slot di Discarica che il Gestore fornisce a ciascun Utente ai sensi dell’articolo 3.2.3 del capitolo II.

“**Programma di Riconsegna Mensile**” significa il programma che individua la quantità provvisoria di Gas pianificata per la Riconsegna ad ogni Utente durante un dato Mese ai sensi della Procedura per la Riconsegna del Gas.

“**Programma di Riconsegna Modificato**” ha il significato ad esso attribuito nella Parte 1 dell’Allegato (k) (“Procedura per la Riconsegna del Gas”).

“**Programma di Riconsegna Spot**” ha il significato ad esso attribuito nella Parte 2 dell’ Allegato (k) (“Procedura per la Riconsegna del Gas”).

“**Programma di Riconsegna Spot Modificato**” ha il significato ad esso attribuito nella Parte 2 dell’ Allegato (k) (“Procedura per la Riconsegna del Gas”).

“**Programma Iniziale di Riconsegna Mensile**” ha il significato ad esso attribuito nella Parte 1 dell’ Allegato (k) (“Procedura per la Riconsegna del Gas”).

“**Programma Spot**” significa il programma per la Discarica di un Carico Spot determinato ai sensi dell’ articolo 3.4 del capitolo II.

“**Programma Trimestrale**” significa il programma trimestrale degli Slot di Discarica rilevanti che il Gestore fornisce a ciascun Utente ai sensi dell’ articolo 3.3.2 del capitolo II.

“**Punto di Consegna**” significa la flangia del Terminale situata sulla connessione tra i bracci di discarica del Terminale ed i tronchetti del collettore di carica/Discarica di una Nave Metaniera situati a bordo della stessa.

~~“**Punto di Scambio Virtuale**” significa il punto virtuale situato tra i punti di ingresso e i punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti, presso il quale gli Utenti di tale rete possono scambiare e cedere Gas immesso nella rete stessa ai sensi della Delibera AEEG n. 22 del 26 febbraio 2004 e successive delibere di attuazione.~~

“**Punto di Imbarco Pilota**” significa l’ area in prossimità del Terminale le cui coordinate sono determinate dal Gestore in base alle indicazioni delle Autorità Marittime.

“**Punto di Ingresso di Cavarzere**” significa la flangia del metanodotto situata in Cavarzere che collega il Terminale al metanodotto di proprietà dell’ Impresa di Trasporto.

“**Punto di Riconsegna**” significa ~~il Punto di Scambio Virtuale.~~ il Punto di Ingresso di Cavarzere dove il Gestore consegna i quantitativi di Gas, oggetto del Servizio di Rigassificazione e dei quali sono titolari i propri Utenti, all’ Impresa di Trasporto, che li prende in consegna ai fini della riconsegna ai medesimi utenti nell’ ambito del servizio di trasporto ai sensi dell’ Art 10 bis della Delibera AEEG n. 167/05 come modificata dalla Delibera AEEG n.297/2012/R/GAS .

“**Quantità Mensile di Make-up**” ha il significato ad esso attribuito nell’ articolo 8.1.2 (a) del capitolo III.

“**Quantità Mensile Fatturata**” ha il significato ad esso attribuito nell’ articolo 8.1.1 (a) del capitolo III.

“**Quantità Programmata o Rilasciata**” ha il significato ad esso attribuito nell’ articolo 8.1.1 (a)(ii) del capitolo III.

“**Quantità Scaricata**” ha il significato ad esso attribuito nell’ articolo 8.1.1 (a)(i) del capitolo III.

“**Regolamenti del Terminale**” significa le regole e le procedure stabilite dal Gestore per tutte le operazioni presso il Terminale dall’ ormeggio fino al disormeggio delle Navi Metaniere in conformità con i Regolamenti Marittimi e la Normativa applicabile.

“**Regolamenti Marittimi**” significa i regolamenti, i provvedimenti amministrativi, gli atti e/o gli altri provvedimenti emessi dalle Autorità Marittime per la movimentazione delle Navi Metaniere.

“**Rendiconto di Riconciliazione**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.9.1 del capitolo III.

“**Requisiti per il Servizio**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 2.3.1 del capitolo III.

“**Requisiti per l’Accesso**” ha il significato ad esso attribuito dall’articolo 2.4.5 del capitolo II.

“**Rete**” significa la Rete di Trasporto Regionale e la Rete Nazionale dei Gasdotti così come definite dal decreto del MICA 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 18 del 23 novembre 2001 escluso, ai fini del presente Codice di Rigassificazione, il metanodotto che collega l’impianto di rigassificazione offshore del Terminale ed il Punto di Ingresso di Cavarzere incluso.

“**Richiedente**” significa qualsiasi persona che presenti al Gestore una Richiesta di Accesso.

“**Richiesta di Accesso**” significa una proposta scritta per la stipula di un Contratto per la Capacità Regolata o un Contratto per la Capacità Spot (a seconda dei casi), che sia: (a) presentata da un Richiedente al Gestore ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo II; (b) irrevocabile, ai sensi dell’articolo 1329 del codice civile per il periodo determinato ai sensi degli articoli 2.4.2(a)(ii), 2.4.2(b)(i) o 2.4.3(a) del capitolo II (a seconda dei casi); e (c) sostanzialmente conforme al modello di cui all’Allegato (a).

“**Riconciliazione Annuale per Eccedenze e/o Cali Inventariali**”: ha il significato ad esso attribuito all’articolo 6.3 del Capitolo III.

“**Rigassificazione**” significa l’insieme delle attività aventi ad oggetto: (a) l’estrazione del GNL dai serbatoi; (b) la messa in pressione del medesimo; (c) la transizione di fase dallo stato liquido allo stato gassoso, e (d) la messa a disposizione del Gas per l’immissione in Rete al Punto di Ingresso di Cavarzere e il termine “**Rigassificare**” e “**Rigassificato**” dovrà intendersi di conseguenza.

“**Saldo della Capacità di Make-up**” significa, con riferimento ad un Utente, l’importo in Euro che l’Utente può destinare alla Capacità di Make-up con riferimento a un dato Contratto per la Capacità ai sensi dell’articolo 8.10.2 del capitolo III. Tale importo sarà un saldo variabile: (i) pari a 0 (zero) alla data di stipulazione di tale Contratto per la Capacità; e (ii) aggiornato di volta in volta ai sensi degli articoli 8.1.2(c), 8.9.2 e 8.10.2 del capitolo III.

“**Secondo Utente Scambiante**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 12.1.1 del capitolo III.

“**S&P**” significa *Standard & Poor’s Rating Service*, una divisione di McGraw Hill Companies, Inc. (o i suoi successori).

“**Send Out Massimo Giornaliero**”: è la massima portata volumetrica, espressa in Sm³/giorno, così come pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico del Gestore (www.adriaticlng.it)

“**Servizio**” significa, congiuntamente (i) il Servizio di Rigassificazione e (ii) il Servizio di Riconsegna.

“**Servizio di Riconsegna**” significa l’adempimento da parte del Gestore alle (i) obbligazioni assunte ai sensi del Contratto di Trasporto e (ii) altre obbligazioni previste dal Codice di Rigassificazione, al fine di mettere a disposizione il Gas all’ Utente al Punto di Riconsegna, e i termini “**Riconsegnare**”, “**Riconsegna**” e “**Riconsegnato**” dovranno intendersi di conseguenza.

“**Servizio di Rigassificazione**” significa, la ricezione delle Navi Metaniere, lo scarico, lo Stoccaggio, la vaporizzazione del GNL e la Riconsegna, presso i punti nei quali il Terminale è interconnesso con sistemi di trasporto, di quantità di Gas equivalenti in termini energetici, dedotti i Consumi e Perdite, al GNL preso in consegna.

“**SIGTTO**” significa *Society of International Gas Tanker and Terminal Operators*.

“**Sistema**” significa la piattaforma informatica per la Riconsegna scambi e cessioni del Gas immesso nella Rete al Punto di Riconsegna ai sensi del codice di rete di Snam Rete Gas. ~~Scambio Virtuale, approvata con Delibera AEEG n. 22 del 26 febbraio 2004. Tale piattaforma include sia la “bacheca” sia il PSV.~~

“**Sistema di Comunicazione Elettronico**” significa l’insieme delle pagine edite sul sito *Internet* del Gestore che sono pubblicate al fine di rendere disponibili, tra l’altro, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del capitolo II.

“**Slot di Discarica**” significa il periodo di tempo durante il quale è programmato che una Nave Metaniera arrivi, effettui la Discarica e lasci l’ormeggio, restando inteso che in ogni caso tale periodo avrà inizio alle ore 12,00 e terminerà (a) decorso un periodo di 78 (settantotto) ore consecutive, per le Navi Metaniere che caricano GNL presso un porto non situato nel Mar Mediterraneo, o (b) decorso un periodo di 54 (cinquantaquattro) ore consecutive, per le Navi Metaniere che caricano presso un porto situato nel Mar Mediterraneo o (c) per la Capacità Spot, al momento specificato dal Gestore ai sensi dell’articolo 2.3 (e) del capitolo II.

“**Slot di Discarica Programmati o Rilasciati**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.1.1 (b)(ii) del capitolo III.

“**Slot di Discarica Utilizzati**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 8.1.1 (b)(i) del capitolo III.

“**Sm³**” significa la quantità di Gas esente da vapore acqueo che occupa il volume di un (1) Metro Cubo alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar.

“**Società Controllante**” significa ciascuna società che direttamente o indirettamente controlla un’altra società ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2359, comma 1°, numero 1), del codice civile.

“**Società del Gruppo**” significa, in ogni momento e con riferimento ad una Parte, ciascuna Società Controllante e ciascuna delle Società Controllate da quest’ultima.

“**Società Controllata**” significa ciascuna società direttamente o indirettamente controllata da o sottoposta a controllo congiunto di un’altra società, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1°, numeri 1) e 2) del codice civile.

“**Specifiche di Qualità del Gas**” significa le specifiche di qualità del Gas riportate nell’Allegato (h).

“**Specifiche di Qualità del GNL**” significa le specifiche di qualità del GNL riportate nell’Allegato (i).

“**Stoccaggio**” significa lo stoccaggio del GNL all’interno dei serbatoi di stoccaggio del Terminale, come meglio descritti nell’articolo 1.1(f) del capitolo II.

“**Tariffa per il Servizio di Rigassificazione**” significa, con riferimento a un Utente, la somma del Corrispettivo di Capacità e del Corrispettivo Variabile.

“**Tempo di Stallia**” significa il periodo di tempo determinato ai sensi dell’articolo 3.8.1 del capitolo IV e che inizierà a decorrere secondo quanto previsto dagli articoli da 3.2 a 3.4 del capitolo IV.

“**Terminale**” significa l’impianto offshore di rigassificazione sito su un fondale di circa 30 metri in acque territoriali italiane nel Mar Adriatico, approssimativamente a latitudine 45°05' N, e longitudine 12°35' E, a circa 17 km da Porto Levante (Rovigo), costituito da una struttura a gravità per l’ormeggio di Navi Metaniere e da alcune ulteriori strutture, il tutto come meglio descritto nell’articolo 1 del capitolo II La localizzazione dell’impianto è riportata nell’allegato (l)

“**TJ**” significa Tera Joule, che è uguale a 1.000.000.000.000 di Joule.

“**Utente**” significa qualsiasi soggetto a cui sia conferita Capacità del Terminale o Capacità Spot e a cui il Gestore presti il Servizio sulla base di un Contratto per la Capacità stipulato tra tale soggetto ed il Gestore.

“**Utente del Servizio di Trasporto**” significa qualsiasi soggetto utente del servizio di trasporto eventualmente indicato dall’Utente al Gestore, per la ripartizione in tutto o in parte del Gas di propria competenza ai sensi dell’art.10bis.6 della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificato dalla Delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas), e nel rispetto delle regole definite nell’allegato K, .

“**Utente Continuativo**” indica qualunque Utente che non sia un Utente della Capacità Spot.

“**Utente Danneggiante**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 14.3(a) del capitolo III.

“**Utente della Capacità Esentata**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 2.4.1(a) del capitolo II.

“**Utente della Capacità Regolata**” significa un Utente che abbia stipulato un Contratto per la Capacità Regolata.

“**Utente della Capacità Spot**” significa un Utente che abbia stipulato un Contratto per la Capacità Spot.

“**Utente Responsabile**” ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 3.8.2(b) del capitolo IV.

“**Valore Attuale Netto**” ha il significato ad esso attribuito nell’Allegato (g).

Tutte le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo 2.3 saranno aggiornate dal Gestore al più tardi entro il penultimo Giorno Lavorativo di ogni Mese o entro gli eventuali altri termini che siano previsti dalla Normativa applicabile o che siano ragionevoli in base alle circostanze, tenuto conto dei fini per i quali tali informazioni sono pubblicate.

II.2.4 Sottoscrizione della Capacità del Terminale

La Capacità Non Sottoscritta sarà disponibile per la sottoscrizione ai sensi del presente articolo 2.4.

2.4.1 Sottoscrizione della Capacità Esentata Non Sottoscritta e della Capacità Esentata Rilasciata

- (a) Il Gestore potrà conferire Capacità Esentata Non Sottoscritta e/o Capacità Esentata Rilasciata ad uno o più Utenti (lo/gli) “**Utente(i) della Capacità Esentata**”) stipulando uno o più contratti con tale(i) Utente(i) aventi ad oggetto tale Capacità Esentata (il(i) “**Contratto(i) per la Capacità Esentata**”).
- (b) Entro 1 (un) Giorno Lavorativo dalla stipula di un Contratto per la Capacità Esentata, il Gestore aggiornerà di conseguenza il Sistema di Comunicazione Elettronico.

2.4.2 Sottoscrizione della Capacità Disponibile

Chiunque soddisfi i requisiti di cui al Codice di Rigassificazione potrà diventare Richiedente della Capacità Disponibile presentando al Gestore una Richiesta di Accesso in conformità alla Procedura Annuale di Sottoscrizione o alla Procedura Mensile di Sottoscrizione di seguito descritte.

- (a) Procedura Annuale di Sottoscrizione: la Capacità Disponibile per l’Anno Termico successivo a quello in corso e per i successivi Anni Termici sarà conferita ai Richiedenti in conformità alla seguente procedura (la “**Procedura Annuale di Sottoscrizione**”):
 - (i) il 1° (primo) giugno di ciascun Anno Termico, o il Giorno Lavorativo seguente se il 1° (primo) giugno non è un Giorno Lavorativo, il Gestore riclassificherà tutta la Capacità Esentata Non Sottoscritta e tutta la Capacità Esentata Rilasciata relative all’Anno Termico immediatamente seguente a quello in corso rispettivamente come Capacità Regolata Non Sottoscritta e Capacità Regolata Rilasciata. In tale data, il Gestore aggiornerà il Sistema di Comunicazione Elettronico indicando il dato aggiornato della Capacità Disponibile;
 - (ii) tutti i Richiedenti dovranno presentare le Richieste di Accesso alla Capacità Disponibile entro e non oltre le ore 17:00 del 1° (primo) luglio o entro la medesima ora del Giorno Lavorativo seguente se il 1° (primo) luglio non è un Giorno Lavorativo. Tali Richieste di Accesso saranno irrevocabili fino alle ore 23:59 del successivo 31 (trentun) luglio;
 - (iii) la Capacità Disponibile sarà conferita, su base prioritaria, ai Richiedenti che presentino Richieste di Accesso nel rispetto dei limiti di durata indicati per ogni categoria prevista alle lettere (aa), (bb), (cc), (dd) e (ee) che seguono, in base al seguente ordine di priorità:
 - (aa) Richieste di Accesso presentate dai Richiedenti che siano clienti finali o consorzi di clienti finali, i quali importino per autoconsumo, ad

eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica, per periodi di durata compresa tra i 5 (cinque) e i 10 (dieci) anni;

- (bb) Richieste di Accesso presentate dai Richiedenti che si impegnino ad offrire l'intero volume di Gas da importare presso il **punto di scambio virtuale**, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie, per periodi di durata compresa tra i 5 (cinque) e i 10 (dieci) anni;
- (cc) Richieste di Accesso presentate dai Richiedenti che si impegnino ad offrire una quota almeno pari al 20% (venti per cento) del volume di Gas da importare presso il **punto di scambio virtuale**, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie, per periodi di 5 (cinque) anni;
- (dd) Richieste di Accesso presentate dai Richiedenti che importino da Stati diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni pluriennali alla data del 28 settembre 2004, per periodi di 5 (cinque) anni;
- (ee) Richieste di Accesso presentate dai Richiedenti che, alla data della Richiesta di Accesso, siano titolari di una capacità di trasporto complessiva conferita ai punti di entrata della Rete, esclusi i punti di interconnessione con gli stoccaggi, inferiore al 25% (venticinque per cento) del totale delle capacità di trasporto conferite presso gli stessi punti, per periodi di 5 (cinque) anni; e
- (ff) altre Richieste di Accesso, per periodi inferiori ai 5 (cinque) anni

(iv) nel caso in cui una parte della Capacità Disponibile sia oggetto di due o più Richieste di Accesso di uguale priorità nell'ambito di una delle categorie indicate nei precedenti paragrafi (aa), (bb), (dd) e (ee), il Gestore conferirà tale quota di Capacità Disponibile, in base ai seguenti criteri:

- (aa) maggiori volumi complessivi di GNL in Discarica con riferimento alla durata del relativo Contratto per la Capacità Regolata;
- (bb) inizio del Servizio di Rigassificazione più prossimo al conferimento;
- (cc) minore durata complessiva del Servizio di Rigassificazione; e
- (dd) minor numero di Discariche.

(v) nell'eventualità in cui una parte della Capacità Disponibile sia oggetto di due o più Richieste di Accesso di uguale priorità all'interno della categoria indicata nel paragrafo (cc) del punto (iii) di cui sopra, sarà riconosciuta priorità al Richiedente che, durante il periodo richiesto, offrirebbe i maggiori volumi complessivi di Gas al **punto di scambio virtuale**;

(vi) la Capacità Disponibile che non è stata conferita ai sensi dei punti (iii), (iv) e (v) che precedono, dovrà essere conferita ai Richiedenti i quali si impegnino a sottoscrivere Contratti per la Capacità Regolata di durata inferiore ai cinque (5) anni, in base al grado di priorità stabilito ai sensi dei punti (iii), (iv) e (v) che precedono;

(vii) entro il successivo 11 (undici) luglio, o entro il Giorno Lavorativo seguente se l'11 (undici) luglio non è un Giorno Lavorativo il Gestore emetterà, con riferimento a ciascuna Richiesta di Accesso, un'Accettazione, un'Accettazione Modificata, un Avviso Provvisorio o una comunicazione di rifiuto, a seconda dei casi, in conformità alle seguenti disposizioni:

- (aa) *Accettazioni*: partendo dalla Richiesta di Accesso con la priorità più alta e procedendo in ordine decrescente di priorità fino alla prima Richiesta di Accesso che non possa essere Accettata senza modifiche, ciascuna Richiesta di Accesso sarà Accettata e la Capacità Disponibile sarà ridotta di conseguenza;
- (bb) *Accettazioni Modificate*: qualora a seguito dello svolgimento della procedura descritta nel precedente punto (aa) vi siano ancora Richieste di Accesso pendenti e Capacità Disponibile, il Gestore invierà un'Accettazione Modificata ai Richiedenti le cui Richieste di Accesso non possano essere Accettate senza modifiche. Tale Accettazione Modificata sarà irrevocabile fino al 24 (ventiquattro) luglio. Qualora la Capacità Disponibile oggetto di un'Accettazione Modificata inviata a un Richiedente ai sensi del presente punto (bb) sia anche oggetto, in tutto o in parte, di una o più Accettazioni Modificate inviate dal Gestore ad altri Richiedenti che abbiano presentato Richieste di Accesso con priorità più alta, l'Accettazione Modificata inviata a tale Richiedente dovrà indicare che, in caso di Accettazione da parte di tale Richiedente, il Contratto per la Capacità che ne risulterebbe sarà soggetto alla condizione sospensiva che tali altri Richiedenti non Accettino le rispettive Accettazioni Modificate ai sensi del seguente punto (v);
- (cc) *Avvisi Provvisori*: qualora la Capacità Disponibile richiesta da un Richiedente sia anche oggetto, in tutto o in parte, di una o più Accettazioni Modificate inviate dal Gestore ad altri Richiedenti che abbiano presentato Richieste di Accesso con priorità più alta, il Gestore invierà a tale Richiedente un Avviso Provvisorio; e
- (dd) *comunicazioni di rifiuto*: a ciascun Richiedente che non abbia diritto a ricevere un'Accettazione, un'Accettazione Modificata, o un Avviso Provvisorio ai sensi dei precedenti punti da (aa) a (cc) non sarà conferita Capacità Disponibile e sarà di conseguenza inviata una comunicazione di rifiuto della relativa Richiesta di Accesso;

(viii) ciascun Richiedente che riceva un'Accettazione Modificata dovrà presentare al Gestore la propria Accettazione entro e non oltre le ore 17:00 del successivo 24 (ventiquattro) luglio. Qualora il Gestore non riceva tale Accettazione entro la suddetta data, l'Accettazione Modificata sarà considerata come rifiutata dal Richiedente;

(ix) il Gestore conferirà la residua Capacità Disponibile, secondo l'ordine di priorità delle Richieste di Accesso, ai Richiedenti che abbiano Accettato le Accettazioni Modificate, o abbiano ricevuto Avvisi Provvisori, e la Capacità Disponibile sarà ridotta di conseguenza;

(x) entro il successivo 26 (ventisei) luglio o entro il Giorno Lavorativo seguente se il 26 (ventisei) luglio non è un Giorno Lavorativo il Gestore: (aa) comunicherà a

ciascun Richiedente che abbia Accettato, ai sensi del precedente punto (viii), un'Accettazione Modificata che preveda una condizione sospensiva se tale condizione sospensiva sia stata soddisfatta; e (bb) invierà a ciascun Richiedente che abbia ricevuto un Avviso Provvisorio l'Accettazione o il rifiuto della relativa Richiesta di Accesso;

(xi) relativamente a ciascun Mese, la Capacità del Terminale sottoscritta durante la Procedura Annuale di Sottoscrizione si considererà sottoscritta secondo il seguente ordine:

- (aa) Capacità del Terminale che, prima del 1° (primo) giugno, era classificata come Capacità Regolata Non Sottoscritta;
- (bb) Capacità del Terminale che, prima del 1° (primo) giugno, era classificata come Capacità Esentata Non Sottoscritta;
- (cc) Capacità del Terminale che, prima del 1° (primo) giugno, era classificata come Capacità Esentata Rilasciata o Capacità Regolata Rilasciata, restando inteso che tale Capacità Rilasciata sarà considerata come sottoscritta secondo l'ordine delle date delle relative Dichiarazioni di Rilascio, a partire dalla data meno recente.

Qualora, a seguito dello svolgimento della procedura descritta nei precedenti punti da (i) a (x), la Capacità Disponibile in uno o più Mesi dell'Anno Termico immediatamente successivo sia superiore a 0 (zero) ed entro il 1° (primo) giugno o entro il Giorno Lavorativo seguente se il 1° (primo) giugno non è un Giorno Lavorativo dell'Anno Termico in corso il Gestore abbia riclassificato Capacità Esentata Non Sottoscritta e/o Capacità Esentata Rilasciata relativa a tale(i) Mese(i) ai sensi del precedente punto (i), tale capacità riclassificata sarà nuovamente riclassificata, nella maggior misura possibile, come Capacità Esentata Non Sottoscritta e/o Capacità Esentata Rilasciata, a seconda dei casi, e la Capacità Disponibile sarà ridotta di conseguenza;

(xii) a seguito del completamento della Procedura Annuale di Sottoscrizione e comunque entro e non oltre il successivo 27 (ventisette) luglio, o il Giorno Lavorativo seguente se il 27 (ventisette) luglio non è un Giorno Lavorativo, il Gestore aggiornerà il Sistema di Comunicazione Elettronico;

(xiii) l'esito della Procedura Annuale di Sottoscrizione verrà comunicato all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas entro 15 (quindici) Giorni dal suo completamento.

- (b) Procedura Mensile di Sottoscrizione: ogni Mese, una parte della Capacità Disponibile sarà messa a disposizione per la sottoscrizione in conformità alla procedura descritta di seguito (la "**Procedura Mensile di Sottoscrizione**"). Tale parte della Capacità Disponibile sarà pari a: (a) tutta la Capacità Disponibile per il periodo che ha inizio il Mese immediatamente successivo al Mese di Sottoscrizione e che termina il 30 (trenta) settembre dell'Anno Termico immediatamente successivo a quello in corso, qualora il Mese di Sottoscrizione sia agosto o settembre; o (b) tutta la Capacità Disponibile per il periodo che ha inizio il Mese immediatamente successivo al Mese di Sottoscrizione e che termina il 30 (trenta) settembre dell'Anno Termico in corso, qualora il Mese di Sottoscrizione sia un Mese diverso da agosto o settembre.

- (i) Tutti i Richiedenti dovranno presentare le Richieste di Accesso per tale parte della Capacità Disponibile entro e non oltre le ore 17:00 del 1° (primo) Giorno Lavorativo del Mese di Sottoscrizione. Tali Richieste di Accesso saranno irrevocabili fino alle ore 23:59 del 10° (decimo) Giorno Lavorativo del Mese di Sottoscrizione.
- (ii) Tutte le Richieste di Accesso saranno ordinate in base ai Criteri per il Conferimento.
- (iii) Entro il 3° (terzo) Giorno Lavorativo del Mese di Sottoscrizione, il Gestore emetterà, con riferimento a ciascuna Richiesta di Accesso, un'Accettazione, un'Accettazione Modificata, un Avviso Provvisorio o una comunicazione di rifiuto, a seconda dei casi, in conformità alle seguenti disposizioni:
 - (aa) *Accettazioni*: partendo dalla Richiesta di Accesso con la priorità più alta e procedendo in ordine decrescente di priorità fino alla prima Richiesta di Accesso che non possa essere Accettata senza modifiche, ciascuna Richiesta di Accesso sarà Accettata e la Capacità Disponibile sarà ridotta di conseguenza;
 - (bb) *Accettazioni Modificate*: qualora a seguito dello svolgimento della procedura descritta nel precedente punto (aa) vi siano ancora Richieste di Accesso pendenti e Capacità Disponibile, il Gestore invierà un'Accettazione Modificata ai Richiedenti le cui Richieste di Accesso non possano essere Accettate senza modifiche. Tale Accettazione Modificata sarà irrevocabile fino al 6° (sesto) Giorno Lavorativo del Mese di Sottoscrizione. Qualora la Capacità Disponibile oggetto di un'Accettazione Modificata inviata a un Richiedente ai sensi del presente punto (bb) sia anche oggetto, in tutto o in parte, di una o più Accettazioni Modificate inviate dal Gestore ad altri Richiedenti che abbiano presentato Richieste di Accesso con priorità più alta, l'Accettazione Modificata inviata a tale Richiedente dovrà indicare che, in caso di Accettazione da parte di tale Richiedente, il Contratto per la Capacità che ne risulterebbe sarà soggetto alla condizione sospensiva che tali altri Richiedenti non Accettino le rispettive Accettazioni Modificate ai sensi del seguente punto (v);
 - (cc) *Avvisi Provvisori*: qualora la Capacità Disponibile richiesta da un qualsiasi Richiedente sia anche oggetto, in tutto o in parte, di una o più Accettazioni Modificate inviate dal Gestore ad altri Richiedenti che abbiano presentato Richieste di Accesso con priorità più alta, il Gestore invierà a tale Richiedente un Avviso Provvisorio; e
 - (dd) *comunicazioni di rifiuto*: a ciascun Richiedente che non abbia diritto a ricevere un'Accettazione, un'Accettazione Modificata, o un Avviso Provvisorio ai sensi dei precedenti punti da (aa) a (cc) non sarà conferita Capacità Disponibile e sarà di conseguenza inviata una comunicazione di rifiuto della relativa Richiesta di Accesso.
- (iv) Ciascun Richiedente che riceva un'Accettazione Modificata dovrà presentare al Gestore la propria Accettazione entro le ore 17:00 del 6° (sesto) Giorno Lavorativo del Mese di Sottoscrizione. Qualora il Gestore non riceva tale

Accettazione entro la suddetta data e ora, l'Accettazione Modificata sarà considerata come rifiutata dal Richiedente.

- (v) Il Gestore conferirà la residua Capacità Disponibile, secondo l'ordine di priorità delle Richieste di Accesso, ai Richiedenti che abbiano Accettato le Accettazioni Modificate o abbiano ricevuto Avvisi Provvisori e la Capacità Disponibile sarà ridotta di conseguenza.
- (vi) Entro l'8° (ottavo) Giorno Lavorativo del Mese di Sottoscrizione, il Gestore:
 - (aa) comunicherà a ciascun Richiedente che abbia Accettato, ai sensi del precedente punto (iv), un'Accettazione Modificata che preveda una condizione sospensiva se tale condizione sospensiva sia stata soddisfatta; e
 - (bb) invierà a ciascun Richiedente che abbia ricevuto un Avviso Provvisorio l'Accettazione o il rifiuto della relativa Richiesta di Accesso.
- (vii) Relativamente a ciascun Mese, la Capacità del Terminale sottoscritta durante la Procedura Mensile di Sottoscrizione si considererà sottoscritta secondo il seguente ordine:
 - (aa) Capacità del Terminale che, prima del 1° (primo) Giorno Lavorativo del Mese di Sottoscrizione, era classificata come Capacità Regolata Non Sottoscritta;
 - (bb) Capacità del Terminale che, prima del 1° (primo) Giorno Lavorativo del Mese di Sottoscrizione, era classificata come Capacità Regolata Rilasciata.
- (viii) A seguito del completamento della Procedura Mensile di Sottoscrizione e comunque entro e non oltre il 9° (nono) Giorno Lavorativo del Mese di Sottoscrizione il Gestore aggiornerà il Sistema di Comunicazione Elettronico.
- (ix) L'esito della Procedura Mensile di Sottoscrizione verrà comunicato all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas entro il 15° (quindicesimo) Giorno del Mese successivo al Mese nel quale la Procedura Mensile di Sottoscrizione si è svolta.

2.4.3 Sottoscrizione della Capacità Spot

Ciascun soggetto che soddisfi i requisiti di cui al Codice di Rigassificazione può diventare un Richiedente per la Capacità Spot pubblicata ai sensi dell'articolo 2.3 del capitolo II, presentando al Gestore una Richiesta di Accesso in conformità alla procedura di seguito riportata ("**Procedura di Sottoscrizione di Capacità Spot**"):

- (a) tutti i Richiedenti dovranno presentare le proprie Richieste di Accesso per la Capacità Spot entro e non oltre la data e l'ora fissate per la presentazione come specificate ai sensi della lettera (iv) dell'articolo 2.3 (e) del capitolo II. Ogni Richiesta di Accesso sarà irrevocabile fino alle ore 17:01 della data ultima entro la quale la Richiesta di Accesso dovrà essere Accettata, come specificata ai sensi della lettera (v) dell'articolo 2.3 (e) del capitolo II;
- (b) le Richieste di Accesso saranno classificate in base al seguente ordine di priorità:
 - (i) sarà riconosciuta priorità alle Richieste di Accesso aventi ad oggetto la prestazione del Servizio per il volume di GNL che maggiormente si avvicina

al volume massimo di GNL che può essere Scaricato durante il rispettivo Slot di Discarica, come indicato dal Gestore ai sensi della lettera (iii) dell'articolo 2.3 (e) del capitolo II; e

- (ii) qualora a più Richieste di Accesso sia riconosciuta la medesima priorità secondo il criterio di cui al precedente punto (i), sarà riconosciuta maggiore priorità alle Richieste di Accesso presentate dai Richiedenti che si avvalgano del diritto di richiedere Capacità di Make-up, partendo dalla Richiesta di Accesso presentata dal Richiedente con il Saldo della Capacità di Make-up di ammontare maggiore e procedendo in ordine decrescente di ammontare del Saldo di Capacità di Make-up.
- (c) entro le ore 17:00 della data specificata ai sensi della lettera (v) dell'articolo 2.3 (e) del capitolo II, e fatto salvo quanto previsto alla lettera (d) che segue, il Gestore emetterà, con riferimento a ciascuna Richiesta di Accesso, un'Accettazione o una comunicazione di rifiuto, a seconda dei casi, in conformità alle seguenti disposizioni:
 - (i) *Accettazioni*: sarà Accettata la Richiesta di Accesso con la priorità più alta; e
 - (ii) *comunicazioni di rifiuto*: a ciascun Richiedente che abbia presentato una Richiesta di Accesso con priorità inferiore a quella più alta non sarà conferita la relativa Capacità Spot e sarà conseguentemente inviata una comunicazione di rifiuto della relativa Richiesta di Accesso;
- (d) salvi i casi in cui il Gestore possa utilizzare la capacità di trasporto già prenotata ai sensi del Contratto di Trasporto, il Gestore non sarà obbligato ad Accettare una Richiesta di Accesso per la Capacità Spot nel caso in cui non sia stato in grado di ottenere dall'Impresa di Trasporto la necessaria capacità di trasporto al fine di Riconsegnare il Gas risultante dal GNL che verrebbe Scaricato dal Richiedente;
- (e) qualora entro la data ultima per la presentazione delle Richieste di Accesso non siano presentate Richieste di Accesso alla Capacità Spot, il Gestore conferirà tale Capacità Spot ai Richiedenti secondo l'ordine temporale di ricevimento delle relative Richieste di Accesso;
- (f) l'esito della Procedura di Sottoscrizione della Capacità Spot sarà comunicato all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas entro il 15° (quindicesimo) Giorno del Mese successivo al Mese nel quale la Procedura Mensile di Sottoscrizione si è svolta.

2.4.4 Massimizzazione dell'utilizzo del Terminale

Allo scopo di massimizzare ed ottimizzare l'utilizzo del Terminale, durante la Procedura Annuale di Sottoscrizione, la Procedura Mensile di Sottoscrizione e la Procedura di Sottoscrizione Spot il Gestore potrà consultarsi con i Richiedenti e gli Utenti e perseguire un accordo tra tutte le parti potenzialmente interessate in modo da soddisfare, per quanto possibile, tutte le Richieste di Accesso. Ogni accordo così raggiunto tra tali parti potrà contenere modifiche alle Richieste di Accesso e/o ai Contratti per la Capacità delle parti potenzialmente interessate, restando tuttavia inteso che nessuno degli Utenti o dei Richiedenti sarà obbligato a stipulare tali accordi. Qualora le parti potenzialmente interessate non raggiungano un accordo, il Gestore applicherà rigorosamente la Procedura Annuale di Sottoscrizione, la Procedura Mensile di Sottoscrizione o la Procedura di Sottoscrizione Spot, a seconda dei casi, per conferire la relativa Capacità Disponibile o Capacità Spot. In nessun caso tali accordi potranno comportare che un Richiedente o un Utente che non partecipi agli stessi venga a trovarsi in una situazione meno favorevole, in relazione alla sottoscrizione di

capacità o alla prestazione del Servizio, rispetto a quella in cui, in assenza di tale accordo, tale Richiedente o Utente si sarebbe venuto a trovare in virtù della Procedura Annuale di Sottoscrizione, della Procedura Mensile di Sottoscrizione, della Procedura di Sottoscrizione Spot o del proprio Contratto per la Capacità, a seconda dei casi.

2.4.5 Requisiti per l'Accesso

Salvo che il Gestore abbia rinunciato o differito la necessità per un Richiedente di ottemperare ad uno o più dei seguenti requisiti (nella misura in cui tale rinuncia o differimento sia consentito dalla Normativa applicabile), ciascun Richiedente, per tutto il periodo intercorrente tra la presentazione della Richiesta di Accesso e l'Accettazione o il rifiuto di tale Richiesta di Accesso, dovrà soddisfare e mantenere i seguenti requisiti (i **“Requisiti per l'Accesso”**):

- (a) il Richiedente sia titolare di uno o più contratti di importazione di GNL e disponga delle quantità di GNL oggetto della Richiesta di Accesso, e tali quantità di GNL rispettino le Specifiche di Qualità del GNL;
- ~~(b) nel caso in cui il Richiedente non intenda diventare un “Utente” della Rete, il Richiedente abbia la disponibilità di un “Utente” della Rete che intenda agire in qualità di “Compensatore” per i potenziali squilibri giornalieri in modo che tale Richiedente sia in grado di operare al Punto di Scambio Virtuale~~
- (b) ai sensi dell'art.10 bis della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla Delibera 297/2012/R/Gas) il Richiedente sia Utente del Servizio di Trasporto o, nel caso in cui il Richiedente non abbia tale requisito, il Richiedente indichi uno o più Utenti del Servizio di Trasporto, ~~che agiscano in qualità di “Compensatori”, in modo che tale Richiedente sia in grado di operare al Punto di Scambio Virtuale punto di scambio virtuale~~ ai sensi dell'articolo 10bis.6 della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla Delibera 297/2012/R/Gas)
- (c) il Richiedente disponga di capacità sufficiente per trasportare su Navi Metaniere fino al Punto di Consegna le quantità di GNL oggetto della Richiesta di Accesso, e tali Navi Metaniere e i relativi equipaggi e comandanti siano in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento del Terminale, dai Regolamenti Marittimi, dal Cargo Handling Manual e dalla Procedura di Verifica delle Navi Metaniere;
- (d) il Richiedente rispetti le disposizioni di cui all'articolo 10 del capitolo III;
- (e) qualora una certa quantità di GNL oggetto della Richiesta di Accesso debba essere importata da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, il Richiedente sia in possesso dell'autorizzazione del MSE all'importazione di tale quantità di GNL, ai sensi del decreto del MICA del 27 marzo 2001;

Qualora, in qualsiasi momento durante il periodo in cui la Richiesta di Accesso è pendente, un Richiedente cessi di soddisfare o mantenere uno o più Requisiti per l'Accesso, tale Richiedente ne informerà il Gestore entro 2 (due) Giorni Lavorativi dal momento in cui è venuto a conoscenza di tale circostanza.

2.4.6 Richieste di Accesso

- (a) Ciascuna Richiesta di Accesso per la Capacità Disponibile dovrà contenere i seguenti dati e dichiarazioni, che dovranno essere veritieri e corretti con riferimento al Richiedente dalla data di presentazione della Richiesta di Accesso fino alla stipula del

relativo Contratto per la Capacità o al rifiuto di tale Richiesta di Accesso, a seconda dei casi, nonché la documentazione di cui all'articolo 2.4.7 del capitolo II:

- (i) la parte della Capacità Disponibile richiesta per ciascun Mese, espressa in metri cubi;
 - (ii) con riferimento alla Capacità Disponibile richiesta, il numero di Slot di Discarica per ogni Mese e la quantità di GNL per ciascuno Slot di Discarica, espressa in metri cubi;
 - (iii) con riferimento agli Slot di Discarica richiesti, il(i) porto(i) di caricazione del GNL che sarà trasportato al Punto di Consegna;
 - (iv) le specifiche tecniche (compresi stazza, capacità lorda di carico e lunghezza) delle Navi Metaniere che saranno utilizzate per trasportare il GNL al Punto di Consegna;
 - (v) conferma dell'esistenza di contratti di importazione di GNL compatibili quanto a durata e quantità con i termini della Richiesta di Accesso specificati nei paragrafi (i), (ii), (iii) e (iv) che precedono;
 - (vi) conferma dell'eventuale possesso da parte del Richiedente dei requisiti necessari per il riconoscimento di una delle priorità nell'allocatione della Capacità Disponibile indicate nel precedente paragrafo (iii) dell'articolo 2.4.2 (a), specificando il tipo di priorità cui il Richiedente ha diritto;
- (b) Ogni Richiesta di Accesso per la Capacità Spot deve contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni che dovranno essere veritiere e corrette con riferimento al Richiedente in questione dalla data di presentazione della Richiesta di Accesso fino alla stipula del relativo Contratto per la Capacità o al rifiuto di tale Richiesta di Accesso, a seconda dei casi, nonché la documentazione specificata nell'articolo 2.4.7 del capitolo II:
- (i) il volume di GNL, espresso in metri cubi, di cui si richiede la Discarica nel corso del rispettivo Slot di Discarica, specificando:
 - (aa) le specifiche tecniche (ivi incluse la stazza, la capacità di caricazione lorda e la lunghezza) della Nave Metaniera che verrà utilizzata per trasportare tale volume di GNL al Punto di Consegna;
 - (bb) il porto di caricazione del GNL che verrà trasportato al Punto di Consegna; e
 - (cc) la data di arrivo della Nave Metaniera;
 - (ii) conferma dell'esistenza di un contratto di importazione compatibile, quanto a durata e quantità, con i termini della Richiesta di Accesso specificati nel precedente paragrafo (i);
- (c) Qualora il Richiedente della Capacità Disponibile o la Capacità Spot non sia una società costituita in uno dei paesi dell'Unione Europea, la Richiesta di Accesso dovrà essere debitamente autenticata da un notaio e legalizzata o munita di apostilla, come

richiesto dalla legge italiana, per certificare l'autenticità della firma del notaio, la capacità del notaio stesso e, ove applicabile, l'autenticità del sigillo o del timbro apposto sulla Richiesta di Accesso.

Considerati i tempi ristretti previsti dal Codice di Rigassificazione per la presentazione delle Richieste di Accesso, una società che non sia costituita in uno dei paesi dell'Unione Europea e intenda presentare una o più Richieste di Accesso potrà fornire anticipatamente rispetto a tale presentazione:

- (i) prove soddisfacenti per il Gestore del fatto che il(i) rappresentante(i) di tale società specificamente individuati sono debitamente autorizzati a sottoscrivere e presentare, in nome o per conto di tale società, (x) tale(i) Richiesta(e) di Accesso, essendo inteso che in caso di rappresentanti negoziali tali rappresentanti dovranno essere autorizzati ad approvare specificatamente per iscritto le clausole vessatorie ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile e, in particolare, la clausola che deroga la competenza territoriale di cui all'articolo 4.2 del capitolo I del presente Codice di Rigassificazione, la quale prevede che *“tutte le controversie derivanti da, o connesse a, un Contratto per la Capacità fra il Gestore e l'Utente che sia Parte di tale Contratto per la Capacità e/o connesse al Codice di Rigassificazione, diverse dalle Controversie Tecniche di cui all'articolo 4.3 del capitolo I, saranno soggette alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del foro di Milano”*, e (y) l'impegno di cui al successivo punto (ii); e
- (ii) un impegno di tale società a informare prontamente il Gestore qualora tale(i) rappresentante(i) non siano più autorizzati a sottoscrivere e presentare Richieste di Accesso in nome o per conto di tale società.

Il Gestore valuterà le prove di cui al precedente punto (i) e comunicherà alla società interessata se tali prove siano ritenute soddisfacenti dal Gestore stesso. In caso affermativo, tale società avrà la facoltà, per un periodo di 10 (dieci) mesi dalla presentazione di tali prove al Gestore, di presentare Richieste di Accesso sottoscritte dal(i) rappresentante(i) in questione senza dover soddisfare i requisiti di cui al primo paragrafo del presente articolo 2.4.6(c);

- (d) In ciascuna Richiesta di Accesso il Richiedente indicherà l'accettazione incondizionata dei termini e delle condizioni del Codice di Rigassificazione, nonché la sua specifica accettazione delle disposizioni del Codice di Rigassificazione rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

2.4.7 Documenti di accompagnamento alle Richieste di Accesso

Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2.4.5 del capitolo II, ciascun Richiedente presenterà, unitamente alla Richiesta di Accesso, i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 10.1 del capitolo III in forma e con contenuto soddisfacenti per il Gestore, nonché un'autocertificazione relativa alla comunicazione d'importazione o all'autorizzazione all'importazione richiesti ai sensi della Normativa applicabile per l'importazione di GNL in Italia da parte del Richiedente.

2.4.8 Sottoscrizione delle Accettazioni Modificate

Le disposizioni di cui all' articolo 2.4.6(c) del capitolo II si applicano *mutatis mutandis* alla sottoscrizione delle Accettazioni Modificate da parte dei Richiedenti.

2.4.9 Procedura di notifica delle Richieste di Accesso e delle Accettazioni Modificate

Ciascuna Richiesta di Accesso e ciascuna Accettazione Modificata sarà notificata al Gestore dal Richiedente interessato in conformità ai requisiti stabiliti nella relativa sezione dell'Allegato (a).

II.2.5 Diniego di Accesso

2.5.1 Rifiuto delle Richieste di Accesso

Ai sensi dell'articolo 24.2 del Decreto Legislativo, il Gestore avrà la facoltà di rifiutare qualsiasi Richiesta di Accesso, nonostante tale Richiesta di Accesso soddisfi i requisiti previsti dal Codice di Rigassificazione, nelle seguenti ipotesi:

- (a) la parte della Capacità Disponibile o la Capacità Spot, a seconda dei casi, richiesta dal Richiedente interessato sia già stata conferita ai sensi del Codice di Rigassificazione o gli impianti per la Discarica delle Navi Metaniere e/o per la Rigassificazione e/o per lo Stoccaggio non siano disponibili per la prestazione del Servizio; o
- (b) l'Accettazione di tale Richiesta di Accesso impedirebbe al Gestore di assolvere ai propri obblighi di prestazione di un servizio pubblico, obblighi che il Gestore è tenuto ad assolvere ai sensi del Decreto Legislativo.

Il Gestore avrà altresì il diritto di rifiutare qualsiasi Richiesta di Accesso per la Capacità Spot, nonostante il fatto che tale Richiesta di Accesso soddisfi i requisiti previsti dal Codice di Rigassificazione nel caso in cui la condizione prevista dalla lettera (d) dell'articolo 2.4.3 del capitolo II non sia soddisfatta.

2.5.2 Richieste di Accesso invalide

Qualsiasi Richiesta di Accesso sarà considerata invalida qualora:

- (a) tale Richiesta di Accesso: (i) non sia stata redatta secondo il modello di Richiesta di Accesso di cui all'Allegato (a); e/o (ii) non contenga tutti i dati richiesti dall'articolo 2.4.6 del capitolo II; e/o (iii) non sia accompagnata da tutta la documentazione di cui all'articolo 2.4.7 del capitolo II; e/o
- (b) il soggetto che ha presentato tale Richiesta di Accesso non soddisfi tutti i Requisiti per l'Accesso a partire dalla data di tale Richiesta di Accesso fino alla stipula del relativo Contratto per la Capacità, e il Gestore non abbia rinunciato o differito la necessità di ottemperare al(i) Requisito(i) per l'Accesso in questione ai sensi dell'articolo 2.4.5 del capitolo II; e/o
- (c) una o più Dichiarazioni (i) non siano veritiere e corrette, con riferimento al Richiedente interessato, alla data di tale Richiesta di Accesso; o (ii) cessino di essere veritiere e corrette, con riferimento al Richiedente interessato, prima della stipula del relativo Contratto per la Capacità; e/o
- (d) tale Richiesta di Accesso contenga condizioni e/o riserve: (i) all'accettazione dei termini e delle condizioni del Codice di Rigassificazione; e/o (ii) alla specifica accettazione da parte del Richiedente interessato delle disposizioni del Codice di Rigassificazione rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile; e/o

- (e) il Richiedente interessato non abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste da qualsiasi Contratto per la Capacità che tale Richiedente abbia precedentemente stipulato con il Gestore; e/o
- (f) il Richiedente interessato desideri accedere a una parte della Capacità del Terminale o a Capacità Spot che non sia compresa nella parte della Capacità Disponibile o nella Capacità Spot, a seconda dei casi, offerta nell'ambito della relativa procedura di sottoscrizione; e/o
- (g) tale Richiesta di Accesso non soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:
 - (i) il Richiedente interessato usufruirebbe per la prima volta del Servizio durante l'Anno Termico in corso o i 3 (tre) Anni Termici immediatamente successivi; o
 - (ii) nel caso di Richieste di Accesso relative a più Anni Termici, la parte di Capacità Disponibile richiesta dal Richiedente interessato con riferimento ad un dato Anno Termico non differisca per più del 20% (venti per cento) dalla capacità media annua richiesta da tale Richiedente, fermo restando che la capacità relativa al primo e all'ultimo Anno Termico per i quali il Servizio sia stato richiesto saranno rettificate proporzionalmente, qualora tale Richiedente non abbia richiesto la prestazione del Servizio per l'intero Anno Termico.

2.5.3 Comunicazione di rifiuto delle Richieste di Accesso

L'eventuale rifiuto di una Richiesta di Accesso ai sensi degli articoli 2.5.1 o 2.5.2 del capitolo II sarà notificato dal Gestore al Richiedente nei termini specificati dagli articoli 2.4.2 e 2.4.3 del capitolo II, mediante comunicazione scritta che dovrà indicare le motivazioni di tale rifiuto. Ai sensi dell'articolo 24, commi 2° e 3° del Decreto Legislativo, il Gestore invierà una copia di tale comunicazione di rifiuto all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed al MSE contestualmente all'invio della comunicazione stessa al Richiedente.

II.2.6 **Capacità Rilasciata**

- (a) Un Utente che sia titolare di Capacità Esentata Sottoscritta e/o di Capacità Regolata Sottoscritta avrà la facoltà di rilasciare in tutto o in parte tale Capacità Sottoscritta inviando al Gestore una Dichiarazione di Rilascio. A partire dalla data di ricevimento della Dichiarazione di Rilascio da parte del Gestore: (i) tale Capacità Sottoscritta diventerà Capacità Esentata Rilasciata o Capacità Regolata Rilasciata, a seconda dei casi, e sarà disponibile per la sottoscrizione ai sensi degli articoli 2.4.1, 2.4.2 o 2.4.3 del capitolo II, a seconda dei casi, e (ii) il Programma Annuale e il Programma Trimestrale di tale Utente saranno modificati di conseguenza. Il Gestore aggiornerà di conseguenza il Sistema di Comunicazione Elettronico entro il 1° (primo) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della Dichiarazione di Rilascio;
- (b) l'Utente che rilasci capacità rimarrà obbligato a pagare al Gestore il Corrispettivo di Capacità relativo a tale Capacità Rilasciata, ma solo nella misura in cui non siano stati stipulati uno o più nuovi Contratti per la Capacità aventi ad oggetto tutta o parte della predetta Capacità Rilasciata;
- (c) Ciascun Utente che sia titolare di Capacità Rilasciata non sottoscritta da altri Utenti potrà recuperare in tutto o in parte tale Capacità Rilasciata, purché la Capacità

Rilasciata oggetto di recupero non sia stata riallocata e sia programmata in conformità al Programma Annuale o al Programma Trimestrale, a seconda dei casi mediante Dichiarazione di Recupero inviata al Gestore (i) se la Capacità è relativa ad uno Slot nelle due prime settimane del mese M+1, fra il 2° (secondo) giorno lavorativo e il 5° (quinto) giorno lavorativo del mese M e (ii) se la Capacità è relativa ad uno Slot nelle due ultime settimane del mese M+1, nel periodo fra il 2° (secondo) giorno lavorativo e il 16 (sedici) del Mese M . A titolo di chiarimento, nessun Utente potrà recuperare Capacità del Terminale durante il periodo in cui quest'ultima è riclassificata come Capacità Regolata Rilasciata ai sensi dell'articolo 2.4.2 (a)(i) del capitolo II. In aggiunta, l'Utente che sia titolare di Capacità Regolata Rilasciata non sottoscritta da altri Utenti non potrà recuperare in tutto o in parte tale Capacità Regolata Rilasciata nei periodi compresi (i) tra il 1° (primo) giugno e il 27 (ventisette) luglio di ciascun Anno Termico (Procedura Annuale di Sottoscrizione).

Qualora un Utente abbia recuperato Capacità Rilasciata ai sensi del presente articolo 2.6 (c): (i) tale Capacità Rilasciata cesserà di essere Capacità Esentata Rilasciata o Capacità Regolata Rilasciata, a seconda dei casi; e (ii) il Gestore modificherà, nella misura in cui ciò sia necessario, il Programma Annuale e il Programma Trimestrale di tale Utente. Il Gestore aggiornerà di conseguenza il Sistema di Comunicazione Elettronico entro il 1° (primo) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento di tale comunicazione scritta;

- (d) relativamente a ciascun Mese, la Capacità Esentata Rilasciata potrà essere sottoscritta solo dopo che: (i) tutta la Capacità Esentata Non Sottoscritta in tale Mese sia stata sottoscritta; e (ii) qualora vi sia Capacità Regolata Non Sottoscritta in tale Mese, sia stata completata la prima Procedura Mensile di Sottoscrizione successiva alla relativa Dichiarazione di Rilascio. Qualora la Capacità Esentata Rilasciata o la Capacità Regolata Rilasciata relativa a un dato Mese sia stata rilasciata da più di un Utente della Capacità Esentata o da più di un Utente della Capacità Regolata, a seconda dei casi, tale Capacità Rilasciata sarà sottoscritta nello stesso ordine in cui sono state notificate le relative Dichiarazioni di Rilascio. Al momento della stipula di uno o più nuovi Contratti per la Capacità aventi ad oggetto la Capacità Rilasciata relativa a un dato Mese, il Gestore ridurrà di conseguenza la Capacità Sottoscritta, ai sensi del(i) relativo(i) Contratto(i) per la Capacità, dal(dagli) Utente(i) che abbiano rilasciato tale capacità e libererà tale(i) Utente(i) dal relativo obbligo di pagare il Corrispettivo di Capacità con riferimento a tale Capacità Rilasciata;
- (e) con riferimento a qualsiasi Capacità Esentata Rilasciata, il Gestore non avrà alcun obbligo di stipulare un nuovo Contratto per la Capacità Esentata contenente termini e condizioni diverse da quelle previste nei Contratti per la Capacità Regolata;
- (f) entro il 1° (primo) Giorno Lavorativo successivo a quello in cui il Gestore abbia stipulato nuovi Contratti per la Capacità aventi ad oggetto la Capacità Rilasciata di un Utente, il Gestore ne darà notizia all'Utente stesso.

II.2.7 Capacità Regolata Sottoscritta da rendersi disponibile al Gestore per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera AEEG n. 167 dell'1 agosto 2005

- 2.7.1 Qualora risulti che il volume di GNL Scaricato da un Utente della Capacità Regolata nel corso dell'Anno Termico corrente sia inferiore al 90% del volume della Capacità Regolata pluriennale conferita a tale Utente per tale Anno Termico, tale Utente dovrà rendere disponibile al Gestore per il conferimento a terzi, per ciascuno dei successivi Anni Termici

duranti i quali tale Utente sia titolare di Capacità Regolata Sottoscritta, un ammontare di Capacità Regolata quantificato da:

- (a) il volume di capacità, uguale a:

$$V_{prio} - V_{cons}$$

dove:

V_{prio} è il volume di capacità conferito per periodi pluriennali al relativo Utente della Capacità Regolata per l'Anno Termico corrente;

V_{cons} è il volume complessivo di GNL Scaricato dall'Utente della Capacità Regolata durante l'Anno Termico corrente, calcolato come somma di:

- (i) i volumi di GNL Scaricati durante i Mesi da ottobre a maggio dell'Anno Termico corrente, inclusi i volumi di GNL che tale Utente non ha Scaricato:

(aa) come conseguenza di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore da parte delle controparti dei contratti di importazione, come previsto nell'articolo 7.7 del capitolo III o a dichiarazioni di Forza Maggiore ai sensi del relativo Contratto di Capacità;

(bb) perchè la corrispondente Capacità Regolata di tale Utente è stata Rilasciata per il conferimento a terzi in conformità all'articolo 2.6 del capitolo II. In particolare relativamente ad ogni mese M dell'Anno Termico il volume V_{cons} include:

(bb1) la Capacità Rilasciata, anche se non conferita, qualora sia resa disponibile dall'Utilizzatore al Gestore entro il penultimo Giorno Lavorativo del mese M-3;

(bb2) la Capacità Rilasciata, nella misura in cui sia conferita a terzi, qualora sia resa disponibile dall'Utilizzatore al Gestore successivamente al termine di cui al punto bb1 sopra.

(cc) perchè la corrispondente Capacità Regolata di tale Utente è stata scambiata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12.1 del capitolo III, con Capacità Regolata di un altro Utente in un Anno Termico diverso;

- (ii) il GNL da Scaricare durante i Mesi da giugno ad agosto secondo il Programma Trimestrale applicabile e nel Mese di settembre secondo il Programma Annuale applicabile.

Nel caso in cui l'Utente sia titolare di Contratti per la Capacità Regolata di durata sia annuale che pluriennale, il volume Scaricato sarà allocato, prioritariamente, al Contratto per la Capacità pluriennale.

- (b) il numero di approdi effettuabili presso il Terminale, arrotondato all'intero inferiore, pari a:

$$Y = \frac{V_{prio} - V_{cons}}{V_{conf}} \cdot N_{conf}$$

dove:

V_{conf} è il volume complessivo di capacità conferito all'Utente per l'Anno Termico corrente;

N_{conf} è il numero complessivo di approdi conferiti all'Utente per l'Anno Termico corrente.

2.7.2 Come risultato dell'applicazione dell'articolo 2.7.1, per ciascuno degli Anni Termici durante i quali un Utente è titolare di Capacità Regolata Sottoscritta su base pluriennale, qualora la differenza tra la Capacità Regolata Sottoscritta da tale Utente e la Capacità Regolata Sottoscritta resa disponibile per il conferimento a terzi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera AEEG n. 167 dell'1 agosto 2005, risulti inferiore a V_{cons} , come sopra definito, tale Utente dovrà rendere disponibile per il conferimento a terzi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera AEEG n. 167 dell'1 agosto 2005, un ammontare di Capacità Regolata Sottoscritta pari alla differenza tra la Capacità Regolata Sottoscritta da tale Utente durante la Procedura Annuale e Mensile di Sottoscrizione e V_{cons} , come sopra definito.

II.2.8 Capacità Esentata Sottoscritta da rendersi disponibile al Gestore per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto MAP dell'11 aprile 2006

2.8.1 Qualora la Capacità Esentata Sottoscritta di un Utente non sia pienamente e costantemente utilizzata per cause dipendenti dalla volontà di tale Utente, il Gestore dovrà riallocare a terzi la Capacità Esentata Sottoscritta di tale Utente nella misura in cui ciò sia obbligatorio, e in conformità, all'articolo 6, comma 3, del decreto MAP dell'11 aprile 2006 e a qualsiasi Normativa di attuazione, dopo aver preventivamente comunicato al MSE e all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas tali riallocazioni.

2.8.2 Nel calcolare la Capacità Esentata Sottoscritta che non è stata utilizzata ai fini del precedente articolo 2.8.1, il Gestore dovrà (i) tener conto del periodo di avviamento del Terminale e delle flessibilità previste dai relativi contratti d'importazione, a condizione che la capacità non utilizzata sia resa disponibile a terzi in conformità alle disposizioni del regolamento 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e (ii) non computare la Capacità Esentata Sottoscritta che sia stata rilasciata in conformità a quanto previsto dall'articolo 2.6 del capitolo II e/o trasferita in conformità con le previsioni dell'articolo 12.2 del capitolo III.

2.8.3 Il Gestore trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ogni anno entro il mese di febbraio i dati relativi al tasso di utilizzo della Capacità Esentata e ai rilasci, scambi o cessioni di quest'ultima con riferimento al Programma Annuale.

II.3 PROGRAMMAZIONE DEGLI SLOT DI DISCARICA

II.3.1 Principi generali

Fermo restando quanto disposto dal Codice di Rigassificazione, l'intera programmazione delle quantità di GNL da Scaricare presso il Terminale terrà conto dell'operatività e delle attività di manutenzione del Terminale stesso (e, nei limiti in cui ciò sia ragionevolmente possibile, dell'operatività e delle attività di manutenzione della Rete) e, per quanto ragionevolmente possibile, consentirà una sequenza di Discarica regolare e uniforme, che

dovrà essere coordinata mediante un reciproco e regolare scambio di informazioni tra il Gestore e ciascuno degli Utenti.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, della Delibera AEEG n. 167 dell'1 agosto 2005, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3.5 che segue, il Gestore e l'Impresa di Trasporto dovranno coordinarsi tra di loro relativamente a questioni tecniche e commerciali, quali:

- (a) la programmazione mensile/settimanale/giornaliera del Gas da immettere in Rete;
- (b) l'allocazione del Gas immesso in Rete tra i vari Utenti;
- (c) la gestione delle emergenze; e
- (d) la determinazione di regole da adottare per la gestione della stazione di misura situata immediatamente a monte del Punto di Ingresso di Cavarzere.

Al fine di ridurre i periodi di interruzione del Servizio per gli Utenti, il Gestore e l'Impresa di Trasporto dovranno definire congiuntamente, per quanto ragionevolmente possibile, la programmazione delle attività di manutenzione presso i rispettivi impianti.

Il Gestore programmerà gli Slot di Discarica in conformità alle procedure qui descritte.

II.3.2 Programmazione annuale

3.2.1 Comunicazione annuale da parte del Gestore

Ogni Anno, entro il 15 (quindici) novembre, o il Giorno Lavorativo seguente se il 15 (quindici) novembre non è un Giorno Lavorativo, il Gestore pubblicherà sul proprio Sistema di Comunicazione Elettronico le informazioni riguardanti il numero e le date indicative di tutti gli Slot di Discarica relativi all'Anno successivo.

3.2.2 Comunicazione da parte degli Utenti delle preferenze per il Programma Annuale

a) Entro il 1° (primo) gennaio di ogni Anno, ciascun Utente della Capacità Esentata e ciascun Utente della Capacità Regolata comunicheranno per iscritto al Gestore le proprie preferenze rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica che tale Utente ha sottoscritto con riferimento ai Mesi da aprile a dicembre dello stesso Anno (le “**Preferenze per la Programmazione Annuale**”), indicando quanto segue:

- (i) le preferenze di programmazione per ciascun Mese degli Slot di Discarica corrispondenti alla Capacità Sottoscritta di tale Utente in tale Mese;
- (ii) per ciascuno Slot di Discarica, la quantità approssimativa di GNL che l'Utente ha intenzione di Scaricare presso il Terminale, espressa in metri cubi e in GJ;
- (iii) i dati indicativi di identità, stazza, capacità di caricazione lorda e lunghezza della Nave Metaniera da utilizzarsi per ciascuno Slot di Discarica; e
- (iv) il presunto porto di caricazione del GNL per ciascuno Slot di Discarica.

La Capacità Sottoscritta rispetto alla quale l'Utente interessato non abbia presentato per iscritto al Gestore entro il 1° (primo) gennaio dell'Anno in questione le proprie preferenze rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica sarà considerata Capacità Rilasciata

come se tale Utente avesse comunicato l'11 (undici) gennaio una Dichiarazione di Rilascio al Gestore ai sensi dell'articolo 2.6 del capitolo II.

b) Qualora Capacità sia (i) allocata dopo il 1° gennaio e (ii) in esito alla Procedura Mensile di Sottoscrizione, il nuovo Utente comunicherà al Gestore per iscritto e entro il primo Giorno Lavorativo del primo Mese dopo la chiusura della Procedura Mensile le proprie preferenze rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica che tale Utente ha sottoscritto con riferimento ai Mesi da aprile o il primo mese dopo il Mese di aprile in cui capacità è stata allocata a dicembre dello stesso Anno.

3.2.3 Comunicazione da parte del Gestore dei Programmi Annuali

Entro il 12 (dodici) gennaio di ogni Anno, o il Giorno Lavorativo seguente se il 12 (dodici) gennaio non è un Giorno Lavorativo, il Gestore comunicherà a ciascun Utente della Capacità Esentata e a ciascun Utente della Capacità Regolata il relativo Programma Annuale e aggiornerà il Sistema di Comunicazione Elettronico, indicando quali Slot di Discarica siano stati assegnati e quali non siano stati assegnati.

Nel caso in cui le proprie preferenze rispetto alla programmazione degli Slots di Discarica siano state comunicate al Gestore in applicazione del comma b) dell'articolo 3.2.2. del Capitolo II, il Gestore comunicherà il relativo Programma Annuale all'Utente entro il primo Giorno lavorativo del mese successivo al mese di comunicazione delle preferenze di programmazione degli Slots di Discarica.

Ciascun Programma Annuale per i Mesi da aprile a dicembre è meramente indicativo e, pertanto, soggetto a modifica ai sensi dell'articolo 3.3 del capitolo II. Nel definire ciascun Programma Annuale, il Gestore si adopererà al fine di programmare gli Slot di Discarica in modo equo, tenendo conto del Programma Trimestrale in corso e delle Preferenze per la Programmazione Annuale dell'Utente interessato.

Qualora 2 (due) o più Utenti abbiano espresso preferenze inconciliabili rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica e tali Utenti non riescano a risolvere tale conflitto attraverso il reciproco e regolare scambio di informazioni tra il Gestore e tali Utenti, il Gestore, anche per garantire la regolarità delle consegne e la massimizzazione dell'utilizzo del Terminale, programmerà gli Slot di Discarica in questione dando la priorità all'Utente che usufruisca del Servizio per la maggiore quantità complessiva di GNL, espressa in metri cubi, con riferimento all'intera durata del relativo Contratto per la Capacità, purché tale Utente esprima preferenze per la programmazione dei propri Slot di Discarica in modo da consentire la programmazione di Slot di Discarica di altri Utenti della Capacità Esentata e della Capacità Regolata.

II.3.3 Programmazione Trimestrale

3.3.1 Comunicazione da parte degli Utenti delle preferenze per il Programma Trimestrale

a) Entro le ore 17:00 del 16° (sedicesimo) Giorno di ciascun Mese, ciascun Utente della Capacità Esentata e ciascun Utente della Capacità Regolata comunicheranno per iscritto al Gestore le proprie preferenze rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica che tale Utente ha sottoscritto con riferimento ai 3 (tre) Mesi successivi al Mese in corso (le **“Preferenze per la Programmazione Trimestrale”**), indicando quanto segue:

- i. le preferenze di programmazione per ciascun Mese degli Slot di Discarica corrispondenti alla Capacità Sottoscritta di tale Utente in tale Mese; nell'esprimere

- tali preferenze tale Utente dovrà seguire, per quanto praticabile, il Programma Trimestrale in corso e il Programma Annuale;
- ii. la quantità di GNL che l'Utente ha intenzione di Scaricare presso il Terminale, espressa in metri cubi e in GJ, per ciascuno Slot di Discarica;
 - iii. l'identità, la stazza, la capacità di caricazione lorda e la lunghezza della Nave Metaniera da utilizzarsi per ciascuno Slot di Discarica; e
 - iv. il porto di caricazione del GNL per ciascuno Slot di Discarica;
 - v. **L'Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto in favore dei quali intende cui ripartire in tutto o parte le quantità di Gas di competenza.**

La Capacità Sottoscritta nel Mese *M* rispetto alla quale l'Utente interessato non abbia presentato per iscritto al Gestore entro le ore 17:00 del sedicesimo (16) Giorno del Mese *M-2* le proprie preferenze rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica sarà considerata come Capacità Rilasciata come se tale Utente avesse comunicato il 20° (ventesimo) Giorno del Mese *M-2* una Dichiarazione di Rilascio al Gestore ai sensi dell'articolo 2.6 del capitolo II.

b) Le richieste degli Utenti di scambio di Slots di Discarica con Slots non allocati devono pervenire in forma scritta mediante richiesta inviata al Gestore (i) se lo Slot non allocato si trova nelle due prime settimane del mese *M+1*, fra il 2° secondo giorno lavorativo e il 5° (quinto) giorno lavorativo del mese *M* e (ii) se lo Slot non allocato si trova nelle due ultime settimane del mese *M+1*, nel periodo fra il 2° secondo giorno lavorativo e il 16 (sedici) del Mese *M*.

3.3.2 Comunicazione da parte del Gestore dei Programmi Trimestrali

Entro il 21° (ventunesimo) Giorno di ciascun Mese, o il Giorno Lavorativo seguente qualora il 21 (ventuno) del Mese non sia un Giorno Lavorativo, il Gestore comunicherà a ciascun Utente della Capacità Esentata e a ciascun Utente della Capacità Regolata il relativo Programma Trimestrale, e aggiornerà il Sistema di Comunicazione Elettronico, indicando quali Slot di Discarica siano stati assegnati e quali non siano stati assegnati. Il Programma Trimestrale dovrà indicare, per ciascun Mese, il numero degli Slot di Discarica conferiti a ciascun Utente, insieme al volume di GNL atteso in Discarica, e la data di ciascuno Slot di Discarica programmato.

Nel definire ciascun Programma Trimestrale, il Gestore si adopererà al fine di programmare gli Slot di Discarica in modo equo, tenendo conto:

- (i) del Programma Trimestrale in corso;
- (ii) delle Preferenze per la Programmazione Trimestrale dell'Utente interessato; e
- (iii) dei criteri di cui ai seguenti punti (a) e (b) del presente articolo 3.3.2.

Qualora 2 (due) o più Utenti abbiano espresso preferenze inconciliabili rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica e tali Utenti non riescano a risolvere tale conflitto attraverso il reciproco e regolare scambio di informazioni tra il Gestore e tali Utenti, il Gestore programmerà gli Slot di Discarica in questione in base ai seguenti criteri:

- (a) nessuna modifica sarà apportata alla programmazione degli Slot di Discarica prevista dal Programma Trimestrale corrente; e
- (b) qualora il criterio di cui al punto (a) non sia applicabile, sarà data priorità all'Utente che usufruisca del Servizio per la maggiore quantità complessiva di GNL, espressa in metri cubi, con riferimento all'intera durata del relativo Contratto per la Capacità, purché tale Utente esprima preferenze per la programmazione dei propri Slot di Discarica in modo da consentire la programmazione di Slot di Discarica di altri Utenti della Capacità Esentata e della Capacità Regolata.

Fermo restando quanto previsto dalla Procedura per la Riconsegna del Gas, il Gestore includerà nel Programma Trimestrale una stima del Gas da Riconsegnare al relativo Utente e/o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente per la ripartizione del Gas di propria competenza ai sensi dell'art.10bis.6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla Delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas), durante i 3 (tre) Mesi successivi.

3.3.3 Natura vincolante dei Programmi Trimestrali

I Programmi Trimestrali predisposti ai sensi dell'articolo 3.3.2. del capitolo II, come eventualmente modificati di volta in volta ai sensi dell'articolo 3.6 del capitolo II, saranno vincolanti per il Gestore e, gli Utenti e gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente per la ripartizione del Gas di propria competenza ai sensi dell'art.10bis.6 della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla Delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas).

II.3.4 Programmazione dei Carichi Spot

Il Programma Spot sarà determinato di volta in volta dal Gestore e pubblicato in conformità all'articolo 2.3 (e) del capitolo II.

II.3.5 Programmazione e Gestione delle manutenzioni e verifiche.

L'obiettivo della programmazione e gestione delle manutenzioni e delle verifiche è quello di assicurare tutte quelle azioni necessarie per mantenere il funzionamento regolare ed il buono stato di conservazione degli impianti, dei servizi e delle attrezzature e di assicurare la disponibilità di risorse umane e materiali per realizzare tali azioni in modo adeguato ed efficiente.

Nel presente capitolo sono descritte le modalità con le quali il Gestore programma le manutenzioni e le verifiche, gestisce le parti di ricambio e comunica agli Utenti tramite il Sistema di Comunicazione Elettronico gli interventi di manutenzione e di verifiche sul Terminale.

3.5.1 Aspetti Generali.

- (i) La manutenzione delle apparecchiature del Terminale è una attività che il Gestore effettua con riferimento alla classificazione del livello di criticità di ciascun singola apparecchiatura;
- (ii) Tale attività viene descritta all'interno di un piano di manutenzione quinquennale (Piano di Manutenzione Quinquennale) che viene aggiornato con frequenza annuale e si avvale di tecniche e strumentazione per condurre attività di manutenzione preventiva, predittiva e correttiva allo scopo di garantire la massima sicurezza e funzionalità del Terminale;

- (iii) La disponibilità e l'approvvigionamento delle principali e più critiche parti di ricambio vengono garantite da un sistema di scorte tale da minimizzare ritardi nell'esecuzione della manutenzione programmata o di interventi non programmati ;
- (iv) Le apparecchiature principali sono state progettate in modo da essere rimosse dal servizio per effettuare le attività di manutenzione o sostituzione (essendo dotate di ridondanze) per evitare il fermo impianto ; durante la vita del terminale si prevedono comunque alcuni interventi e verifiche che richiederanno il fermo dell'impianto stesso.

Quando tali attività saranno necessarie, saranno incluse nell'aggiornamento annuale del Piano Quinquennale

3.5.2 Operazioni complementari all' intervento di manutenzione.

Quando tali interventi si rendono necessari e quando questi coinvolgono le apparecchiature e/o le linee di processo ed ausiliarie, al fine di garantire la sicurezza, si possono anche rendere necessarie operazioni quali lo svuotamento delle tubazioni e la loro bonifica e/o il fermo impianto.

Il riavviamento poi di sezioni dei sistemi di processo può implicare periodi prolungati di raffreddamento delle linee. La durata massima di tali interventi si stima dai 2 (due) ai 5 (cinque) giorni.

3.5.3 Impatti degli interventi sul Corrispettivo di Capacità

Con riferimento agli interventi in oggetto, il Gestore provvederà a programmare un numero massimo di giorni di manutenzione dell'impianto pari a 70 (settanta) per ciascun quinquennio (giorni equivalenti a Capacità del Terminale intera), calcolato a partire dall'Anno Termico 2010 – 2011, con un massimo di giorni programmabili per ciascun Anno Termico del quinquennio pari a 30 (trenta) (giorni equivalenti a Capacità del Terminale intera): tali valori includono le operazioni complementari di cui al precedente paragrafo 3.5.2.

Al superamento dei limiti indicati, gli Utenti della Capacità Regolata avranno diritto alla riduzione del Corrispettivo di Capacità in misura proporzionale alla riduzione effettiva dei quantitativi rigassificati.

3.5.4 Modalità di comunicazione agli Utenti e Coordinamento delle verifiche

Entro 90 (novanta) Giorni prima dell'inizio di ciascun Anno, il Gestore discuterà con tutti gli Utenti il programma di manutenzione e/o di ispezioni previsto per il Terminale al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo di qualsiasi eventuale fermo impianto sulla Discarica di GNL o di qualsiasi eventuale riduzione nella Riconsegna del Gas. Il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo per non programmare attività di manutenzione e/o ispezioni durante il periodo di tempo che inizia il 15 (quindici) ottobre di ogni Anno e termina il 31 (trentuno) marzo dell'Anno seguente.

II.3.6 Modifiche ai programmi

Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento richiedere delle modifiche al relativo Programma Annuale, Programma Trimestrale o Programma Spot, a seconda dei casi. Qualora una delle Parti presenti tale richiesta:

- (i) il Gestore attuerà le modifiche richieste soltanto qualora il Gestore stesso raggiunga un accordo con tutti gli Utenti interessati da tali modifiche; e
- (ii) ciascuna Parte compirà ogni ragionevole sforzo al fine di raggiungere un accordo circa le modifiche richieste ai sensi e per gli effetti del precedente punto (i).

II.3.7 Indisponibilità degli Slot di Discarica

3.7.1 Ferma restando la responsabilità del Gestore ai sensi dell'articolo 14.1 del capitolo III, le seguenti disposizioni si applicheranno con riferimento a qualsiasi periodo durante il quale uno o più Slot di Discarica programmati divengano indisponibili o, secondo il ragionevole giudizio del Gestore, è probabile che divengano indisponibili per qualsiasi ragione (il **"Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica"**):

- (a) il Gestore informerà prontamente tutti gli Utenti interessati dell'esistenza di un Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica, e nella relativa comunicazione preciserà:
 - (i) data e ora in cui sia iniziato, o si ritiene che possa iniziare, tale Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica, e data e ora in cui si ritiene che quest'ultimo terminerà;
 - (ii) una descrizione dettagliata delle cause per cui si è verificato o si ritiene che possa verificarsi tale Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica; e
 - (iii) il programma che il Gestore intende attuare per riprendere la normale prestazione del Servizio nei confronti di tutti gli Utenti,

restando inteso che le informazioni da fornirsi a ciascun Utente interessato ai sensi del presente punto (a) potranno essere incluse in qualsiasi comunicazione che il Gestore sia tenuto ad inviare a tale Utente ai sensi dell'articolo 7.4 del capitolo III;

- (b) il Gestore comunicherà prontamente a tutti gli Utenti interessati: (i) qualsiasi aggiornamento rispetto alle informazioni di cui al precedente punto (a); e (ii) il termine di tale Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica;
- (c) il Gestore e tutti gli Utenti interessati compiranno ogni ragionevole sforzo al fine di concordare una riprogrammazione degli Slot di Discarica che possa eliminare o ridurre nella massima misura possibile la cancellazione di Slot di Discarica durante tale Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica;
- (d) il Gestore determinerà l'eventuale numero di Slot di Discarica programmati durante il Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica rispetto ai quali, nonostante l'eventuale riprogrammazione degli Slot di Discarica di cui al precedente punto (c), il Gestore non potrà prestare il Servizio, e che pertanto dovranno essere cancellati;
- (e) il Gestore cancellerà tanti Slot di Discarica quanti ne sono stati determinati ai sensi del precedente punto (d), nel seguente ordine:
 - (i) Slot di Discarica di Utenti che abbiano trasmesso un Avviso di Prontezza successivamente alla fine del corrispondente Cannello di Accettazione;

- (ii) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Spot che non abbiano ancora trasmesso una comunicazione di partenza ai sensi dell'articolo 2.1 del capitolo IV;
- (iii) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Spot che abbiano trasmesso una comunicazione di partenza ai sensi dell'articolo 2.1 del capitolo IV ma non abbiano ancora trasmesso un Avviso di Prontezza;
- (iv) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Spot che abbiano trasmesso un Avviso di Prontezza;
- (v) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Regolata che non abbiano ancora trasmesso una comunicazione di partenza ai sensi dell'articolo 2.1 del capitolo IV;
- (vi) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Esentata che non abbiano ancora trasmesso una comunicazione di partenza ai sensi dell'articolo 2.1 del capitolo IV;
- (vii) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Regolata che abbiano trasmesso una comunicazione di partenza ai sensi dell'articolo 2.1 del capitolo IV ma non abbiano ancora trasmesso un Avviso di Prontezza;
- (viii) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Esentata che abbiano trasmesso una comunicazione di partenza ai sensi dell'articolo 2.1 del capitolo IV ma non abbiano ancora trasmesso un Avviso di Prontezza;
- (ix) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Regolata che abbiano trasmesso un Avviso di Prontezza;
- (x) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Esentata che abbiano trasmesso un Avviso di Prontezza.

Nell'applicare quanto disposto in ciascuno dei precedenti punti da (i) a (x), il Gestore cancellerà i relativi Slot di Discarica partendo dallo(dagli) Slot di Discarica dell'Utente il cui Contratto per la Capacità abbia per oggetto la minore quantità complessiva di GNL e procedendo in ordine crescente fino allo(agli) Slot di Discarica dell'Utente il cui Contratto per la Capacità abbia per oggetto la maggiore quantità complessiva di GNL; e

- (f) il Gestore comunicherà prontamente a ciascun Utente interessato l'eventuale riprogrammazione e/o cancellazione degli Slot di Discarica di tale Utente originariamente programmati per il Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica.

3.7.2 Al termine del Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica, il Gestore ripristinerà i Programmi Trimestrali di tutti gli Utenti, ad iniziare dal primo Slot di Discarica successivo alla fine di tale Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica.

3.7.3 Qualora una o più Navi Metaniere di un Utente:

- (a) in base a quanto programmato, avrebbero dovuto Scaricare durante il Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica, ma: (i) non sono state in grado di Scaricare; o (ii) hanno Scaricato durante uno Slot di Discarica riprogrammato ai sensi dell'articolo 3.7.1(c) del capitolo II; e

- (b) non possano Scaricare durante uno Slot di Discarica di tale Utente programmato entro 6 (sei) settimane dalla fine del Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica;

in tal caso:

- (c) tale Utente avrà diritto di cancellare uno Slot di Discarica per ognuna di tali Navi Metaniere mediante comunicazione da inviarsi al Gestore entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal termine del Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica; e
- (d) tale Utente non avrà alcun obbligo di qualsivoglia natura nei confronti del Gestore in relazione agli Slot di Discarica cancellati ai sensi del presente articolo 3.7.3, ivi compreso l'obbligo di pagare il relativo Corrispettivo di Capacità. Nonostante quanto sopra, tale Utente rimarrà obbligato a pagare il Corrispettivo di Rete applicabile con riferimento a tale Slot di Discarica, a meno che il Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica in questione sia stato causato da un'azione o omissione dolosa o gravemente colposa del Gestore o dei suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso (essendo inteso che in nessun caso l'Impresa di Trasporto sarà considerata un appaltatore o un terzo che agisce in nome o per conto del Gestore).

Il Gestore potrà conferire ad altri Utenti gli Slot di Discarica cancellati ai sensi del presente articolo 3.7.3.

CAPITOLO III - CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

III.1 I CONTRATTI DI RIGASSIFICAZIONE

Il Codice di Rigassificazione non costituisce né un'offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile, né una promessa al pubblico ai sensi dell'articolo 1989 del codice civile, ma un invito al pubblico a formulare offerte, che dovranno essere presentate ai sensi degli articoli 2.4.2 e 2.4.3 del capitolo II.

III.2 OGGETTO DEI CONTRATTI PER LA CAPACITÀ E OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

III.2.1 Oggetto dei Contratti per la Capacità

Ciascun Contratto per la Capacità ha per oggetto la prestazione del Servizio da parte del Gestore a favore dell'Utente a decorrere dalla data, per la durata, e per la parte di Capacità Sottoscritta indicata in tale Contratto per la Capacità, nonché il pagamento della relativa Tariffa per il Servizio di Rigassificazione e dei relativi Costi del Servizio di Riconsegna dovuti dall'Utente al Gestore, il tutto in conformità con le disposizioni di tale Contratto per la Capacità e fatto salvo quanto ivi previsto.

III.2.2 Obbligazioni delle Parti

2.2.1 In virtù di un Contratto per la Capacità, le Parti assumono le seguenti obbligazioni:

- (a) il Gestore presterà il Servizio a decorrere dalla data, per la durata e per la Capacità Sottoscritta indicate in tale Contratto per la Capacità il tutto in conformità con i termini e le condizioni ivi previste; e
- (b) l'Utente, a decorrere dalla data, per la durata e per la Capacità Sottoscritta indicate in tale Contratto per la Capacità dovrà:
 - (i) pagare il Corrispettivo di Capacità e il Corrispettivo di Rete (se e nella misura in cui quest'ultimo sia dovuto dal Gestore all'Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto);
 - (ii) con riferimento alle quantità di GNL che tale Utente (a sua esclusiva discrezione) abbia consegnato o abbia fatto consegnare al Punto di Consegna ai sensi di tale Contratto per la Capacità e rispetto alle quali sia stato prestato il Servizio: (a) accettare la Riconsegna del Gas o far sì che gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla Delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) accettino la Riconsegna del Gas all'Utente risultante dalle quantità di GNL consegnate, alla portata alla quale tale Gas dovrà essere Riconsegnato ai sensi del Contratto per la Capacità; e (b) pagare i relativi Corrispettivo Variabile e Corrispettivo Variabile di Trasporto.

fatto salvo, in ogni caso, quanto diversamente previsto dal presente articolo 2.2.

2.2.2 Qualora l'Utente, per qualsiasi ragione, non consegna o non faccia consegnare al Punto di Consegna qualsiasi quantità di GNL specificata nel relativo Contratto per la Capacità

l'Utente non avrà alcuna responsabilità di qualsiasi tipo in relazione a tale mancata consegna, ma rimarrà obbligato a pagare o a rimborsare al Gestore:

- (a) il relativo Corrispettivo di Capacità, salvi i casi in cui l'Utente sia liberato da tale obbligazione ai sensi del presente articolo 2.2 e/o di qualsiasi altra disposizione di tale Contratto per la Capacità;
- (b) il relativo Corrispettivo di Rete, se e nella misura in cui questo sia dovuto dal Gestore all'Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto e non altrimenti recuperato dal Gestore (ivi incluso l'eventuale recupero tramite la riallocazione della relativa capacità di trasporto a qualunque soggetto diverso da tale Utente) e, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2.2.5 del capitolo III;
- (c) ogni altro relativo costo e/o spesa sostenuto dal Gestore e a questo addebitato dall'Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto che non sia causato da dolo o colpa grave del Gestore nella gestione del Contratto di Trasporto; e
- (d) i corrispettivi di scostamento dovuti al Gestore in conformità e subordinatamente a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 8.11 o 8.12 del capitolo III, a seconda dei casi.

2.2.3 Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2.2.4 del capitolo III, il Corrispettivo di Capacità dovuto dall'Utente sarà ridotto secondo quanto previsto dall'articolo 8.1.1 (a)(iii)(aa) del capitolo III, nel caso in cui il Gestore non presti, o non sarebbe stato in grado di prestare, in tutto o in parte, il Servizio a tale Utente in conformità con le disposizioni del relativo Contratto per la Capacità.

2.2.4 Nel caso in cui si verifichi una circostanza od un evento (incluso un Evento di Forza Maggiore) che abbia l'effetto di rendere impossibile e/o illecito, in tutto od in parte:

- (a) la produzione, il trasporto e/o la consegna al Punto di Consegna di GNL ai sensi di qualsiasi contratto o accordo stipulato tra un Utente ed il(i) suo(i) fornitore(i), trasportatore(i), o Armatore(i); e/o
- (b) la Discarica di GNL al Punto di Consegna o la Riconsegna del Gas al Punto di Riconsegna, a causa di una riduzione, interruzione o indisponibilità della Rete (ivi inclusi i casi in cui ciò sia dovuto ad un ritardo o ad altro inadempimento dell'Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto o alla manutenzione della Rete),

l'Utente rimarrà obbligato a pagare il relativo Corrispettivo di Capacità e Corrispettivo di Rete, come se tale circostanza o evento non si fosse verificato.

Resta inteso che le precedenti disposizioni del presente articolo 2.2.4 non si applicano al pagamento del Corrispettivo per la Capacità:

- (i) con riferimento a qualsiasi circostanza o evento che sia causato da un'azione o un'omissione del Gestore o di un suo dipendente, appaltatore, agente o qualsiasi altro terzo che agisca in suo nome o per suo conto (essendo inteso che in nessun caso l'Impresa di Trasporto potrà essere considerata un appaltatore o un terzo che agisce in nome o per conto del Gestore); e

- (ii) qualora il Gestore non sarebbe stato in grado di prestare, in tutto od in parte, il Servizio di Rigassificazione all'Utente in conformità con le disposizioni del relativo Contratto per la Capacità anche se tale circostanza o evento non si fosse verificato.

2.2.5 Resta inteso che l'ammontare del Corrispettivo di Rete dovuto dall'Utente ai sensi dell'articolo 8.1.1 (e) del capitolo III dovrà essere ridotto solo se, e nella misura in cui, il Gestore non abbia prestato, o non sarebbe stato in grado di prestare, in tutto o in parte, il Servizio a tale Utente a causa di una azione od omissione dolosa o gravemente colposa del Gestore o dei suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso (resta inteso che in nessun caso l'Impresa di Trasporto sarà considerata un appaltatore o un terzo che agisce in nome o per conto del Gestore”).

III.2.3 Requisiti per il Servizio

Salvo che il Gestore abbia rinunciato o differito la necessità per un Utente di ottemperare ad uno o più dei seguenti requisiti (nella misura in cui tale rinuncia o differimento sia consentito dalla Normativa applicabile), ciascun Utente dovrà soddisfare e mantenere i seguenti requisiti (i “**Requisiti per il Servizio**”):

- (a) l'Utente è parte di un contratto di compravendita non soggetto a condizioni per le quantità di GNL oggetto del Contratto per la Capacità;
- (b) a partire dalla data di inizio del Servizio, l'Utente (i) è parte di un contratto di trasporto per il trasporto a valle del Punto di Riconsegna delle quantità di Gas oggetto del Contratto per la Capacità, o (ii) nel caso in cui tale Utente non ~~intenda diventare un “Utente” della Rete, l'Utente certifi che di aver ottenuto da un “Utente” della Rete un impegno irrevocabile ai sensi del quale quest'ultimo agirà come “Compensatore” per i potenziali squilibri giornalieri per l'intera durata del relativo Contratto per la Capacità e, in entrambi i casi, l'Utente è stato abilitato ad operare al Punto di Scambio Virtuale;~~ è parte di un contratto di trasporto per il trasporto a valle del Punto di Riconsegna delle quantità di Gas oggetto del Contratto per la Capacità, indica uno o più Utenti del Servizio di Trasporto e certifica di aver ottenuto da questi ultimi un impegno irrevocabile di ritiro del relativo Gas ai sensi del quale agiscono in qualità di “Compensatori” all'Impresa di Trasporto ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'articolo 10bis della Delibera AEEG n. 167/05 come modificata dalla Delibera AEEG n. 297/12;
- (c) l'Utente è parte di un contratto per il trasporto al Punto di Consegna delle quantità di GNL oggetto del Contratto per la Capacità e, a partire dalla data di inizio del Servizio, le relative Nave/i Metaniera/e, equipaggio/i e comandante/i rispettano il Regolamento del Terminale, i Regolamenti Marittimi, il Cargo Handling Manual e la Procedura di Verifica della Nave Metaniera;
- (d) l'Utente è adempiente alle disposizioni dell'articolo 10 del capitolo III;
- (e) l'Utente è adempiente alle disposizioni dell'articolo 11.2 del capitolo III;
- (f) qualora una qualsiasi quantità di GNL oggetto di un Contratto per la Capacità debba essere importata da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, l'Utente ha ottenuto l'autorizzazione del MSE all'importazione di tale quantità di GNL, ai sensi del decreto del MICA del 27 marzo 2001 o, qualora tale Utente abbia stipulato un contratto di importazione di GNL di durata inferiore ad 1 (un) anno, l'Utente ha la

disponibilità di stoccaggio strategico ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera (d), del Decreto Legislativo, se e nella misura in cui tale disponibilità sia richiesta ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo;

- (g) l'Utente è in possesso di ogni altra concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta e permesso necessari allo svolgimento di tutte le attività relative, connesse e accessorie al Contratto per la Capacità;
- (h) l'Utente è adempiente alle proprie obbligazioni ai sensi dei contratti stipulati con terzi che si riferiscano o siano collegati a quanto previsto alle lettere (a) (b), (c), (d) ed (e) che precedono e tiene indenne e manlevato il Gestore dall'eventuale inadempimento degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla Delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) che possano avere conseguenze dirette o indirette sulla corretta esecuzione del Contratto per la Capacità;
- (i) l'Utente soddisfa i requisiti necessari affinché gli venga riconosciuta la priorità stabilita ai sensi del paragrafo (iii) dell'articolo 2.4.2 (a) del capitolo II, così come indicato nella propria Richiesta di Accesso; e
- (j) l'Utente ha fornito al Gestore l'autorizzazione a presentare richieste di transazioni al Sistema ~~Punto di Scambio Virtuale~~ che comportano l'automatica accettazione da parte dell'Utente e/o degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n.297/2012/R/Gas), in conformità alle disposizioni applicabili nel codice di rete di Snam Rete Gas ~~per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale~~ pubblicate da Snam Rete Gas o da qualsiasi altro soggetto che gestisce il ~~Punto di Scambio Virtuale~~, nonché qualsiasi altro documento a tal fine richiesto da Snam Rete Gas o da ~~tale~~ altro soggetto, essendo inteso che l'autorizzazione e gli altri documenti dovranno essere forniti dall'Utente, e/o dagli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla Delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas), in tempo utile al fine di consentire al Gestore di trasmetterli a Snam Rete Gas o a ~~tale~~ altro soggetto prima dell'inizio del Servizio.

Qualora un Utente cessi di soddisfare o mantenere uno o più Requisiti per il Servizio durante il periodo di validità del relativo Contratto per la Capacità, ~~tale~~ o gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n.167/05 (come modificato dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) cessino di soddisfare o mantenere uno o più requisiti per l'accesso al servizio di trasporto, l'Utente dovrà: (i) informare il Gestore entro i 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla conoscenza di tale circostanza; e (ii) compiere ragionevoli sforzi per tornare a soddisfare prontamente i Requisiti per il Servizio non soddisfatti o mantenuti e, a seconda del caso, prendere ogni misura per far sì che l'Utente del Servizio di Trasporto compia ragionevoli sforzi per tornare a soddisfare prontamente i requisiti per il servizio di trasporto non soddisfatti o mantenuti.

III.2.4 Dichiarazioni e garanzie dell'Utente

- 2.4.1 Ciascun Utente dichiara e garantisce al Gestore che le affermazioni di seguito riportate (le "Dichiarazioni") sono veritiere e corrette alla data della stipula del Contratto per la Capacità:

- (a) l'Utente è una società debitamente costituita e validamente esistente ai sensi del diritto del Paese in cui è costituita;
- (b) l'Utente ha i poteri e la capacità necessari per la stipula del Contratto per la Capacità, l'esercizio dei diritti e l'assunzione delle obbligazioni derivanti dallo stesso Contratto per la Capacità;
- (c) qualora l'Utente sia una società costituita ai sensi della legge italiana, la Richiesta di Accesso sia stata sottoscritta da rappresentanti di tale Utente debitamente autorizzati a sottoscriverla in nome o per conto di tale società. Resta inteso che in caso di rappresentanti negoziali tali rappresentanti sono autorizzati ad approvare specificatamente per iscritto le clausole vessatorie ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile e, in particolare, la clausola che deroga la competenza territoriale di cui all'articolo 4.2 del capitolo I del presente Codice di Rigassificazione, la quale prevede che *"tutte le controversie derivanti da, o connesse a, un Contratto per la Capacità fra il Gestore e l'Utente che sia Parte di tale Contratto per la Capacità e/o connesse al Codice di Rigassificazione, diverse dalle Controversie Tecniche di cui all'articolo 4.3 del capitolo I, saranno soggette alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del foro di Milano"*;
- (d) L'Utente si è attivato tempestivamente al fine di essere abilitato ad operare al **Sistema Punto di Scambio Virtuale**, a meno che non sia già stato abilitato alla data della Richiesta di Accesso, e ha provveduto a sottoscrivere debitamente, e a fornire tempestivamente al Gestore, la documentazione richiesta da Snam Rete Gas o da qualsiasi altro soggetto che gestisce il **Sistema Punto di Scambio Virtuale** affinché il Gestore sia autorizzato ad operare al **Sistema Punto di Scambio Virtuale** presentando richieste per transazioni che comportano l'automatica accettazione da parte degli Utenti e/o degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas);
- (e) non sussiste alcuna azione o procedimento legale in corso o che, a conoscenza dell'Utente, sia minacciato contro o riguardi l'Utente, che potrebbe pregiudicare significativamente la capacità dell'Utente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto per la Capacità; e
- (f) la stipula e l'adempimento del Contratto per la Capacità da parte dell'Utente non viola: (i) la Normativa applicabile o altra legge, regolamento, provvedimento amministrativo o giudiziale, o analogo provvedimento, che si applichi a tale Utente; o (ii) ogni altro contratto di cui l'Utente sia parte, o determini un inadempimento di tale altro contratto.

2.4.2 Ciascun Utente si impegna a fare in modo che le Dichiarazioni di cui agli articoli 2.4.1(a) e 2.4.1(b) del capitolo III rimangano veritiere e corrette fino: (i) alla scadenza del Contratto per la Capacità; o, se precedente, (ii) alla data in cui il Contratto per la Capacità sia risolto o altrimenti sciolto o divenuto inefficace per qualsiasi causa, ivi incluso il recesso di una delle Parti. Qualora una delle Dichiarazioni di cui agli articoli 2.4.1(a) e 2.4.1(b) del capitolo III non sia più veritiera e corretta prima del verificarsi del primo tra gli eventi di cui ai punti (i) e (ii), l'Utente dovrà comunicarlo al Gestore entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal momento in cui ne venga a conoscenza.

2.4.3 In deroga a qualsiasi disposizione contraria prevista nel Codice di Rigassificazione, in nessun caso l'Utente sarà considerato inadempiente rispetto all'obbligazione prevista dall'articolo 2.4.2 del capitolo III in conseguenza dell'assoggettamento di tale Utente ad una

procedura concorsuale diversa da: (i) le procedure concorsuali di cui all'Allegato B del Regolamento del Consiglio Europeo del 29 maggio 2000, n. 1346/2000; e/o (ii) le procedure concorsuali previste dalla legislazione di un paese non indicato nel medesimo Allegato B, che abbiano come finalità la liquidazione della società assoggettata alla relativa procedura.

III.2.5 Diligenza del Gestore

Il Gestore agirà sempre al fine di massimizzare la sicura ed efficiente operatività del Terminale. A tal fine, il Gestore agirà sempre: (a) nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Rigassificazione; (b) nel rispetto di quanto previsto dal Contratto di Trasporto; e (c) come un Operatore Ragionevole e Prudente.

III.2.6 Diligenza dell'Utente

Ciascun Utente adempirà sempre, e farà in modo che ciascun Armatore che agisca in nome o per conto di tale Utente, ciascun soggetto che fornisca GNL a tale Utente o per suo conto, e qualsiasi Armatore che agisca per conto di tale fornitore di GNL, nonché i dipendenti, appaltatori, agenti e qualsiasi altro terzo che agiscano per conto di ciascuno di tali soggetti adempiano sempre alle obbligazioni di tale Utente ai sensi del Contratto per la Capacità di cui quest'ultimo è Parte: (a) nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Rigassificazione; e (b) come un Operatore Ragionevole e Prudente.

III.2.7 Rifiuto di modifiche nella prestazione del Servizio

In deroga a quanto disposto dall'articolo 1661 del codice civile, ma ferme restando le disposizioni di cui al presente Codice di Rigassificazione, il Gestore avrà il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di modifica nella prestazione del Servizio avanzata da qualsiasi Utente o Richiedente.

III.2.8 Prestazione del Servizio di Rigassificazione

Fermo il disposto degli articoli 5.1.5 e 6.1.8 del capitolo III, il Gestore presterà il Servizio di Rigassificazione in relazione alla quantità complessiva di GNL Scaricato Netto Aggiustato consegnato in un dato periodo da o per conto di qualsiasi Utente e avrà l'obbligo di rendere disponibile al Punto di Ingresso di Cavarzere una quantità di Gas contenente una quantità di energia pari a quella di tale quantità complessiva di GNL Scaricato Netto Aggiustato meno i Consumi e Perdite.

III.2.9 Prestazione del Servizio di Riconsegna

- 2.9.1 Ogni Utente dà atto che il Gestore ha concluso il Contratto di Trasporto, come richiesto dagli articoli 3 e 6 della Delibera AEEG n. 168 del 31 luglio 2006 al fine di effettuare il Servizio di Riconsegna all'Utente, e/o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificato dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas).
- 2.9.2 Alla luce di quanto sopra, ogni Utente (i) dichiara di aver esaminato i Codici di Rete delle relative Imprese di Trasporto e il modello di Contratto di Trasporto; (ii) approva la sottoscrizione del/i Contratto/i di Trasporto da parte del Gestore per suo-(loro) conto, e la specifica approvazione per iscritto da parte del Gestore ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile delle clausole vessatorie contenute nel Contratto di Trasporto e, in particolare, la previsione che deroga la competenza territoriale di cui all'articolo 5.2.2 del capitolo 19 del

codice di rete di Snam Rete Gas e 18.6.2.2 del codice di rete di Edison Stoccaggio Infrastrutture Trasporto Gas SpA, le quali clausole prevedono entrambe la competenza esclusiva del Tribunale di Milano, e l'esecuzione di tutte le attività relative eventualmente poste in essere dal Gestore prima della sottoscrizione del Contratto per la Capacità; e (iii) autorizza irrevocabilmente il Gestore ad eseguire per suo conto tutte le ulteriori attività necessarie o opportune per dare esecuzione al Contratto di Trasporto e per prestare il Servizio di Riconsegna all'Utente, e/o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificato dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas).

- 2.9.3 Il Gestore non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti con riferimento all'adempimento da parte dell'Impresa di Trasporto alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Trasporto. Conseguentemente, il Gestore non sarà responsabile per alcun costo, perdita, danno, pretesa e/o spesa di qualsiasi tipo sofferti o sostenuti dagli Utenti a causa di qualunque atto od omissione dell'Impresa di Trasporto che non sia causato da dolo o colpa grave del Gestore nella gestione del Contratto di Trasporto.

III.3 DIRITTO DI RECESSO

III.3.1 Recesso degli Utenti

- 3.1.1 Ciascun Utente avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto per la Capacità di cui è Parte, anche qualora sia iniziata la prestazione del Servizio, dando un preavviso di 60 (sessanta) Giorni al Gestore mediante comunicazione scritta. Tale recesso sarà efficace decorso il termine di preavviso, restando in ogni caso inteso che tale recesso sarà soggetto all'articolo 3.2 del capitolo III e non pregiudicherà i diritti e gli obblighi delle Parti sorti in relazione al Servizio prestato prima della, o che il Gestore stia prestando alla, data di efficacia di tale recesso.
- 3.1.2 Il diritto dell'Utente di recedere da un Contratto per la Capacità ai sensi del presente articolo 3.1 lascia impregiudicato il diritto dell'Utente di richiedere giudizialmente la risoluzione del Contratto per la Capacità ai sensi della legge italiana in caso di inadempimento da parte del Gestore alle proprie obbligazioni derivanti dal predetto Contratto per la Capacità.

III.3.2 Corrispettivo per il recesso

- 3.2.1 Fermo restando quanto previsto agli articoli 3.2.3 e 3.2.4 che seguono, qualora un Utente eserciti il proprio diritto di recedere da un Contratto per la Capacità del quale è Parte ai sensi del precedente articolo 3.1 del capitolo III, alla data di efficacia del recesso tale Utente corrisponderà al Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1671 del codice civile:
- (a) un importo pari al Valore Attuale Netto (alla data di efficacia del recesso) del Corrispettivo di Capacità totale che sarebbe stato dovuto da tale Utente, in assenza del recesso, a partire dalla data di efficacia del recesso e per tutto il periodo restante (e, quindi, fino alla data di scadenza di tale Contratto per la Capacità) calcolato con riferimento alla quantità complessiva di GNL corrispondente alla Capacità Sottoscritta rimanente in base al Contratto per la Capacità per tale periodo restante; aumentato di
- (b) per gli Utenti della Capacità Esentata, un importo pari al 20% (venti per cento) del Valore Attuale Netto (alla data di efficacia del recesso) del Corrispettivo Variabile totale che sarebbe stato dovuto da tale Utente della Capacità Esentata in assenza del recesso, calcolato

con riferimento alla quantità totale di GNL corrispondente alla Capacità Sottoscritta rimanente ai sensi di tale Contratto per la Capacità; aumentato di

(c) un importo pari al Valore Attuale Netto (alla data di efficacia del recesso) del Corrispettivo di Rete totale che sarebbe stato dovuto da tale Utente in assenza del recesso, a partire dalla data di efficacia del recesso e per tutto il periodo restante (e, quindi, fino alla data di scadenza di tale Contratto per la Capacità), calcolato con riferimento alla quantità totale rimanente di Gas che avrebbe dovuto essere Riconsegnata a tale Utente, durante il periodo restante di tale Contratto per la Capacità, al netto di ogni porzione di tale Corrispettivo di Rete che non è, e non sarà, dovuta all'Impresa di Trasporto a seguito di tale recesso.

- 3.2.2 Gli importi di cui ai punti (a), (b) e (c) che precedono saranno calcolati sulla base, rispettivamente, del *Cqs*, *Cna*, *CMg*, *CVL*, *CVLu* e Corrispettivo di Rete applicabili a tale Utente alla data di efficacia del recesso, senza tenere in considerazione eventuali aggiornamenti o variazioni del *Cqs*, *Cna*, *CMg*, *CVL*, *CVLu* o Corrispettivo di Rete che sarebbero intervenute o potute intervenire in qualsiasi momento nel corso del periodo restante di durata del Contratto per la Capacità. Le Parti riconoscono e concordano che gli importi previsti dal presente articolo 3.2 sono stati ragionevolmente determinati tenendo debito conto: (i) degli investimenti sostenuti dal Gestore per la costruzione del Terminale; (ii) delle obbligazioni che il Gestore ha assunto ai sensi del Contratto di Trasporto per conto e a beneficio dell'Utente; e (iii) dell'effetto concreto del recesso dell'Utente sul conseguimento degli interessi economici del Gestore.
- 3.2.3 Qualora la Capacità Sottoscritta che sia divenuta disponibile a seguito del recesso di un Utente ai sensi del precedente articolo 3.1 e in relazione alla quale tale Utente abbia eseguito pagamenti al Gestore ai sensi delle lettere (a) e (b) del precedente articolo 3.2.1 venga successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all'Utente originario gli importi scontati che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale Capacità Esentata e/o Capacità Regolata riallocata ai sensi delle lettere (a) e (b) del precedente articolo 3.2.1 non appena il Gestore avrà riallocato tale Capacità Esentata e/o Capacità Regolata al nuovo Utente.
- 3.2.4 Qualora la capacità di trasporto che sia divenuta disponibile a seguito del recesso di un Utente ai sensi del precedente articolo 3.1 e in relazione alla quale tale Utente abbia eseguito un pagamento al Gestore ai sensi della lettera (c) del precedente articolo 3.2.1 venga successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all'Utente originario gli importi scontati che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale capacità di trasporto riallocata non appena il Gestore avrà riallocato tale capacità di trasporto.

III.4 Proprietà del GNL

III. 4.1 Proprietà del GNL

Il Gestore non ha la proprietà del GNL consegnato al Punto di Consegna da o per conto di un Utente. L'Utente manleverà e terrà indenne il Gestore da qualsiasi costo, perdita, danno, pretesa e/o spesa di qualsiasi tipo sofferti o sostenuti dal Gestore a causa di privilegi, pegni, gravami e/o diritti rivendicati da terzi a qualsiasi titolo su tale GNL .

III 4.2 Assenza di trasferimento della proprietà del GNL o del Gas risultante

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.2 del capitolo III, la consegna del GNL al Punto di Consegna da o per conto dell'Utente non comporterà il trasferimento del diritto di

proprietà su tale GNL o sul Gas risultante in capo al Gestore, il quale custodirà il GNL o il Gas risultante fino al Punto di Ingresso di Cavarzere ai soli fini della prestazione del Servizio.

III. 4.3 Miscelazione del GNL e del Gas

Ciascun Utente autorizza il Gestore alla miscelazione del GNL consegnato al Terminale da o per conto di tale Utente con il GNL di altri Utenti nei serbatoi di stoccaggio del Terminale e alla miscelazione del Gas risultante prima del Punto di Riconsegna.

III.5 QUANTITÀ E QUALITÀ DEL GNL

5.1.1 Quantità e qualità del GNL al porto di caricazione

Al fine di facilitare la Discarica, ciascun Utente, non appena ragionevolmente possibile dopo ogni caricazione di una partita di GNL da Scaricare, e in ogni caso almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'invio del relativo Avviso di Prontezza, fornirà al Gestore un certificato contenente le quantità, il Potere Calorifico Superiore, l'analisi di composizione molecolare, l'Indice di Wobbe, la temperatura e la pressione di carico del GNL da Scaricare.

5.1.2 Qualità del GNL al Punto di Consegna

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo 5, la qualità del GNL consegnato al Gestore da o per conto dell'Utente al Punto di Consegna dovrà soddisfare le Specifiche di Qualità del GNL.

In deroga a quanto sopra, qualora il Potere Calorifico Superiore del GNL da Scaricare da parte di qualsiasi Utente sia superiore ai limiti riportati nelle Specifiche di Qualità del GNL a causa del *Boil-off* verificatosi durante un ritardo nella Discarica di una Nave Metaniera che superi le 48 (quarantotto) ore dalla presentazione dell'Avviso di Prontezza entro il Cancellone di Accettazione ai sensi dell'articolo 2.5 del capitolo IV, ritardo che sia dovuto a ragioni diverse da quelle specificate nell'articolo 3.8.1 del capitolo IV, ai fini del Codice di Rigassificazione tale GNL sarà considerato, per ciò che concerne il Potere Calorifico Superiore, conforme alle Specifiche di Qualità del GNL. In particolare, senza alcuna limitazione per la generalità di quanto precede: (i) il Gestore si adopererà per accettare e Scaricare tale GNL, restando inteso che l'articolo 5.1.5 del capitolo III non si applicherà in relazione alla Discarica di tale GNL e (ii) nel caso in cui il Gestore non sia in grado di accettare e Scaricare tale GNL, il Gestore dovrà manlevare e tenere indenne l'Utente da qualunque costo e/o spesa direttamente sostenuta da tale Utente a seguito della incapacità del Gestore stesso ad accettare e Scaricare il GNL.

5.1.3 Determinazione di quantità e qualità del GNL al Punto di Consegna

La quantità e la qualità del GNL consegnato da o per conto dell'Utente al Gestore presso il Punto di Consegna saranno determinate come segue:

- (a) tabelle di calibrazione delle Navi Metaniere: l'Utente fornirà al Gestore una copia certificata delle tabelle di calibrazione per ciascun serbatoio di ciascuna Nave Metaniera, come precisato nell'Allegato (j);
- (b) misurazione dei livelli e calcolo dei volumi di GNL: la quantità di GNL Scaricato sarà determinata misurando i livelli del GNL nei serbatoi della Nave Metaniera immediatamente prima e dopo la Discarica al netto degli eventuali quantitativi di Boil-off utilizzati dalla Nave Metaniera durante la fase di Discarica come combustibile in applicazione della direttiva 2005/33/CE. La misurazione dei livelli

del liquido nei serbatoi della Nave Metaniera, la misurazione della temperatura del liquido, della temperatura del vapore, della pressione del vapore in ciascun serbatoio, degli eventuali quantitativi di Boil-off utilizzati dalla Nave Metaniera e dell'assetto e dello sbandamento della Nave Metaniera saranno eseguite o fatte eseguire dall'Utente prima e dopo la Discarica. Il Gestore avrà il diritto di assistere e controllare tali misurazioni e calcoli. Copie della documentazione attestante le misurazioni dei livelli e i calcoli dei volumi dovranno essere fornite al Gestore e, in assenza di errore manifesto, si considereranno definitive. I dispositivi di misura saranno scelti ed i calcoli saranno effettuati in conformità con l'Allegato (j);

- (c) campioni per l'analisi qualitativa: il Gestore dovrà ottenere campioni rappresentativi del GNL, così come previsto nell'Allegato (j), ed un campione sarà consegnato al relativo Utente;
- (d) analisi qualitativa: i campioni di cui al precedente punto (c) saranno analizzati dal Gestore ai sensi dell'Allegato (j) al fine di stabilire la frazione molecolare degli idrocarburi e degli altri componenti del campione;
- (e) procedure operative: l'Utente, senza costi aggiuntivi per il Gestore, avrà il diritto a che tutte le misurazioni dei livelli, i calcoli dei volumi e le analisi eseguite ai sensi dei precedenti punti (b), (c) e (d) si svolgano alla presenza di un controllore indipendente, approvato dal Gestore, e siano verificate dal medesimo controllore indipendente. Il Gestore pubblicherà e manterrà sul Sistema di Comunicazione Elettronico una lista dei controllori indipendenti approvati. A tal fine, il Gestore fornirà all'Utente la tempistica per le analisi di cui al precedente punto (d). Qualora il controllore indipendente non sia presente al momento delle misurazioni dei livelli, dei calcoli dei volumi e delle analisi, tali operazioni e calcoli saranno comunque eseguiti senza ritardo. L'esito delle verifiche effettuate dal controllore indipendente sarà prontamente messo a disposizione del Gestore.

Tutta la documentazione relativa alle misurazioni dei livelli, al calcolo dei volumi, alle analisi e ai relativi risultati saranno conservati dal Gestore e rimarranno a disposizione dell'Utente per un periodo non inferiore ai 3 (tre) anni dal completamento di tali operazioni;

- (f) quantità di energia del GNL: il GNL Scaricato Netto dovrà essere calcolato dal Gestore in conformità alla procedura indicata nell'Allegato (j) e potrà essere verificata dal controllore indipendente nominato ai sensi del precedente punto (e);
- (g) quantità di energia del GNL che tiene conto dell'incertezza di misura: il GNL Scaricato Netto Aggiustato dovrà essere calcolato moltiplicando il GNL Scaricato Netto per il fattore (1-FCI) definito all'articolo 6.3 del paragrafo III del capitolo 3.
- (h) verifica del sistema di misurazione dei serbatoi: l'Utente dovrà fornire al Gestore copia di un attestato di precisione, certificato da un ente indipendente, relativo a tutti i dispositivi di misurazione del carico a bordo della Nave Metaniera, che sia stato emesso da non più di 5 (cinque) anni precedenti la data di inizio della Discarica;
- (i) verifica della precisione e correzione degli errori: le tolleranze ammesse per i dispositivi di misurazione sono quelle indicate nell'Allegato (j). L'imprecisione di tali dispositivi di misurazione oltre le tolleranze ammesse richiederà (x) la correzione delle registrazioni e dei calcoli effettuati in base a tali registrazioni nella misura necessaria a correggere tutti gli errori verificatisi durante il periodo in cui l'imprecisione di tale dispositivo abbia superato le tolleranze ammesse o, se non è

possibile definire tale periodo, il periodo convenzionalmente concordato dalle Parti; e (y) la taratura dei dispositivi in questione. Qualora il periodo indicato al precedente punto (x) non sia concordato tra le Parti, la relativa correzione sarà effettuata per ogni Discarica di GNL eseguita nel corso dell'ultima metà del periodo che intercorre tra la data della più recente taratura del dispositivo impreciso e la data in cui è stata rilevata l'imprecisione.

5.1.4 Discarica di GNL Fuori Specifica

Qualora le caratteristiche qualitative del GNL da Scaricare comunicate o fatte comunicare dall'Utente al Gestore mediante comunicazione trasmessa ai sensi dell'articolo 2.1 del capitolo IV:

- (a) non soddisfino le Specifiche di Qualità del GNL, il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di accettare e Scaricare tale GNL Fuori Specifica. Resta inteso che qualora, pur avendo compiuto ogni ragionevole sforzo, il Gestore ragionevolmente ritenga di non essere in grado di prestare il Servizio, il Gestore potrà rifiutare tale GNL Fuori Specifica e darà istruzioni affinché la relativa Nave Metaniera non sia Scaricata mediante comunicazione all'Utente entro 12 (dodici) ore dal ricevimento della comunicazione di cui sopra; o
- (b) soddisfino le Specifiche di Qualità del GNL ma, alla Discarica e analisi del GNL presso il Terminale, tale GNL non soddisfi le Specifiche di Qualità del GNL, il Gestore: (i) ne darà immediata comunicazione all'Utente; e (ii) compirà ogni ragionevole sforzo al fine di accettare e continuare a Scaricare tale GNL Fuori Specifica. Qualora, pur avendo compiuto ogni ragionevole sforzo, il Gestore ragionevolmente ritenga di non essere in grado di prestare il Servizio, il Gestore potrà rifiutare tale GNL Fuori Specifica ed interrompere la Discarica con comunicazione all'Utente. L'Utente avrà inoltre il diritto di interrompere, in qualsiasi momento, la Discarica del GNL Fuori Specifica, mediante comunicazione al Gestore.

5.1.5 Responsabilità dell'Utente rispetto alla Discarica di GNL Fuori Specifica

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.1.2, secondo paragrafo, punto (i) del capitolo III, qualora sia Scaricato del GNL Fuori Specifica da o per conto di un Utente, con o senza l'accettazione da parte del Gestore, tale Utente manleverà e terrà indenne il Gestore dai costi e/o dalle spese direttamente sostenuti dal Gestore per:

- (a) ripristinare, riparare o sostituire qualsiasi parte del Terminale che risulti danneggiata in seguito alla Discarica di tale GNL Fuori Specifica; e
- (b) soddisfare o transigere legittime pretese di terzi contro il Gestore in seguito alla Discarica di tale GNL Fuori Specifica, a condizione che il Gestore, prima di soddisfare o transigere tali pretese, si consulti con l'Utente e tenga in debito conto eventuali commenti dell'Utente relativamente alla difesa da tali pretese.

Il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di ridurre al minimo i costi e le spese di cui al presente articolo 5.1.5. Fermo restando quanto espressamente previsto dal presente articolo 5.1.5, l'Utente non avrà nessun'altra responsabilità nei confronti del Gestore in relazione al GNL Fuori Specifica.

Nell'eventualità in cui il Gestore dovesse rifiutare quantitativi di GNL Fuori Specifica nelle circostanze di cui al presente articolo 5.1.5, l'Utente rimarrà comunque obbligato nei

confronti del Gestore al pagamento del Corrispettivo di Capacità e del Corrispettivo di Rete in relazione a tale GNL Fuori Specifica.

III.6 QUANTITÀ, QUALITÀ E PRESSIONE DEL GAS

III.6.1 Riconsegna del Gas

6.1.1 Messa a disposizione del Gas al Punto di Ingresso di Cavarzere

Ai sensi dell'articolo 2.2 del capitolo III, il Gestore si impegna a mettere a disposizione al Punto di Ingresso di Cavarzere, in conformità alla Procedura per la Riconsegna del Gas, Gas conforme alle Specifiche di Qualità del Gas.

6.1.2 Accettazione del Gas

Considerato che il Gas sarà immesso dal Gestore nella Rete al Punto di Ingresso di Cavarzere per conto degli Utenti, le Parti convengono che il Gas trasportato dal Gestore al Punto di Ingresso di Cavarzere si intenderà: (a) a tutti gli effetti di legge e del Codice di Rigassificazione accettato e in possesso dell'Utente, qualora il Gas sia stato accettato dall'Impresa di Trasporto; o (b) a tutti gli effetti di legge e del Codice di Rigassificazione rifiutato dall'Utente, qualora tale Gas sia stato rifiutato dall'Impresa di Trasporto. Ai fini del Codice di Rigassificazione, il Gas si intenderà accettato dall'Impresa di Trasporto qualora abbia attraversato il Punto di Ingresso di Cavarzere.

6.1.3 Procedura per la Riconsegna del Gas

Fermo quanto stabilito dall'articolo 6.1.8 del capitolo III, il Gestore dovrà Riconsegnare, e l'Utente dovrà accettare la Riconsegna del Gas, o far sì che gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificato dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) accettino la Riconsegna del Gas, in conformità alla Procedura per la Riconsegna del Gas e al Contratto di Trasporto e secondo quanto specificato nel relativo Contratto per la Capacità, del 100% (cento per cento) della quantità di Gas determinata ai sensi dell'articolo 2.8 del capitolo III.

6.1.4 Principi della Procedura per la Riconsegna del Gas

La Procedura per la Riconsegna del Gas si basa sui seguenti principi:

- (a) fatto salvo quanto previsto ai punti (i) e (j) che seguono, il Gestore dovrà Riconsegnare il Gas e ciascun Utente Continuativo dovrà accettare la Riconsegna del Gas, o far sì che l'Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificato dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) accettino la Riconsegna del Gas, ogni Giorno con un profilo quanto più regolare possibile nel corso del Mese, salvo il caso in cui gli Utenti in questione richiedano altrimenti in presenza di flessibilità operative nella Riconsegna;
- (b) i volumi Riconsegnati agli Utenti Continuativi o, qualora applicabile, all'Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) durante un Mese saranno basati su: (i) le scorte di GNL nei serbatoi del Terminale all'inizio del Mese; (ii) il livello minimo di GNL che deve essere mantenuto nei serbatoi del Terminale alla fine di quel Mese e (iii) i volumi di GNL

Scaricati dall'Utente Continuativo durante quel Mese, tenendo in considerazione le esigenze di manutenzione del Terminale e della Rete;

- (c) il Gestore dovrà Riconsegnare il Gas agli Utenti della Capacità Spot, e gli Utenti della Capacità Spot dovranno accettare la Riconsegna del Gas, o far sì che l'Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) accettino la Riconsegna del Gas, in conformità al Programma di Riconsegna Spot e per la durata del Periodo di Riconsegna Spot. Il Periodo di Riconsegna Spot inizierà durante il Giorno successivo al Giorno in cui la Discarica ha avuto inizio o in qualunque altro momento che il Gestore ritenga necessario da un punto di vista operativo;
- (d) il Gestore avrà il diritto di modificare il volume giornaliero del Gas Riconsegnato ad un Utente o, qualora applicabile, all'Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) qualora ciò sia necessario per gestire in modo efficace il volume di GNL nel Terminale, tenuto conto delle Discariche di GNL previste e dei flussi previsti di Riconsegna del Gas. Nell'esercitare tale facoltà, il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di limitare tali modificazioni.
- (e) Le modalità con le quali il Gestore aggiorna il volume giornaliero del Gas Riconsegnato sono definite nell'Allegato (k) del Codice di Rigassificazione nei paragrafi "Programma di Riconsegna Modificato" e "Programma di Riconsegna Spot Modificato";
- (f) in conformità alle previsioni del relativo Contratto per la Capacità, del Contratto di Trasporto e di ogni altra norma o disposizione applicabile pubblicata da Snam Rete Gas nel codice di rete ~~per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale~~, il Gestore comunicherà, tramite transazioni giornaliere o multi – giornaliere al ~~Punto di Scambio Virtuale Sistema~~, le quantità di Gas che saranno immesse su base giornaliera al Punto di Ingresso di Cavarzere per conto di ciascun Utente o, qualora applicabile, all'Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n.167/05 (come modificato dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) e informerà l'Utente o, qualora applicabile, l'Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati conformemente all'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificato dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) dei volumi di Gas Riconsegnati a tale Utente in ogni Giorno. In caso di rettifiche ai profili di Riconsegna degli Utenti o, qualora applicabile, all'Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificato dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) durante il corso di un Mese, incluso il caso in cui ciò sia dovuto ad un ritardo o un arrivo anticipato delle Navi Metaniere o ad una mancata consegna, il Gestore effettuerà transazioni al Sistema di cui alle ~~"Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale"~~ al fine di rispecchiare i Profili di Riconsegna Finali di tutti gli Utenti o Utenti del Servizio di Trasporto coinvolti ma non sarà obbligato ad effettuare transazioni, nelle rilevanti sessioni, al fine di rettificare il profilo giornaliero o infra giornaliero di Riconsegna di ciascun Utente coinvolto;
- (g) l'Utente sarà responsabile e terrà indenne il Gestore da qualsiasi costo, perdita, danno, pretesa e/o spesa di qualsiasi genere sostenuti dal Gestore e addebitati dall'Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto, a meno che tali costi,

perdite, danni, pretese e/o spese siano la conseguenza di una azione od omissione dolosa o gravemente colposa del Gestore medesimo;

- (h) nella misura in cui gli effettivi volumi Scaricati di GNL di qualsiasi Utente differiscano, per tempistiche e/o quantità, da quelli programmati per la Discarica ai sensi del più recente Programma Trimestrale, anche a causa di ritardi o anticipi delle Navi Metaniere, l'Utente subirà in primo luogo un aggiustamento della quantità di Gas oggetto di Riconsegna, e successivamente, ove ancora necessario dopo che la quantità di Gas oggetto di Riconsegna a tale Utente sia stata aggiustata nella maggiore misura possibile, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3.3(d) e 3.4(d) del capitolo IV, saranno aggiustate *pro quota* le quantità di Gas oggetto di Riconsegna agli altri Utenti, sulla base del volume di Gas da Riconsegnare a ciascun Utente per Giorno come comunicato ai sensi dell'articolo 6.1.4 (e) del capitolo III. Nel caso in cui l'Utente abbia indicato degli Utenti del Servizio di Trasporto conformemente all'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificato dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) le previsioni del presente comma si applicano *mutatis mutandis* a questi ultimi ;
- (i) in caso di riduzione della capacità del Gestore di Riconsegnare Gas che sia conseguenza di un'azione di un Utente, o di un inadempimento di un Utente alle proprie obbligazioni nascenti dal relativo Contratto per la Capacità, in primo luogo tale Utente subirà una riduzione della propria quantità di Gas oggetto di Riconsegna, e, se sarà ancora necessario dopo aver ridotto a zero (0) la quantità di Gas oggetto di Riconsegna a tale Utente, le quantità di Gas oggetto di Riconsegna a tutti gli altri Utenti saranno ridotte *pro quota* sulla base del volume di Gas oggetto di Riconsegna all'Utente per il Giorno, come comunicato ai sensi dell'articolo 6.1.4 (e) del capitolo III. In caso di riduzione della capacità del Gestore di Riconsegnare Gas per ragioni diverse da quelle sopra descritte, la quantità di Gas oggetto di Riconsegna sarà ridotta *pro quota* per tutti gli Utenti, sulla base del volume di Gas oggetto di Riconsegna all'Utente per il Giorno, come comunicato ai sensi dell'articolo 6.1.4 (e) del capitolo III. Nel caso in cui l'Utente abbia indicato degli Utenti del Servizio di Trasporto conformemente all'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificato dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) le previsioni del presente comma si applicano *mutatis mutandis* a questi ultimi;
- (j) qualora gli effettivi volumi Scaricati di GNL di qualsiasi Utente differiscano, per tempistiche e/o quantità, rispetto a quelli programmati per la Discarica ai sensi del più recente Programma Trimestrale, anche a causa di ritardi o anticipi delle Navi Metaniere o ad una mancata consegna, il Gestore non sarà responsabile di qualsiasi per alcun costo, perdita, danno, pretesa e/o spesa di qualunque tipo che siano sofferti o sostenuti dagli Utenti e dagli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificato dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas), o dai terzi, ivi inclusa qualunque pretesa avanzata dagli Utenti per penali addebitate dall'Impresa di Trasporto o dalle imprese di stoccaggio per rettifiche delle nomine di Gas, fatta eccezione per il caso in cui tali costi, perdite, danni, pretese e/o spese siano direttamente ascrivibili alla dolosa o gravemente colposa inadempienza del Gestore nell'operare nel tempo dovuto durante le sessioni di cui al Sistema le "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale" in conformità all'articolo 6.1.4 (f) del capitolo III.

6.1.5 Determinazione di quantità, qualità e pressione del Gas

- (a) La quantità, qualità e pressione del Gas oggetto di Riconsegna agli Utenti saranno stabilite in conformità alle procedure stabilite dall'Impresa di Trasporto per la Rete, che sono riportate nell'Allegato (h).
- (b) Su richiesta di un Utente, il Gestore consentirà a tale Utente di accedere:
 - (i) alla strumentazione di misurazione del Gas che sia di proprietà, operata e mantenuta dal Gestore, in orari ragionevoli e con una frequenza coerente con il programma di verifica ed ispezioni dell'Impresa di Trasporto ed esclusivamente a rischio e spese di tale Utente, ai fini di: ispezione, campionatura del Gas, presenza durante i *test* per determinare quantità, qualità e pressione del Gas Riconsegnato e durante la pulizia, l'installazione, la modifica, la riparazione, la verifica, la taratura o la rettifica di tale strumentazione per la misurazione; e
 - (ii) alle registrazioni e ai grafici relativi alla misurazione di quantità, qualità e pressione del Gas Riconsegnato, unitamente ai relativi calcoli.
- (c) Tutte le registrazioni delle misurazioni eseguite dal Gestore ai sensi del presente articolo 6.1.5 e i relativi risultati saranno conservati dal Gestore e resi disponibili al relativo Utente per un periodo non inferiore ad 1 (un) anno dopo il completamento o il calcolo di tali misurazioni e risultati. Tutte le registrazioni delle misurazioni eseguite dall'Impresa di Trasporto e i relativi risultati saranno conservati dall'Impresa di Trasporto e resi disponibili al relativo Utente così come previsto dal Contratto di Trasporto.
- (d) Le soglie di tolleranza ammesse per i dispositivi di misurazione di proprietà, operati e mantenuti dal Gestore sono quelle indicate nell'Allegato (j). L'imprecisione dei dispositivi di misurazione eccedente le soglie di tolleranza richiederà: (x) la correzione delle registrazioni e dei calcoli effettuati in base a tali registrazioni nella misura necessaria a correggere tutti gli errori verificatisi durante il periodo in cui l'imprecisione del dispositivo abbia superato le soglie di tolleranza, o, se non è possibile definire tale periodo, il periodo convenzionalmente concordato dalle Parti; e (y) la taratura dei dispositivi in questione. Qualora il periodo indicato al precedente punto (x) non sia concordato tra le Parti, la relativa correzione sarà effettuata in relazione al Gas Riconsegnato nel corso dell'ultima metà del periodo che intercorre tra la data della più recente taratura del dispositivo impreciso e la data in cui è stata rilevata l'imprecisione. Le soglie di tolleranza ammesse per i dispositivi di misurazione operati e controllati dall'Impresa di Trasporto sono quelle descritte nel Contratto di Trasporto.
- (e) Considerando che (x) il Gas verrà immesso nella Rete al Punto di Ingresso di Cavarzere dal Gestore per conto degli Utenti e (y) il Gestore avrà la possibilità di fare le ultime rettifiche ai Profili di Riconsegna di ciascun Utente durante il corso della terza (3^a) sessione prevista all'articolo 7 delle "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale", nel caso di inesattezze della strumentazione di misura del Gas che diano origine a congruagli del bilancio definitivo degli Utenti effettuati dall'Impresa di Trasporto dopo la chiusura della terza (3^a) sessione al Punto di Scambio Virtuale ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice di Rete rilevante, a meno che tali inesattezze siano dovute a dolo o colpa grave del Gestore, il Gestore non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti, o degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificato dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas), e sarà obbligato soltanto ad eseguire le attività

menzionate alla lettera (d) che precede e ad effettuare le necessarie rettifiche di fatturazione ai sensi dell'articolo 8.1.4 del capitolo III.

- (f) Tutta la strumentazione di misurazione del Gas impiegata presso il Terminale ai sensi del presente articolo 6.1.5 sarà di proprietà del Gestore che ne curerà il funzionamento e la manutenzione, a meno che non sia altrimenti richiesto o imposto dalla Normativa applicabile.
- (g) A intervalli regolari il Gestore effettuerà una stima degli incrementi o delle perdite associati all'incertezza delle misurazioni, che saranno imputati alle quantità di Gas e/o GNL di cui all'articolo 1.1(n) del capitolo II.

6.1.6 Gas Fuori Specifica

Qualora, per qualsiasi ragione, il Gestore renda disponibile Gas Fuori Specifica al Punto di Ingresso di Cavarzere per la Riconsegna ad un Utente:

- (a) il Gestore ne darà pronta comunicazione a tale Utente e all'Impresa di Trasporto; e
- (b) qualora qualsiasi quantità di Gas Fuori Specifica sia rifiutata dall'Impresa di Trasporto:
 - (i) il Corrispettivo di Capacità ed il Corrispettivo Variabile dovuti da tale Utente saranno ridotti ai sensi degli articoli 8.1.1(a)(iii)(bb) e 8.1.1(d) del capitolo III; e
 - (ii) il Corrispettivo di Rete dovuto da l'Utente ai sensi dell'articolo 8.1.1 (f) del capitolo III sarà ridotto se, e nella misura in cui, il Gas Fuori Specifica sia stato reso disponibile al Punto di Ingresso di Cavarzere a seguito di una azione od omissione dolosa o gravemente colposa del Gestore o dei suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso.

6.1.7 Limitazione di responsabilità per Gas Fuori Specifica

Salvi i casi di dolo o colpa grave del Gestore, le Parti concordano che i rimedi previsti, dall'articolo 6.1.6 (b)(i) del capitolo III costituiscono l'unica ed esclusiva responsabilità del Gestore rispetto al Gas Fuori Specifica..

Il Gestore non avrà alcuna responsabilità con riferimento al Gas che dovesse essere perduto a valle dal Punto di Ingresso di Cavarzere e l'Utente potrà fare ricorso soltanto a quei rimedi previsti dal contratto di trasporto stipulato da tale Utente e/o derivanti dal Contratto di Trasporto con un eventuale azione diretta dell'Utente contro l'Impresa di Trasporto..

III.6.2 Consumi e Perdite

- (a) Consumi e Perdite significa la quantità di GNL e/o di Gas utilizzato dal Gestore come combustibile e ad altri fini necessari per il funzionamento di base del Terminale e per la prestazione del Servizio di Rigassificazione, comprese le quantità di Gas normalmente perso: (i) attraverso le valvole nel Terminale durante la normale operatività; e (ii) durante la manutenzione del Terminale, ma esclusa la quantità di Gas e/o GNL specificata nell'articolo 1.1(i) del capitolo II.

- (b) A copertura dei Consumi e Perdite dovrà essere corrisposto dagli Utenti un corrispettivo in natura pari ad un valore percentuale del quantitativo di GNL Scaricato Netto Aggiustato, definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas nell'ambito del procedimento di verifica delle proposte tariffarie del Gestore e che verrà pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico del Gestore.
- (c) Ciascun Utente trasferirà al Gestore la proprietà di quella parte del proprio GNL necessaria per essere impiegata a copertura dei Consumi e Perdite, senza costi per il Gestore e nelle quantità stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell'articolo 6.2 (b) del Capitolo III.

III.6.3 Correzione dell'Incertezza di misura

- (a) Fattore di Correzione dell'Incertezza di misura.

Eccedenze e/o Cali Inventariali sono la risultanza delle incertezze della catena di misura dell'energia, espressa in BTU, dell'intero processo di Rigassificazione che si rileva dal bilancio di energia definito mensilmente dal Gestore come risultato di tutti i termini di bilancio (ingressi, uscite ed inventari).

Il Fattore di Correzione dell'Incertezza di misura corregge il calcolo della Quantità Scaricata in BTU per tener conto di eventuali Eccedenze e/o Cali Inventariali.

Il FCI viene calcolato dal Gestore per ogni Mese come segue :

$$FCI_m = \frac{E_m, C_m}{GNL_m} \cdot 100$$

Dove: E_m, C_m sono le Eccedenze e/o Cali Inventariali mensili a secondo dei casi, valutati in termini di energia (BTU)

GNL_m è l'energia totale scaricata ogni mese in BTU

m è il mese preso in considerazione

FCI_m assumerà segno negativo in presenza di Eccedenze, e segno positivo in presenza di Cali.

Con riferimento ad ogni singola Discarica effettuata nel corso di ogni Mese m , si applicherà un fattore "FCI" calcolato sulla base dei valori di FCI rilevati nel corso dei mesi precedenti al Mese $m-1$ ossia "m-2", "m-3" e "m-4".

Tale fattore "FCI" si applicherà al calcolo dell'energia associata a ogni Discarica nel Mese m come indicato all'articolo 3 del paragrafo VI dell'Allegato J.

Il Gestore pubblicherà sul Sistema di Comunicazione Elettronico entro il 25 (venticinque) di ogni mese, o il Giorno Lavorativo seguente se il 25 non è un Giorno Lavorativo, il fattore "FCI" applicabile per il calcolo del GNL Scaricato Netto Aggiustato del mese successivo.

- (b) Riconciliazione Annuale per Eccedenze e/o Cali Inventariali.

Per gli Utenti Continuativi e gli Utenti della Capacità Spot si effettuerà, almeno una volta per ogni Anno Termico e entro la fine del secondo Mese successivo all'Anno Termico di riferimento, una riconciliazione dei valori di Eccedenze e/o Cali Inventariali.

La Riconciliazione Annuale per Eccedenze e/o Cali Inventariali verrà effettuata comunicando a ciascun Utente la propria quotaparte del totale delle differenze tra il bilancio di energia al 30 settembre dell'Anno Termico -1 e il bilancio di energia al 30 settembre dell'Anno Termico di riferimento.

A seguito della Riconciliazione Annuale per Eccedenze e/o Cali Inventariali verranno aggiornati ove applicabile :

- i) le quantità di GNL disponibili nei serbatoi del Terminale per ciascun Utente a cui tale Riconciliazione si applica,
- ii) il Corrispettivo di Capacità e/o il Corrispettivo Variabile e/o il Saldo di Capacità di Make-up di cui al paragrafo 8.1.2 del Capitolo III, qualora siano calcolati utilizzando valori espressi in termini energetici.

III.7 FORZA MAGGIORE

III.7.1 Definizione di Forza Maggiore

Per Forza Maggiore si intende ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo della Parte che invoca tale Forza Maggiore, che non poteva essere evitato con l'ordinaria diligenza di un Operatore Ragionevole e Prudente ed a costi ragionevoli e che abbia l'effetto di rendere, in tutto o in parte, impossibile e/o illecito l'adempimento delle obbligazioni previste dal relativo Contratto per la Capacità a carico di tale Parte ("**Forza Maggiore**" o "**Evento di Forza Maggiore**").

III.7.2 Elenco degli Eventi di Forza Maggiore

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7.1 del capitolo III che precede, i seguenti eventi, tra l'altro, costituiscono Eventi di Forza Maggiore:

- (a) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, atti di terrorismo, rivolte, disordini, atti di sabotaggio, insurrezioni;
- (b) fenomeni naturali, esplosioni, incendi, inondazioni, avversità atmosferiche, fulmini, tempeste, tifoni, tornado, terremoti, frane, erosione del suolo, cedimenti, alluvioni, epidemie;
- (c) ogni modifica della Normativa applicabile o di altre leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi o giudiziari o provvedimenti analoghi applicabili o l'entrata in vigore di nuova Normativa applicabile o di altre leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi o giudiziari o provvedimenti analoghi applicabili, escluse leggi, regolamenti o provvedimenti in materia fiscale;
- (d) il diniego, la revoca, l'annullamento o il mancato rinnovo delle autorizzazioni, dei permessi, delle licenze e/o delle concessioni necessarie alla Parte Colpita per adempiere alle obbligazioni ad essa derivanti dal Contratto per la Capacità;
- (e) la perdita, il danneggiamento o il mancato funzionamento, in tutto o in parte, del Terminale o della Rete;

- (f) gli scioperi, serrate e ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva; e
- (g) qualsiasi condizione o situazione che presenti un imminente pericolo di perdita o danneggiamento di un bene o ponga in pericolo la vita o l'incolumità di una persona.

III.7.3 Esclusione della responsabilità in caso di Forza Maggiore

- 7.3.1 Qualora si verifichi un Evento di Forza Maggiore, la Parte colpita da tale Evento di Forza Maggiore (la “**Parte Colpita**”) non sarà responsabile per il mancato adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto per la Capacità di cui sia Parte ad eccezione: (i) dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute nei termini stabiliti; (ii) fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.2 del capitolo III, dell'obbligazione dell'Utente di pagare il Corrispettivo di Capacità, il Corrispettivo di Rete e ogni altro relativo costo e/o spesa addebitato dall'Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto; e (iii) delle obbligazioni previste dall'articolo 7.4 del capitolo III, fino a quando e nella misura in cui l'adempimento delle proprie obbligazioni sia reso impossibile e/o illecito da tale Evento di Forza Maggiore, e l'altra Parte non sarà parimenti responsabile del mancato adempimento delle proprie corrispondenti obbligazioni ai sensi del medesimo Contratto per la Capacità.
- 7.3.2 Qualora, a seguito di un Evento di Forza Maggiore che determini una riduzione del Corrispettivo di Capacità dovuto da un Utente ai sensi dell'articolo 2.2 del capitolo III, il Tempo di Stallia per una Nave Metaniera utilizzata da o per conto di tale Utente superi la durata complessiva di 48 (quarantotto) ore, tale Utente: (i) avrà il diritto, esercitabile a sua esclusiva discrezione, di interrompere la Discarica e/o di dirottare la Nave Metaniera, a condizione che questo possa essere fatto in sicurezza; e (ii) sarà liberato dall'obbligazione di effettuare il pagamento del Corrispettivo di Capacità in relazione alla quantità di GNL di cui era programmata la Discarica ma che non è stata Scaricata da tale Nave Metaniera.

III.7.4 Azioni da intraprendere in caso di Forza Maggiore

Qualora si verifichi un Evento di Forza Maggiore, la Parte Colpita dovrà:

- (a) darne prontamente comunicazione all'altra Parte, indicando:
 - (i) la data, l'ora ed il luogo ove l'Evento di Forza Maggiore invocato si è verificato;
 - (ii) una descrizione particolareggiata dell'Evento di Forza Maggiore invocato;
 - (iii) gli effetti dell'Evento di Forza Maggiore invocato;
 - (iv) il programma che la Parte Colpita intende attuare per porre rimedio all'Evento di Forza Maggiore e ripristinare il regolare adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del relativo Contratto per la Capacità,
- e, in aggiunta ai punti da (i) a (iv) che precedono, qualora la Parte Colpita sia il Gestore:
- (aa) la stima del periodo di tempo durante il quale la prestazione del Servizio sarà sospesa o ridotta a causa dell'Evento di Forza Maggiore;

- (bb) il Servizio che il Gestore, ragionevolmente, stima di non poter prestare o di poter prestare solo parzialmente durante il periodo stimato di durata dell'Evento di Forza Maggiore e dei suoi effetti; e
 - (cc) l'elenco degli Slot di Discarica di cui il Gestore, ragionevolmente, stima di poter disporre durante il periodo stimato di durata dell'Evento di Forza Maggiore e dei suoi effetti, stabilito in conformità con quanto previsto dall'articolo 3.7.1 del capitolo II;
- (b) al termine di ciascun periodo di 30 (trenta) Giorni consecutivi dalla data di invio della comunicazione di cui al punto (a) che precede, aggiornare i dati di cui allo stesso punto (a) comunicando all'altra Parte quanto segue:
 - (i) gli sviluppi della situazione;
 - (ii) gli interventi che si stanno adottando per porre rimedio all'Evento di Forza Maggiore ed ai suoi effetti; e
 - (iii) la data in cui è ragionevole attendersi che l'Evento di Forza Maggiore ed i suoi effetti cesseranno;
- (c) compiere ogni ragionevole sforzo (anche sostenendo ogni ragionevole costo) per porre rimedio all'Evento di Forza Maggiore e minimizzarne ove possibile gli effetti sull'adempimento delle obbligazioni della Parte Colpita;
- (d) previa comunicazione in tal senso effettuata con ragionevole preavviso dall'altra Parte, e ad esclusivo rischio e spese di quest'ultima, consentire o procurare a tale altra Parte ed al personale, agli appaltatori, agli agenti e/o a terzi incaricati da tale altra Parte (ciascuno espressamente autorizzato ad agire per conto di quest'ultima) l'accesso al Terminale e/o agli altri luoghi ove l'Evento di Forza Maggiore si è verificato (nella misura in cui ciò rientri nel ragionevole controllo della Parte Colpita) al fine di verificarne e valutarne effetti e durata, purché tale accesso non costituisca un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone; e
- (e) comunicare prontamente per iscritto all'altra Parte quando la Parte Colpita è nuovamente in grado di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del relativo Contratto per la Capacità e riprenderà quindi prontamente ad adempiere tali obbligazioni.

III.7.5 Risoluzione per prolungata Forza Maggiore

- 7.5.1 Qualora un singolo Evento di Forza Maggiore pregiudichi del tutto o in misura sostanziale, l'adempimento delle obbligazioni della Parte Colpita ai sensi del Contratto per la Capacità per un periodo consecutivo: (i) pari o superiore a 36 (trentasei) mesi, nel caso di Contratto per la Capacità Esente avente Durata Totale maggiore o pari a 20 (venti) Anni; o (ii) pari al 12% (dodici percento) della Durata Totale nel caso di Contratto per la Capacità, ciascuna delle Parti avrà il diritto di risolvere il Contratto per la Capacità mediante comunicazione scritta all'altra Parte.
- 7.5.2 Qualora un Utente eserciti il proprio diritto di risolvere il Contratto per la Capacità ai sensi del precedente art. 7.5.1 del capitolo III, tale Utente dovrà corrispondere:
- (a) un importo pari al Valore Attuale Netto (alla data di efficacia della risoluzione) del Corrispettivo di Rete totale che sarebbe stato dovuto da tale Utente qualora il

Contratto per la Capacità non fosse stato risolto, a partire dalla data di efficacia della risoluzione per la durata residua (e, quindi, fino alla data di scadenza indicata in tale Contratto per la Capacità) calcolato con riferimento alle quantità complessive rimanenti di Gas che avrebbero dovuto essere Riconsegnate a tale Utente durante tale durata residua al netto di ogni porzione di tale Corrispettivo di Rete che non è, e non sarà, dovuta all'Impresa di Trasporto a seguito di tale risoluzione. Qualora la capacità di trasporto relativa alle quantità di Gas che avrebbero dovuto essere Riconsegnate a tale Utente e per la quale tale Utente ha eseguito un pagamento al Gestore ai sensi del presente articolo 7.5.2 (a) venga successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all'Utente originario gli importi scontati che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale capacità di trasporto riallocata non appena il Gestore avrà riallocato tale capacità di trasporto al nuovo Utente il relativo Corrispettivo di Rete; e

- (b) nel caso in cui il diritto di risolvere il Contratto per la Capacità sia esercitato a causa di un Evento di Forza Maggiore che, ai sensi dell'articolo 2.2.4 del capitolo III, non determina una riduzione del Corrispettivo di Capacità dovuto da tale Utente:
 - (i) un importo pari al Valore Attuale Netto (alla data di efficacia della risoluzione) del Corrispettivo di Capacità totale che sarebbe stato dovuto da tale Utente qualora il Contratto per la Capacità non fosse stato risolto, a partire dalla data di efficacia della risoluzione per la durata residua (e, quindi fino alla data di scadenza indicata in tale Contratto per la Capacità), calcolato con riferimento alle quantità complessive rimanenti di GNL che avrebbero dovuto essere Scaricate ai sensi del Contratto per la Capacità durante tale durata residua, e se è Utente della Capacità Esente, aumentato di
 - (ii) un importo pari al 10% (dieci per cento) del Valore Attuale Netto (alla data di efficacia della risoluzione) del Corrispettivo Variabile che sarebbe stato dovuto da tale Utente in assenza della risoluzione, calcolato in relazione alle quantità complessive rimanenti di GNL che avrebbero dovuto essere Rigassificate ai sensi di tale Contratto per la Capacità durante tale durata residua.

Gli importi di cui ai punti (a) e (b) che precedono saranno calcolati sulla base, rispettivamente, del *Cqs*, *Cna*, *CMg*, *CVL*, *CVLu* e Corrispettivo di Rete applicabili a tale Utente alla data di efficacia della risoluzione medesima, senza tenere in considerazione eventuali aggiornamenti o variazioni del *Cqs*, *Cna*, *CMg*, *CVL*, *CVLu* o Corrispettivo di Rete che sarebbero intervenute o potute intervenire in qualsiasi momento nel corso del periodo restante di durata del Contratto. Le Parti riconoscono che gli importi stabiliti nel presente articolo 7.5.2 sono stati ragionevolmente determinati tenendo in debito conto: (i) gli investimenti sostenuti dal Gestore per la costruzione del Terminale; (ii) le obbligazioni che il Gestore ha assunto in base al Contratto di Trasporto; e (iii) l'effetto concreto della risoluzione del Contratto per la Capacità da parte dell'Utente sul conseguimento degli interessi economici del Gestore.

- 7.5.3 Qualora la Capacità Sottoscritta che sia divenuta disponibile a seguito dell'esercizio da parte di un Utente del diritto di risolvere il Contratto per la Capacità ai sensi del precedente articolo 7.5.1 e in relazione alla quale tale Utente abbia eseguito pagamenti al Gestore ai sensi dei punti (i) e (ii) della lettera (b) dell'articolo 7.5.2 venga successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all'Utente originario gli importi scontati del Corrispettivo di Capacità e il Corrispettivo Variabile che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale Capacità Esentata e/o Capacità Regolata riallocata

ai sensi dei punti (i) e (ii) della lettera (b) del precedente articolo 7.5.2 non appena il Gestore avrà riallocato al nuovo Utente tale relativa Capacità Esentata e/o Capacità Regolata.

- 7.5.4 Nel caso in cui sia il Gestore a esercitare il diritto a risolvere il Contratto per la Capacità ai sensi del precedente articolo 7.5.1, il Gestore non corrisponderà nessun indennizzo agli Utenti e/o qualsiasi terzo.

III.7.6 Esclusività degli Eventi di Forza Maggiore

Le Parti riconoscono e concordano che il Codice di Rigassificazione contiene una regolamentazione completa di tutti gli aspetti relativi alla Forza Maggiore e che, pertanto, gli articoli 1463, 1464 e 1672 del codice civile non si applicano ad alcuno dei Contratti per la Capacità.

III.7.7 Forza Maggiore dichiarata dalle controparti dei contratti di importazione

- 7.7.1 In conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della Delibera AEEG n. 167 dell'1 agosto 2005, per "eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza – non imputabile alla parte che invoca la forza maggiore – che renda, in tutto o in parte, impossibile la Discarica di GNL da o per conto dell'Utente presso il Terminale, e che non sia stato possibile evitare o a cui non sia stato possibile rimediare con la diligenza di un operatore prudente e ragionevole.

- 7.7.2 Non appena l'Utente abbia avuto notizia del verificarsi di un evento di forza maggiore indicato nell'articolo 7.7.1 che precede, dovrà darne immediata notizia al Gestore e all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas inviando un'autocertificazione, il cui testo viene reso disponibile sul Sistema di Comunicazione Elettronico, contenente l'indicazione di:

- (a) la riduzione prevista dei quantitativi di GNL;
- (b) la durata prevista dell'evento;
- (c) le azioni poste in essere per limitare gli effetti dell'evento sulle Discariche di GNL;
- (d) le azioni poste in essere per rendere disponibile ad altri Utenti la Capacità Regolata Sottoscritta che risulterebbe inutilizzata.

- 7.7.3 Resta inteso che i precedenti articoli 7.7.1 e 7.7.2 sono previsti esclusivamente per i fini di cui all'articolo 2.7 del capitolo II.

III.8 FATTURE, PAGAMENTI E CAPACITÀ DI MAKE-UP

III.8.1 Fatturazione da parte del Gestore

- 8.1.1 Al termine di ciascun Mese (il "**Mese di Fatturazione**"), non appena disponibili gli elementi che ne consentano la determinazione, il Gestore invierà a ciascun Utente la/e fattura/e, l'importo della(e) quale(i) dovrà essere determinato come di seguito indicato:

- (a) *Corrispettivo di Cqs.* Come corrispettivo di Cqs, il prodotto tra Cqs e la quantità mensile fatturata (la "**Quantità Mensile Fatturata**"), meno tutte le eventuali

riduzioni per la Capacità di Make-up ai sensi dell'articolo 8.10.2 del capitolo III. La Quantità Mensile Fatturata sarà pari alla differenza tra: (i) la maggiore tra la Quantità Scaricata e la Quantità Programmata o Rilasciata; e (ii) l'Adeguamento Mensile, dove:

- (i) **“Quantità Scaricata”** significa il GNL Scaricato Netto Aggiustato complessivo che è stato Scaricato da o per conto di tale Utente in tutti gli Slot di Discarica che, secondo quanto previsto dal più recente Programma Trimestrale relativo a tale Utente, hanno termine entro il Mese di Fatturazione, (indipendentemente dal fatto che tale GNL sia stato Scaricato prima, durante o dopo il Mese di Fatturazione);
- (ii) **“Quantità Programmata o Rilasciata”** significa la somma di:
 - la quantità di GNL che era programmata per la Discarica da o per conto dell'Utente in tutti gli Slot di Discarica che hanno termine entro il Mese di Fatturazione, come determinato dal più recente Programma Trimestrale relativo a tale Utente; e
 - la quantità di GNL, se esistente, corrispondente alla eventuale Capacità Rilasciata da tale Utente nel Mese di Fatturazione secondo quanto dichiarato nella relativa Dichiarazione di Rilascio, nella misura in cui tale Capacità Rilasciata non sia stata sottoscritta da un altro Utente o non sia stata recuperata dallo stesso Utente rilasciante ai sensi dell'articolo 2.6(c) del capitolo II;
- (iii) **“Adeguamento Mensile”** significa la somma di:
 - (aa) in conformità all'articolo 2.2.3 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.2.4 del capitolo III, qualsiasi quantità di GNL programmata per la Discarica in uno Slot di Discarica che è terminato nel Mese di Fatturazione per la quale il Gestore non ha prestato o non avrebbe potuto prestare, in tutto o in parte, il Servizio, in conformità alle disposizioni del relativo Contratto per la Capacità;
 - (bb) qualsiasi quantità di GNL corrispondente alla somma delle quantità di Gas Fuori Specifica reso disponibile al Punto di Ingresso di Cavarzere ai sensi dell'articolo 6.1.6 (b) del capitolo III. e dei Consumi e Perdite associati a tale Gas Fuori Specifica;
 - (cc) qualsiasi quantità di Boil-off in Eccesso determinata ai sensi dell'articolo 3.9 del capitolo IV;
 - (dd) qualsiasi quantità di GNL programmata per la Discarica durante uno Slot di Discarica che è terminato nel Mese di Fatturazione, ma che non è stata Scaricata da o per conto di tale Utente nei casi di cui all'articolo 7.3.2 del capitolo III; e
 - (ee) qualsiasi parte di Capacità Sottoscritta per la quale tale Utente abbia cancellato uno Slot di Discarica a seguito di un Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica ai sensi dell'articolo 3.7.3 del capitolo II;
- (b) *Corrispettivo di Cna*. Come corrispettivo di *Cna*, il prodotto tra *Cna* e gli approdi mensili fatturati (**“Approdi Mensili Fatturati”**). Gli Approdi Mensili Fatturati

saranno pari al maggiore tra gli Slot di Discarica Utilizzati e gli Slot di Discarica Programmati o Rilasciati, dove:

- (i) “**Slot di Discarica Utilizzati**” significa il numero di Slot di Discarica utilizzati da o per conto di tale Utente all’interno del Mese di Fatturazione;
- (ii) “**Slot di Discarica Programmati o Rilasciati**” significa la somma di:
 - il numero di Slot di Discarica che erano programmati per essere utilizzati da o per conto di tale Utente all’interno del Mese di Fatturazione, come determinato sulla base del più recente Programma Trimestrale di tale Utente; e
 - il numero di Slot di Discarica, ove esistenti, corrispondente alla Capacità Rilasciata da tale Utente nel Mese di Fatturazione in base alla relativa Dichiarazione di Rilascio, nella misura in cui tale Capacità Rilasciata non sia stata sottoscritta da un altro Utente o non sia stata recuperata dallo stesso Utente rilasciante, ai sensi dell’articolo 2.6 (c) del capitolo II;
- (c) *Corrispettivo di CMg.* Come corrispettivo di *CMg*, il prodotto tra *CMg* e la quantità mensile fatturata (la “**Quantità Mensile Fatturata**”), meno tutte le eventuali riduzioni per la Capacità di Make-up ai sensi dell’articolo 8.10.2 del capitolo III. La Quantità Mensile Fatturata sarà pari alla differenza tra: (i) la maggiore tra la Quantità Scaricata e la Quantità Programmata o Rilasciata; e (ii) l’Adeguamento Mensile, di cui al punto (a);
- (d) *Corrispettivo Variabile:*
 - (i) *Corrispettivo di CVL.* Come Corrispettivo di *CVL*, il prodotto tra *CVL* e la quantità di Gas Riconsegnato a tale Utente durante il Mese di Fatturazione, restando tuttavia inteso che tale quantità sarà ridotta di qualsiasi quantità di Gas Fuori Specifica rifiutata dall’Impresa di Trasporto ai sensi dell’articolo 6.1.6(b) del capitolo III;
 - (ii) *Corrispettivo di CVLu.* Come Corrispettivo di *CVLu*, il prodotto tra *CVLu* e la quantità di Gas Riconsegnato a tale Utente durante il Mese di Fatturazione, restando tuttavia inteso che tale quantità sarà ridotta di qualsiasi quantità di Gas Fuori Specifica rifiutata dall’Impresa di Trasporto ai sensi dell’articolo 6.1.6(b) del capitolo III;
- (e) *Controstallie.* Le Controstallie che: (i) siano state pagate dal Gestore ad altri Utenti nel corso del Mese di Fatturazione; e (ii) tale Utente sia obbligato a rimborsare al Gestore ai sensi dell’articolo 3.8.2(b) del capitolo IV;

(f) *Corrispettivo di Rete.* Come Corrispettivo di Rete, l’importo da addebitare all’Utente *K* per il Mese *m* sarà determinato ai sensi della seguente formula:

$$Fattura_m^k = (FatturaTrasportoNetta) * QuotaEntry_m^k / \sum_{k=1}^n QuotaEntry_m^k + C$$

Dove:

~~(FatturaTrasportoNetta) = l'importo del corrispettivo di capacità della fattura emessa dall'Impresa di Trasporto detratto qualsiasi importo addebitato in relazione all'eventuale capacità di trasporto addizionale prenotata per il Mese m al fine di conferire Capacità Spot o di tipo Continuativo per la gestione dell'Utente K per le riconsegne del quale è necessaria capacità di trasporto addizionale;~~

$$\text{QuotaEntry}_m^k = Q_{GNL}^k$$

Q_{GNL}^k espressa in Sm³ è la maggiore tra

(a) la capacità di trasporto media effettivamente utilizzata dall'Utente K nel periodo rilevante e

(b) la capacità di trasporto che il Gestore rende disponibile all'Utente K nel periodo rilevante pari al quantitativo contrattuale associato al Contratto per la Capacità dell'Utente K moltiplicato per un coefficiente β di flessibilità operativa pari al 20%.

Tale capacità si intende al netto del termine Q_{GNL}^{ADDk} , eventuale capacità di trasporto addizionale prenotata per il Mese m al fine di conferire Capacità Spot o di tipo Continuativo);

Per periodo rilevante si intende il Mese nel caso di un Utente Continuativo, Periodo di Riconsegna nel caso di un Utente della Capacità Spot.

~~$C = \alpha^k \cdot X \cdot CP_{GNL}^E \cdot X \cdot Q_{GNL}^{ADDk}$ sia per gli Utenti della Capacità Spot che di tipo Continuativo nell'eventualità in cui capacità di trasporto addizionale sia stata prenotata per la gestione delle riconsegne dell'Utente K . C è a carico solo e esclusivamente dell'Utente K per le riconsegne del quale è necessaria capacità di trasporto addizionale;~~

n = il numero di Utenti;

α^k = è il moltiplicatore rilevante per l'Utente K (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) come previsto dall'articolo 9 della Delibera AEEG n. 166 del 29 luglio 2005 come aggiornata e modificata dalla Delibera AEEG n. ARG/Gas n. 92/08 del 7 luglio 2008. Tale moltiplicatore sarà riferito alla capacità di trasporto che il Gestore renderà disponibile a ciascun Utente K , con riferimento al Contratto per la Capacità in essere tra il Gestore e ciascun Utente. Ai fini della definizione del moltiplicatore, "anni", "semestri", "trimestri" e "mesi" hanno il significato di cui alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas applicabili al trasporto del Gas.

CP_{GNL}^E = il corrispettivo mensile di capacità addebitato dall'Impresa di Trasporto in riferimento al Punto di Ingresso di Cavarzere;

Q_{GNL}^{ADDk} = la capacità di trasporto addizionale prenotata per il Mese m al fine di conferire Capacità Spot o di tipo Continuativo per la gestione dell'Utente K per le riconsegne del quale è necessaria capacità di trasporto addizionale.

Il Corrispettivo di Rete addebitato dall'Impresa di Trasporto al Gestore con riferimento al Mese di Fatturazione m , inteso come il corrispettivo di capacità di trasporto attribuibile a ciascun Utente k per il Mese m , sarà calcolato ai sensi delle seguente formule:

$$\text{Corrispettivo di Rete}_m^k = \alpha * CP_{\text{GNL}}^E * \beta^k - \text{Quota}_{\text{ADD}}^k$$

$$\text{Quota}_{\text{ADD}}^k = \max(0; \Sigma^k \beta^k - SO^{\text{MAX}}) * \alpha * CP_{\text{GNL}}^E * \frac{\beta^k}{\Sigma^k \beta^k}$$

Ove :

α rappresenta il coefficiente moltiplicativo applicabile da Snam Rete Gas nel caso di conferimento di capacità di trasporto su base inferiore all'anno.

CP_{GNL}^E = Corrispettivo mensile di capacità addebitato dall'Impresa di Trasporto in riferimento al Punto di Riconsegna

β_k = il massimo tra [$SO^{\text{MAX}} * (\text{Capacità Sottoscritta}^k / \text{Capacità del Terminale})$] e la capacità di trasporto conferita ai sensi della deliberazione AEEG n. 168/06 e della deliberazione ARG/gas 2/10 per l'erogazione del Servizio di Riconsegna al medesimo Utente

$\Sigma^k \beta^k$ rappresenta la somma, nel mese M , dei β^k di tutti gli Utenti k

SO^{MAX} = Send Out Massimo Giornaliero come pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico del Gestore (www.adriaticlng.it)

Nel caso in cui un Utente diventi titolare di Capacità Rilasciata ovvero non utilizzata di cui al Capitolo II paragrafo 2.6, nel calcolo del Corrispettivo di Rete verrà considerato il relativo coefficiente moltiplicativo in coerenza con la durata del conferimento di tale capacità all'Utente che l'ha rilasciata ovvero non l'ha programmata.

Nel caso in cui il corrispettivo di capacità **di trasporto** addebitato dall'Impresa di Trasporto con riferimento al Mese di Fatturazione venga ridotto per qualunque ragione, il Gestore apporterà rettifiche al Corrispettivo di Rete dovuto dai rispettivi Utenti sulla base dei fatti e delle circostanze relativi a tale riduzione del corrispettivo di capacità. Inoltre, il Corrispettivo di Rete dovuto dall'Utente dovrà essere ridotto nei casi previsti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2.2.5, 6.1.6 (b) e 6.1.7 (a) del capitolo III e 3.9 del capitolo IV.

- (g) *Corrispettivo Variabile di Trasporto*. Come Corrispettivo Variabile di Trasporto, il corrispettivo variabile di trasporto addebitato dall'Impresa di Trasporto al Gestore con riferimento al Mese di Fatturazione, essendo inteso che la determinazione della quota del corrispettivo variabile di trasporto totale attribuibile a ciascun Utente sarà determinata sulla base del quantitativo di Gas immesso nella Rete al Punto di Ingresso di Cavarzere per conto di tale Utente nel Mese di Fatturazione, come risultante dalla procedura per la Riconsegna del Gas stabilita ai sensi dell'articolo 6.1 del capitolo III, rapportata alla quantità totale di Gas immessa nella Rete al Punto di Ingresso di Cavarzere da parte del Gestore nel corso dello stesso Mese;

del capitolo III, rapportata alla quantità totale di Gas immessa nella Rete al Punto di Ingresso di Cavarzere da parte del Gestore nel corso dello stesso Mese;

- (h) *Costi delle garanzie bancarie.* Qualsiasi costo e/o spesa comprovati sostenuti dal Gestore per ottenere il rilascio di garanzie bancarie eventualmente richieste ai sensi del, o al fine di sottoscrivere il, Contratto di Trasporto, essendo inteso che verrà addebitata a ogni Utente solo una porzione pro-rata di tali costi e/o spese determinata sulla base della Capacità Sottoscritta di tale Utente rapportata al totale della Capacità Sottoscritta di tutti gli Utenti;
- (i) *Altri oneri.* Qualsiasi altro costo e/o spesa comprovati, riferibili all'Utente e addebitati dall'Impresa di Trasporto al Gestore ai sensi del Contratto di Trasporto che non sia causato da dolo o colpa grave del Gestore nella gestione del Contratto di Trasporto.

8.1.2 La fattura indicherà dettagliatamente i calcoli per ciascuna singola voce fatturata ai sensi dell'articolo 8.1.1 che precede. La fattura riporterà, inoltre, le seguenti informazioni:

- (a) la “**Quantità Mensile di Make-up**” che sarà pari a: (i) la Quantità Programmata o Rilasciata, meno l'Adeguamento Mensile, meno la Quantità Scaricata, se il risultato di tale operazione è maggiore di 0 (zero); o (ii) 0 (zero), se tale risultato non è maggiore di 0 (zero);
- (b) “**Make-up Mensile di Approdo**” che sarà pari a (i) gli Approdi Mensili Fatturati meno gli Slot di Scarica Utilizzati, se il risultato di tale operazione è maggiore di 0 (zero), o (ii) 0 (zero) se tale risultato non è maggiore di zero;
- (c) “**Ammontare Mensile di Make-up**” che sarà pari a (i) la Quantità Mensile di Make-up moltiplicata per il *Cqs* applicabile nel relativo Mese di Fatturazione più (ii) il Make-up Mensile di Approdo moltiplicato per il *Cna* applicabile nel relativo Mese di Fatturazione;
- (d) il Saldo di Capacità di Make-up aggiornato, che sarà pari al Saldo di Capacità di Make-up del precedente Mese di Fatturazione, ove esistente, più l'Ammontare Mensile di Make-up per il Mese di Fatturazione in corso, meno tutte le riduzioni per la Capacità di Make-up per il Mese di Fatturazione in corso ai sensi dell'articolo 8.10.2 del capitolo III.
Resta inteso che a seguito della Riconciliazione Annuale per Eccedenze e/o Cali Inventariali ai sensi dell'articolo 6.3.(b) del capitolo III il Saldo di Capacità di Make-up verrà aggiornato, ove applicabile;

8.1.3 Il Gestore avrà la facoltà di emettere una o più fatture separate per le varie componenti di cui alle lettere da (a) a (i) dell'articolo 8.1.1.

8.1.4 Con specifico riferimento al Corrispettivo di Rete e al Corrispettivo Variabile di Trasporto, nell'eventualità in cui il Gestore, in conformità a quanto previsto dal Contratto di Trasporto, dovesse ricevere fatture da parte dell'Impresa di Trasporto relative alla correzione di errori contenuti all'interno di fatture precedentemente emesse che sono state già riaddebitate dal Gestore ad uno o più Utenti ai sensi dell'articolo 8.1.1 del capitolo III, il Gestore emetterà ulteriori fatture nei confronti dei relativi Utenti, in forma di note di credito o fatture integrative.

III.8.2 Scadenza delle fatture

Ciascuna fattura inviata ai sensi dell'articolo 8.1.1 del capitolo III dovrà essere pagata dall'Utente e sarà esigibile 20 (venti) Giorni dopo la data in cui l'Utente abbia ricevuto tale fattura.

III.8.3 Istruzioni di Pagamento

- 8.3.1 Tutti i pagamenti ai sensi del Contratto per la Capacità dovranno essere effettuati in Euro, fatta eccezione per il pagamento di eventuali Controstallie che dovrà essere effettuato in Dollari USA.
- 8.3.2 Qualsiasi pagamento dovrà essere accreditato entro le relative scadenze, mediante bonifico bancario su conti correnti indicati dal Gestore, senza riduzioni relative al costo di trasferimento del denaro, che saranno a carico dell'Utente, fatta eccezione per le spese addebitate dalla banca del Gestore in relazione a tali pagamenti, che saranno a carico del Gestore medesimo.
- 8.3.3 Le coordinate bancarie saranno indicate dal Gestore in una comunicazione all'Utente. Tali coordinate rimarranno valide salvo diversa comunicazione firmata da un rappresentante debitamente autorizzato del Gestore.

III.8.4 Sospensione del pagamento delle fatture

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1462 del codice civile, salvo il caso di errore materiale manifesto, la Parte non avrà il diritto di ritardare o sospendere il pagamento di alcuna fattura in ragione di eventuali reclami, pretese o contestazioni nei confronti dell'altra Parte, o di qualsivoglia controversia pendente con tale altra Parte.

III.8.5 Interessi di mora

Qualora il pagamento di qualsiasi importo fatturato sia ritardato oltre la relativa scadenza, la Parte tenuta al pagamento dovrà corrispondere all'altra Parte interessi di mora, calcolati per ogni Giorno di ritardo a partire dal Giorno successivo al Giorno di scadenza del pagamento (incluso), e fino al Giorno in cui il pagamento sia effettuato (incluso), ad un tasso di interesse pari all'EURIBOR (vigente il Giorno successivo al Giorno di scadenza del pagamento e vigente il 1° (primo) Giorno di ogni Mese successivo) maggiorato di 2 (due) punti percentuali. Qualora gli interessi di mora così determinati risultassero superiori al tasso di interesse usurario stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1996, gli stessi saranno dovuti in misura pari al tasso massimo consentito dalla legge italiana.

III.8.6 Rettifica degli Errori

- 8.6.1 Qualora una Parte individui un errore nell'importo indicato in una fattura inviata ai sensi dell'articolo 8.1.1 del capitolo III ed invii un avviso di reclamo relativo a tale errore all'altra Parte entro 110 (centodieci) Giorni dalla data di emissione della fattura contenente l'errore, il Gestore emetterà una dichiarazione di rettifica non appena ragionevolmente possibile dopo la rilevazione dell'errore. Gli importi dovuti dall'Utente interessato o dal Gestore (a seconda dei casi) in conseguenza della rettifica dell'errore, unitamente agli interessi su tali importi calcolati dal Giorno successivo alla data di scadenza della fattura originaria (incluso) fino al Giorno dell'effettivo pagamento di tali importi (incluso) ad un tasso EURIBOR (vigente il

Giorno successivo a tale Giorno di scadenza e vigente il 1° (primo) Giorno di ogni Mese successivo) maggiorato dell'1% (uno percento), dovranno essere corrisposti:

- (a) nel caso di errore da cui consegua una rettifica favorevole al Gestore, entro 10 (dieci) Giorni dalla data in cui l'Utente abbia ricevuto la dichiarazione di rettifica; e
- (b) nel caso di errore da cui consegua una rettifica favorevole all'Utente, entro 10 (dieci) Giorni dalla data in cui il Gestore ha inviato la dichiarazione di rettifica.

8.6.2 Qualsiasi fattura inviata ai sensi dell'articolo 8.1.1 del capitolo III che non sia oggetto di contestazione ai sensi dell'articolo 8.6.1 del capitolo III sarà considerata come definitivamente accettata dalle Parti, salvo quanto previsto agli articoli 5.1.3(h) e 6.1.5(d) del capitolo III.

8.6.3 E' inteso che, qualora l'errore nell'importo del Corrispettivo di Rete e/o Corrispettivo Variabile di Trasporto indicato nella fattura sia causato dall'Impresa di Trasporto, l'Utente o gli Utenti interessati potranno agire direttamente contro l'Impresa di Trasporto.

III.8.7 Importi al netto di ritenuta; responsabilità per gli Oneri Marittimi

Ciascun Utente farà in modo che il Gestore percepisca la Tariffa per il Servizio di Rigassificazione, i Costi del Servizio di Riconsegna e i Corrispettivi Accessori dovuti da tale Utente e qualsiasi altro pagamento dovuto da tale Utente ai sensi del Contratto per la Capacità al netto di ogni ritenuta relativa a tasse ed oneri di qualsiasi natura, ivi compresi gli Oneri Marittimi dovuti dal suddetto Utente. Gli Oneri Marittimi che il Gestore abbia eventualmente sostenuto in relazione al GNL consegnato da o per conto di un Utente incrementeranno l'importo dei Corrispettivi Accessori dovuto da tale Utente e saranno quindi fatturati a tale Utente successivamente al pagamento di tali Oneri Marittimi da parte del Gestore.

III.8.8 Aggiornamento delle tariffe applicabili

Qualsiasi conguaglio sulla Tariffa per il Servizio di Rigassificazione previsto dalla Normativa applicabile dovrà essere fatturato successivamente alla data di entrata in vigore di tale Normativa applicabile, ai termini ed alle condizioni ivi previste.

III.8.9 Riconciliazione annuale

8.9.1 Il Gestore consegnerà a ciascun Utente, non appena possibile: (a) dopo la fine di ogni Anno Termico; e (b) alla data di scadenza del relativo Contratto per la Capacità, una dichiarazione che indicherà l'eventuale importo annuale di riconciliazione del Corrispettivo di Capacità dovuto da tale Utente al Gestore (il "**Rendiconto di Riconciliazione**"), importo che sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$SQ = SC - AIQ - AA + RU$$

dove:

SQ = la quantità mancante di GNL da cui dovrà essere calcolato l'ammontare dovuto da tale Utente al Gestore;

- SC = la quantità di Capacità Sottoscritta ai sensi del relativo Contratto per la Capacità relativa all'Anno Termico o al periodo in questione, così come eventualmente modificata in conformità con qualsiasi previsione di tale Contratto per la Capacità;
- AIQ = la somma delle Quantità Mensili Fatturate relative all'Anno Termico o al periodo in questione;
- AA = la somma degli Adeguamenti Mensili relativi all'Anno Termico o al periodo in questione, cui va aggiunta qualsiasi altra quantità di GNL relativa agli Slot di Discarica che il Gestore ha omesso di programmare entro il periodo di tempo specificato nell'articolo 3.3.2 del capitolo II o nell'articolo 3.2.3 del capitolo II;
- RU = l'arrotondamento riportato dal precedente Rendiconto di Riconciliazione, ove esistente, come determinato ai sensi del presente articolo 8.9.

Qualora, dopo aver applicato la precedente formula, il valore di SQ risulti essere un numero negativo, SQ sarà considerato pari a 0 (zero) ai fini del Rendiconto di Riconciliazione.

Qualora, dopo aver applicato la precedente formula, SQ risulti essere un numero positivo ma inferiore alla quantità massima di GNL Scaricato Netto Aggiustato da qualsiasi Nave Metaniera dell'Utente in tale Anno Termico, SQ sarà considerato come arrotondamento (in base alla precedente formula) e riportato a nuovo nel Rendiconto di Riconciliazione relativo all'Anno Termico o al periodo successivo. In questo caso, il valore di SQ sarà considerato pari a 0 (zero) ai fini del Rendiconto di Riconciliazione allora in corso. Il presente paragrafo non si applica al Rendiconto di Riconciliazione relativo al periodo che termina alla data di scadenza di un Contratto per la Capacità.

Una volta calcolato il valore di SQ mediante la formula che precede, l'importo dovuto dall'Utente al Gestore, ai sensi del Rendiconto di Riconciliazione dovrà essere determinato in base alla seguente formula:

$$SP = (Cqs \times MSQ) + (Cna \times (NAp - NAe))$$

dove:

- SP = l'importo dovuto da tale Utente al Gestore;
- MSQ = la quantità di GNL determinata in base alla prima formula contenuta nel presente articolo 8.9, a meno che essa non sia considerata come pari a 0 (zero) ai sensi di quanto stabilito nel presente articolo 8.9.1.
- NAp = il numero di Slot di Discarica relativi all'ammontare di Capacità Sottoscritta ai sensi del relativo Contratto per la Capacità con riferimento all'Anno Termico o periodo in questione, come modificato ai sensi di qualunque disposizione del relativo Contratto per la Capacità.
- NAe = la somma degli Approdi Mensili Fatturati in riferimento all'Anno Termico o periodo in questione ai sensi del relativo Contratto per la Capacità.

Il Rendiconto di Riconciliazione preciserà nel dettaglio i calcoli (eseguiti applicando le formule di cui sopra) relativi alla determinazione dell'importo ivi indicato. Nel caso in cui il valore di SP sia positivo, il Gestore invierà a tale Utente, unitamente al Rendiconto di Riconciliazione, anche una fattura per l'importo precisato in tale Rendiconto di Riconciliazione.

- 8.9.2 Prima dell'invio di una fattura ad un Utente ai sensi dell'articolo 8.9.1 del capitolo III, ultimo paragrafo, del capitolo III, il Gestore aggiornerà il Saldo della Capacità di Make-up di tale Utente, aumentandolo dell'importo indicato in tale fattura.

III.8.10 Capacità di Make-up

Qualora, in qualsiasi momento, il Saldo della Capacità di Make-up di un Utente sia maggiore di 0 (zero), tale Utente potrà richiedere al Gestore di compensare, in tutto o in parte, tale Saldo della Capacità di Make-up con il Corrispettivo di Capacità dovuto a fronte della sottoscrizione della Capacità del Terminale ai sensi della procedura descritta di seguito (la “**Capacità di Make-up**”).

8.10.1 Sottoscrizione della Capacità di Make-up

Ciascun Utente potrà richiedere come Capacità di Make-up (i) Capacità Disponibile o Capacità Spot, presentando una Richiesta di Accesso ai sensi delle procedure di cui agli articoli 2.4.2 e 2.4.3 del capitolo II e (ii) Capacità Esentata Non Sottoscritta o Capacità Esentata Rilasciata, presentando una richiesta scritta al Gestore, a condizione che tale Utente abbia programmato tutta la propria Capacità Sottoscritta e non abbia rilasciato parte della stessa, ai sensi del Contratto per la Capacità, per l'Anno per il quale tale richiesta è presentata.

Il Gestore tratterà qualsiasi Richiesta di Accesso per Capacità Disponibile o Capacità Spot da utilizzarsi come Capacità di Make-up in conformità alle procedure di cui agli articoli 2.4.2 e 2.4.3 del capitolo II. Il Gestore compirà ragionevoli sforzi al fine di accogliere le richieste di utilizzare Capacità Esentata Non Sottoscritta come Capacità di Make-up, sempre che tale richiesta venga ricevuta dal Gestore non più di 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dello (degli) Slot di Discarica relativo(i) a tale Capacità Esentata Non Sottoscritta.

8.10.2 Fatture per Capacità di Make-up

Nel caso in cui all'Utente venga conferita Capacità di Make-up:

- (a) l'ammontare del Corrispettivo di Capacità da indicarsi nella fattura emessa ai sensi dell'articolo 8.1.1 del capitolo III sarà ridotto di un ammontare pari al minore tra: (i) il Saldo di Capacità di Make-up in quel momento; e (ii) il Corrispettivo di Capacità relativo alla quantità di GNL oggetto di tale Capacità di Make-up;
- (b) l'ammontare del Corrispettivo Variabile e dei Costi del Servizio di Riconsegna da indicarsi nella fattura emessa ai sensi dell'articolo 8.1.1 del capitolo III non sarà rettificato;
- (c) fermo il disposto dell'articolo 8.10.3 del capitolo III, il Saldo di Capacità di Make-up sarà rettificato deducendo la parte del Saldo della Capacità di Make-up impiegato quale Corrispettivo di Capacità ai sensi del precedente punto (a).

8.10.3 Mancata Discarica di GNL oggetto della Capacità di Make-up

Qualora un Utente non Scarichi la quantità di GNL oggetto della Capacità di Make-up, il Saldo della Capacità di Make-up non sarà corretto ai sensi dell'articolo 8.10.2(c) del capitolo III, a condizione che tale Utente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per Scaricare tale quantità di GNL.

8.10.4 Assenza di Capacità di Make-up successivamente allo scioglimento del Contratto per la Capacità

Qualora alla scadenza o alla risoluzione del Contratto per la Capacità o in caso di recesso di una delle Parti dello stesso, il Saldo della Capacità di Make-up in relazione a tale Contratto per la Capacità sia maggiore di 0 (zero), l'Utente non potrà richiedere alcuna proroga del Contratto per la Capacità al fine di recuperare tale Capacità di Make-up, né avrà il diritto di richiedere o di ricevere alcun indennizzo per la perdita di tale Capacità di Make-up.

III.8.11 Corrispettivi di scostamento applicabili agli Utenti Continuativi

8.11.1 Corrispettivi di scostamento tra i volumi di GNL programmati durante il Mese M-2 e quelli Scaricati durante il Mese M

Qualora il GNL Scaricato Netto Aggiustato complessivo di un Utente durante un Anno Termico dovesse essere più basso dei volumi complessivi di GNL di tale Utente programmati per la Discarica durante tale Anno Termico, il Gestore applicherà, e l'Utente sarà tenuto a pagare, un corrispettivo per l'inosservanza della programmazione come determinato in conformità a quanto previsto dalle formule che seguono, restando inteso che tale corrispettivo sarà dovuto da tale Utente solo se e nella misura in cui esso sia dovuto al Gestore ai sensi della Normativa applicabile. La Formula 1 stabilisce se un corrispettivo per lo scostamento è dovuto e la Formula 2 stabilisce l'ammontare di tale corrispettivo, se applicabile.

Formula 1

$$Se : (PQ - AQ) > (0.10 * PQ)$$

Dove:

PQ = Quantità complessive annue programmate di GNL (m³) definite il Mese M-2 nell'ambito di ciascun Programma Trimestrale applicabile durante il relativo Anno Termico;

AQ = GNL Scaricato Netto Aggiustato totale (m³) durante il relativo Anno Termico,

allora si applicherà la Formula 2.

Formula 2

$$SVC(€) = 4.5 * [(PQ - AQ) - (0.10 * PQ)]$$

Dove:

$SVC(€)$ = Corrispettivi per lo Scostamento (in Euro).

8.11.2 Mancata Discarica dovuta a Eventi di Forza Maggiore

Nel caso in cui una mancata consegna di GNL che era programmato per essere Scaricato da o per conto del relativo Utente Continuativo sia dovuta a un Evento di Forza Maggiore o a qualsiasi inadempienza da parte del Gestore nel prestare in tutto o in parte il Servizio, il

volume di GNL che non è stato possibile Scaricare a causa delle suddette circostanze non dovrà essere tenuto in considerazione ai fini del calcolo dei corrispettivi di scostamento annuale di tale Utente ai sensi delle due formule previste dall'articolo 8.11.1 di cui sopra, a condizione che l'Utente in questione abbia adempiuto ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 7.4 del capitolo III (ove applicabile).

III.8.12 Corrispettivi di scostamento applicabili alla Capacità Spot

8.12.1 Calcolo dei corrispettivi di scostamento

- (a) Qualora il GNL Scaricato Netto Aggiustato da parte di un Utente della Capacità Spot dovesse essere inferiore al volume di GNL corrispondente alla Capacità Spot sottoscritta ai sensi del relativo Contratto per la Capacità Spot di più del dieci per cento (10%), l'Utente dovrà pagare un corrispettivo per l'inosservanza della programmazione. Tale corrispettivo sarà uguale a 4,5 Euro /m³ di GNL moltiplicato per la differenza tra lo scostamento e il dieci per cento (10%) del volume di GNL oggetto del Contratto per la Capacità Spot.
- (b) Qualora il GNL Scaricato Netto Aggiustato di un Utente della Capacità Spot sia maggiore del 10% (dieci per cento) rispetto al volume di GNL corrispondente alla Capacità Spot sottoscritta ai sensi del relativo Contratto per la Capacità Spot, tale Utente della Capacità Spot dovrà pagare, in aggiunta alla Tariffa per il Servizio di Rigassificazione pagabile sui volumi aggiuntivi di GNL Scaricato Netto Aggiustato, un corrispettivo pari al dieci per cento (10%) del *Cqs*, calcolato su tale differenza.

8.12.2 Mancata Discarica dovuta a Eventi di Forza Maggiore

Nel caso in cui una mancata consegna di GNL che era programmato per essere Scaricato da o per conto del relativo Utente della Capacità Spot sia dovuta a un Evento di Forza Maggiore o a qualsiasi inadempienza da parte del Gestore nel prestare in tutto o in parte il Servizio, l'Utente della Capacità Spot sarà liberato dall'obbligo di pagare i corrispettivi di scostamento previsti dall'articolo 8.12.1 (a) di cui sopra, a condizione che tale Utente della Capacità Spot abbia adempiuto ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 7.4 del capitolo III (ove applicabile).

III.8.13 Fatturazione dei corrispettivi di scostamento

Il Gestore dovrà emettere una fattura con riferimento a qualunque corrispettivo di scostamento dovuto da un Utente ai sensi degli articoli 8.11.1 e 8.12.1 di cui sopra. Tale fattura dovrà essere pagata dal relativo Utente in conformità alle disposizioni applicabili al pagamento delle fatture previste nel presente Codice di Rigassificazione.

III.8.14 Fatturazione dei Consumi e Perdite

Con riferimento agli importi a copertura dei Consumi e perdite della lettera (e) dell'articolo 8.1.2 del capitolo III, l'Utente dovrà emettere ogni Mese una fattura imponibile IVA addebitando al Gestore un prezzo convenzionale per la cessione del Gas, utilizzando il termine tariffario **CCl-C_{MEM,t} + CCR** (così come determinato **trimestralmente periodicamente** dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) Il Gestore riaddebiterà all'Utente, quale Servizio di Rigassificazione, mediante fattura imponibile IVA, il medesimo importo di cui alla predetta fattura dell'Utente.

III.8.15 Fatturazione dei quantitativi di gas da corrispondere in natura all'impresa maggiore di trasporto a copertura dei fabbisogni di autoconsumo, perdite di rete e gas della stessa.

In adempimento alle Delibere ARG/gas 184/09 e 192/09 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas ogni Utente, ciascuno per propria competenza, è tenuto a corrispondere all'Impresa di Trasporto, tramite il Gestore, dei quantitativi di Gas (espressi in GJ) in natura a copertura dei fabbisogni di autoconsumo, perdite di rete e Gas della stessa.

La quota di competenza dell'Utente (espressa in GJ) per il mese M verrà comunicata dal Gestore agli Utenti contestualmente al Profilo di Riconsegna Finale ~~entro il secondo Giorno Lavorativo del mese M+1~~ **il terzo Giorno Lavorativo del Mese M+2**. Eventuali differenze sui quantitativi corrisposti all'Impresa di Trasporto saranno oggetto di conguagli attraverso emissione di fatture e/o note credito. L'Utente dovrà emettere una fattura imponibile IVA per la quota di competenza del mese M, entro il ventesimo Giorno del mese M+1 addebitando al Gestore un prezzo convenzionale per la cessione del gas prelevato dall'impresa maggiore di trasporto, determinato sulla base di un valore del Gas ~~pari al termine CCI~~ **come previsto dalla procedura dell'Impresa di Trasporto** per lo stesso mese M, ~~e così come determinato trimestralmente dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A della Delibera ARG/Gas n° 64/09; della Delibera 181/2012/R/Gas.~~

La fattura dell'Utente verrà inviata in formato "pdf", al seguente indirizzo di posta elettronica: amministrazione.clienti@adriaticlng.it

Il Gestore provvederà a riaddebitare all'Utente i medesimi importi, mediante fattura imponibile IVA, inviata in formato "pdf", all'indirizzo email specificato nel Contratto per la Capacità

III.9 IMPOSTE, TASSE E DIRITTI SUL GAS

III.9.1 Adempimenti fiscali

Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale o amministrativo previsti dalla Normativa applicabile o da qualsiasi altra legge, regolamento o provvedimento amministrativo o giudiziale applicabile (ivi incluse le denunce, le dichiarazioni o gli adempimenti relativi all'importazione di GNL e/o all'immissione del Gas in Rete) saranno a carico e sotto la responsabilità di ciascun Utente, salvo che la Normativa applicabile o altra legge, regolamento o provvedimento amministrativo o giudiziale applicabile dispongano diversamente.

III.9.2 Responsabilità per gli adempimenti fiscali

Il Gestore avrà il diritto di rivalersi sull'Utente per ogni e qualsiasi onere di natura fiscale e/o amministrativa sostenuto in conseguenza di dichiarazioni, denunce e/o adempimenti fiscali o amministrativi omessi, tardivi e/o infedeli effettuati dall'Utente o che avrebbero dovuto essere effettuati dallo stesso.

Il Gestore non sarà responsabile per i ritardi nell'effettuazione delle discariche programmate e delle successive causati da ritardi nello svolgimento delle operazioni doganali.

Nessuna Parte sarà responsabile (né in qualità di obbligato principale né in qualità di obbligato solidale) per qualsiasi obbligo fiscale dell'altra Parte.

III.9.3 Pagamento di imposte e tasse (inclusa l'IVA)

Ogni imposta e/o tassa dovuta ai sensi della legge italiana, comunitaria o di altra legge di qualsiasi paese (inclusa l'IVA): (a) sul GNL di un Utente; (b) sul Servizio (con esclusione, a fini di maggior chiarezza, di qualsiasi imposta societaria dovuta in relazione agli utili o al fatturato del Gestore); (c) sul GNL Rigassificato per conto di un Utente; e/o (d) sul Gas risultante dalla Rigassificazione e consegnato al Punto di Riconsegna, sarà a carico di tale Utente, che terrà indenne il Gestore da tali imposte o tasse.

9.3.1 Imposta sul Valore Aggiunto

Ai corrispettivi per le prestazioni inerenti e/o conseguenti l'applicazione del presente Codice di Rigassificazione, il Gestore applicherà l'IVA secondo la normativa vigente al momento di effettuazione dell'operazione.

9.3.2 Accise sul gas naturale

I consumi di gas naturale sul Terminale non sono considerati fatto generatore di accisa in quanto fuori campo di applicazione della stessa.

9.3.3 Addizionale Regionale sul gas naturale

L'addizionale regionale sul gas naturale (o l'imposta sostitutiva) non si applica trattandosi di consumi fuori campo di applicazione delle accise.

III.9.4 Documentazione amministrativa

In linea con le attuali disposizioni di legge, il Gestore mette a disposizione degli Uffici della Dogana competente i risultati delle analisi qualitative del gas naturale ed effettuate a bordo del Terminale.

Tutte le pratiche e le operazioni connesse all'importazione del gas naturale dell'Utente, compresa l'archiviazione della documentazione, saranno esclusivamente a cura ed onere dell'Utente stesso.

III.10 GARANZIE FINANZIARIE

III.10.1 Garanzie finanziarie a copertura degli obblighi degli Utenti

In conformità con le disposizioni del Codice di Rigassificazione, il Gestore presterà il Servizio esclusivamente a favore degli Utenti che forniscano e mantengano adeguate garanzie finanziarie per le obbligazioni previste a loro carico dal Contratto per la Capacità di cui sono Parte per tutta la durata del Contratto per la Capacità stesso. A tal fine, all'atto della presentazione di una Richiesta di Accesso (o, nei casi di cui agli articoli 10.1(b), 10.1(c) e 10.1(d) del capitolo III, prima della stipula del Contratto per la Capacità con il Gestore), il Richiedente fornirà al Gestore:

- (a) prova scritta, in forma e con contenuto soddisfacenti per il Gestore, di possedere un rating riferito all'indebitamento non garantito di lungo termine pari o superiore a:
 - (i) Baa3 se fornito da Moody's; o
 - (ii) BBB- se fornito da S&P; o

- (b) qualora i requisiti di cui al precedente articolo 10.1(a) del capitolo III non siano soddisfatti dal Richiedente (o fossero soddisfatti dal Richiedente al momento della presentazione della Richiesta di Accesso ma abbiano cessato di esserlo prima della conclusione del Contratto per la Capacità con il Gestore, relativo a tale Richiesta di Accesso), ma siano soddisfatti dalla Società Controllante di tale Richiedente, una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante emessa dalla Società Controllante del Richiedente; o
- (c) qualora:
 - (i) i requisiti di cui al precedente articolo 10.1(a) del capitolo III non siano soddisfatti dal Richiedente (o fossero soddisfatti dalla Società Controllante del Richiedente al momento della presentazione della Richiesta di Accesso da parte di tale Richiedente, ma tale Società Controllante abbia successivamente cessato di essere la Società Controllante del Richiedente prima della conclusione del Contratto per la Capacità con il Gestore, relativo a tale Richiesta di Accesso); e
 - (ii) nessuna società detenga il controllo diretto o indiretto del Richiedente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359, comma 1°, n. 1) del codice civile, ma i requisiti di cui al precedente articolo 10.1(a) del capitolo III siano soddisfatti da qualsiasi soggetto che, direttamente o indirettamente, detenga una partecipazione nel capitale sociale del Richiedente,

a scelta del Richiedente, una garanzia emessa da uno dei soggetti di cui alla lettera (c)(ii) che precede a favore del Gestore ed a termini e condizioni che non siano meno favorevoli per il Gestore rispetto a quelli di una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante e, qualora una tale garanzia sia fornita, le disposizioni del Codice di Rigassificazione relative alla Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante ed alla Società Controllante che ha emesso quest'ultima si applicheranno *mutatis mutandis* a tale garanzia ed al relativo soggetto emittente; o

- (d) qualora:
 - (i) i requisiti di cui all'articolo 10.1(a) del capitolo III non siano soddisfatti dal Richiedente e i requisiti di cui all'articolo 10.1(b) del capitolo III non siano soddisfatti dalla Società Controllante di tale Richiedente (o fossero soddisfatti dalla Società Controllante del Richiedente al momento della presentazione della Richiesta di Accesso da parte di tale Richiedente ma abbiano successivamente cessato di esserlo prima della conclusione con il Gestore del Contratto per la Capacità relativo a tale Richiesta di Accesso); e
 - (ii) l'articolo 10.1(c) del capitolo III non si applichi,

un impegno incondizionato ed irrevocabile rilasciato nella forma di cui all'Allegato (b), Parte I da parte di un Garante Approvato ad emettere una Garanzia a Prima Richiesta al momento della conclusione del Contratto per la Capacità tra il Richiedente ed il Gestore. A seguito della stipula del Contratto per la Capacità tra il Richiedente ed il Gestore, il Richiedente notificherà prontamente al Garante Approvato la comunicazione prevista in tale impegno e farà in modo che il Garante Approvato emetta la Garanzia a Prima Richiesta in conformità con i termini previsti dall'impegno stesso.

III.10.2 Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante

10.2.1 Abbassamento del rating di un Utente

Qualora un Richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10.1(a) del capitolo III e tale Richiedente divenga un Utente, o in qualsiasi momento successivo a quello in cui un Richiedente sia divenuto Utente tale Utente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10.1(a) del capitolo III ma, successivamente, in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto per la Capacità, tale Utente cessi di possedere tali requisiti, quest'ultimo fornirà al Gestore, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla perdita di tali requisiti, una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante (qualora la Società Controllante dell'Utente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10.1(b) del capitolo III) o, in difetto, una Garanzia a Prima Richiesta.

10.2.2 Innalzamento del rating di un Utente

Qualora un Utente abbia fornito al Gestore una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante ma, in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto per la Capacità, tale Utente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10.1(a) del capitolo III, il Gestore libererà prontamente la Società Controllante dai propri obblighi di cui alla Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante e restituirà prontamente l'originale di quest'ultima alla Società Controllante stessa.

10.2.3 Modifica dell'assetto di controllo di un Utente

Qualora un Utente abbia fornito al Gestore una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante ma, in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto per la Capacità, tale Società Controllante cessi di essere la Società Controllante di tale Utente, l'Utente fornirà al Gestore, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi da tale cessazione, una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante sostitutiva emessa dalla nuova Società Controllante di tale Utente (a condizione che tale nuova Società Controllante soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10.1(b) del capitolo III) o, in difetto, una Garanzia a Prima Richiesta. In tal caso, il Gestore libererà prontamente la precedente Società Controllante dai propri obblighi ai sensi della relativa Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante e restituirà prontamente l'originale di quest'ultima alla predetta Società Controllante. In caso di conflitto o contraddizione tra le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni dell'articolo 10.3.1 del capitolo III che segue, prevarranno le disposizioni del presente articolo 10.2.3.

III.10.3 Garanzia a Prima Richiesta

10.3.1 Abbassamento del rating della Società Controllante di un Utente

Qualora una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante sia stata fornita da un Richiedente al Gestore ai sensi dell'articolo 10.1(b) del capitolo III e tale Richiedente divenga un Utente, o, in qualsiasi momento successivo a quello in cui un Richiedente sia divenuto un Utente, una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante sia stata fornita da tale Utente al Gestore ai sensi degli articoli 10.2.1, 10.2.3 o 10.3.2(b) del capitolo III, ma in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto per la Capacità di cui tale Utente sia Parte:

- (a) la Società Controllante che ha emesso tale Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante per conto di tale Utente cessi di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 10.1(b) del capitolo III; o

- (b) tale Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante divenga invalida o inefficace o la stessa scada entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi,

entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal verificarsi di uno degli eventi o circostanze di cui ai punti (a) e (b) che precedono, l'Utente fornirà al Gestore una Garanzia a Prima Richiesta e manterrà in vigore la Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante, fatto salvo il caso in cui la stessa sia integralmente invalida o inefficace o sia scaduta.

10.3.2 Innalzamento del rating di un Utente o della Società Controllante dell'Utente

Qualora un Utente abbia fornito al Gestore una Garanzia a Prima Richiesta ma in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto per la Capacità di cui tale Utente è Parte:

- (a) tale Utente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10.1(a) del capitolo III, il Gestore libererà prontamente il Garante Approvato dalle proprie obbligazioni ai sensi della Garanzia a Prima Richiesta e restituirà prontamente l'originale di quest'ultima al Garante Approvato stesso; o
- (b) la Società Controllante di tale Utente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10.1(a) del capitolo III, senza che gli stessi siano soddisfatti dallo stesso Utente, l'Utente fornirà al Gestore una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante e il Gestore libererà prontamente il Garante Approvato dalle proprie obbligazioni ai sensi della Garanzia a Prima Richiesta e restituirà prontamente l'originale di quest'ultima al Garante Approvato stesso.

III.10.4 Sostituzione ed escussione della Garanzia a Prima Richiesta

10.4.1 Qualora un Utente fornisca una Garanzia a Prima Richiesta al Gestore ai sensi degli articoli 10.2.1, 10.2.3 o 10.3.1 del capitolo III ma in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto per la Capacità di cui tale Utente è Parte:

- (a) la banca o altro istituto che ha emesso tale Garanzia a Prima Richiesta cessi di essere un Garante Approvato; o
- (b) tale Garanzia a Prima Richiesta divenga invalida o inefficace o la stessa scada entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi,

entro i 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi al verificarsi di uno degli eventi o delle circostanze di cui ai punti (a) e (b) che precedono, l'Utente sostituirà tale Garanzia a Prima Richiesta fornendo al Gestore una nuova Garanzia a Prima Richiesta per un importo pari a quello che avrebbe potuto essere escusso in forza della precedente Garanzia a Prima Richiesta immediatamente prima del verificarsi dell'evento o circostanza di cui ai precedenti punti (a) e (b).

10.4.2 Qualora il Gestore escuta una Garanzia a Prima Richiesta fornita al Gestore da un Utente ai sensi del presente articolo 10, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi da tale escussione l'Utente farà in modo che:

- (a) tale Garanzia a Prima Richiesta sia ripristinata, o sostituita da un'altra Garanzia a Prima Richiesta con scadenza non anteriore rispetto alla Garanzia a Prima Richiesta escussa, in entrambi i casi per l'importo complessivo che avrebbe potuto essere escusso in forza di quest'ultima immediatamente prima dell'escussione; o

- (b) tale Garanzia a Prima Richiesta sia mantenuta per il residuo importo escutibile e sia fornita una Garanzia a Prima Richiesta addizionale con scadenza non anteriore rispetto alla Garanzia a Prima Richiesta escussa e per un importo non inferiore all'importo escusso.

III.10.5 Poteri di firma

Ciascun Richiedente e ciascun Utente fornirà o farà in modo che sia fornita al Gestore, congiuntamente alla emissione di una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante o, a seconda dei casi, di una Garanzia a Prima Richiesta ai sensi del presente articolo 10, ragionevole prova che tale garanzia è stata sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati della Società Controllante o, a seconda dei casi, del Garante Approvato.

III.10.6 Applicazione dell'articolo 10 ai Richiedenti ed agli Utenti della Capacità Spot

Su richiesta di un Richiedente o di un Utente della Capacità Spot, il Gestore potrà a propria discrezione rinunciare al requisito della messa a disposizione e del mantenimento delle garanzie finanziarie da parte di tale Richiedente o, a seconda dei casi, Utente della Capacità Spot ai sensi del presente articolo 10.

III.11 ASSICURAZIONE

III.11.1 Polizza assicurativa del Gestore

Il Gestore dovrà avere una polizza assicurativa con una Compagnia Assicuratrice Approvata che sia conforme ai requisiti previsti dall'Allegato (d) (la "**Polizza Assicurativa del Terminale**"). Tale polizza dovrà avere efficacia dalla data in cui ha inizio l'obbligo per il Gestore di prestare il Servizio ai sensi di qualsiasi Contratto per la Capacità fino alla data in cui viene meno l'obbligo per il Gestore di prestare il Servizio ai sensi di qualsiasi Contratto per la Capacità. Su richiesta di un Utente, il Gestore dovrà fornire ragionevole prova dell'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente articolo 11.1.

III.11.2 Polizza assicurativa dell'Utente

Ciascun Utente dovrà avere una polizza assicurativa con una Compagnia Assicuratrice Approvata, che sia conforme ai requisiti previsti dall'Allegato (d) (la "**Polizza Assicurativa dell'Utente**"). Tale polizza dovrà avere efficacia dalla data in cui è prevista la prima ricezione del Servizio ai sensi del Contratto per la Capacità di cui tale Utente è Parte e fino alla scadenza di tale Contratto per la Capacità. Su richiesta del Gestore, l'Utente dovrà fornire ragionevole prova dell'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente articolo 11.2.

III.12 SCAMBI DI CAPACITÀ SOTTOSCRITTA E CESSIONI DI CAPACITÀ ESENTATA SOTTOSCRITTA

III.12.1 Scambi di Capacità Sottoscritta

- 12.1.1 Ciascun Utente (il "**Primo Utente Scambiante**") avrà il diritto di scambiare qualunque parte della propria Capacità Sottoscritta con corrispondente Capacità Sottoscritta di un altro Utente (il "**Secondo Utente Scambiante**") a condizione che lo scambio sia eseguito in conformità con le prescrizioni di cui sotto.

12.1.2 Al fine di effettuare lo scambio di Capacità Sottoscritta, sia il Primo Utente Scambiante che il Secondo Utente Scambiante dovranno inviare al Gestore la loro rispettiva richiesta per l'accettazione dello scambio (utilizzando il modello pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico) indicando:

- (a) il volume di GNL, espresso in metri cubi di GNL con un valore energetico indicativo espresso in MJ;
- (b) i relativi Slot di Discarica, con una indicazione delle date specifiche se lo scambio riguarda Slot di Discarica in relazione ai quali il Programma Annuale o il Programma Trimestrale sia già stato comunicato dal Gestore ai sensi degli articoli 3.2.3 o 3.3.2 del capitolo II, e
- (c) il numero degli approdi;

che essi propongono di scambiare.

12.1.3 Le richieste per l'accettazione dello scambio dovranno pervenire al Gestore:

- (a) entro l'8 Giorno Lavorativo precedente l'inizio del primo Anno Termico interessato dallo scambio, in caso di scambi di Capacità Sottoscritta relativi a uno o più Anni Termici; e
- (b) entro l'8 Giorno Lavorativo precedente l'inizio del primo Mese interessato dallo scambio in caso di scambi di Capacità Sottoscritta richiesti durante il corso dell'Anno Termico.

12.1.4 Le richieste per l'accettazione dello scambio saranno irrevocabili e conterranno una dichiarazione ai sensi della quale il Primo Utente Scambiante e il Secondo Utente Scambiante riconoscono che lo scambio diventerà efficace solo nel momento in cui il Gestore l'avrà accettato. Il Gestore avrà il diritto di rigettare una domanda per l'accettazione dello scambio nei seguenti casi:

- (a) la richiesta del Primo Utente Scambiante o quella del Secondo Utente Scambiante non è ricevuta dal Gestore entro il termine previsto dall'articolo 12.1.3 che precede;
- (b) le richieste per l'accettazione dello scambio del Primo Utente e del Secondo Utente contengono informazioni che sono contraddittorie e/o incomplete;
- (c) il Primo Utente Scambiante o il Secondo Utente Scambiante non è titolare della Capacità Sottoscritta che è oggetto di scambio ai sensi del relativo Contratto per la Capacità;
- (d) il Primo Utente Scambiante e il Secondo Utente Scambiante non soddisfano tutti i Requisiti per il Servizio richiesti ai sensi dell'articolo 2.3 del capitolo III con riferimento alle porzioni di Capacità Sottoscritta da scambiare;
- (e) alla data in cui il Gestore riceve le richieste per l'accettazione dello scambio, il Primo Utente Scambiante e/o il Secondo Utente Scambiante sono inadempienti a una qualunque delle disposizioni del Codice di Rigassificazione che autorizzerebbero il Gestore a risolvere il relativo Contratto per la Capacità ai sensi dell'articolo 13.1 del capitolo III.

12.1.5 Entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 12.1.3 che precede, il Gestore dovrà comunicare al Primo Utente Scambiante e al Secondo Utente Scambiante:

- (a) l'accettazione dello scambio di Capacità Sottoscritta proposto, inviando copia delle relative richieste sottoscritte dallo stesso Gestore per accettazione; o, nel caso in cui uno o più motivi di rigetto previsti nell'articolo 12.1.4 si siano verificati,
- (b) il rifiuto della richiesta di accettazione dello scambio, con l'indicazione del/i motivo/i di non accettazione.

A seguito dell'accettazione da parte del Gestore dello scambio proposto, la Capacità Sottoscritta del Primo Utente Scambiante e del Secondo Utente Scambiante ai sensi dei rispettivi contratti per la Capacità e, ove applicabile, la durata di qualunque di tali Contratti per la Capacità dovranno considerarsi modificati in conformità alle informazioni fornite da tali Parti ai sensi dell'articolo 12.1.2.

12.1.6 Nel caso di scambio di Capacità Esentata, lo scambio è soggetto al rispetto dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera k) del decreto MAP dell'11 Aprile 2006.

III.12.2 Cessioni di Capacità Esentata Sottoscritta

12.2.1 Ciascun Utente della Capacità Esentata avrà il diritto di cedere a altri soggetti qualunque parte della Capacità Esentata Sottoscritta ai sensi del Contratto per la Capacità di cui è Parte a condizione che:

- (a) la cessione rispetti i criteri indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera k) del decreto MAP dell'11 Aprile 2006;
- (b) il soggetto al quale deve essere trasferita la Capacità Esentata Sottoscritta:
 - (i) fornisca le informazioni e le dichiarazioni che devono essere incluse nelle Richieste di Accesso, come previsto dall'articolo 2.4.6 del capitolo II;
 - (ii) fornisca la documentazione prevista dall'articolo 2.4.7 del capitolo II;
 - (iii) soddisfi le Condizioni di Accesso previste dall'articolo 2.4.5 del capitolo II; e
- (c) l'Utente della Capacità Esentata fornisca al Gestore una copia dell'autorizzazione rilasciata dal MSE alla cessione della relativa Capacità Esentata Sottoscritta ai sensi dell'articolo 8 del decreto MAP dell'11 aprile 2006, restando inteso che tale autorizzazione non sarà richiesta nel caso di cessioni di capacità esentata spot di tipo non sistematico finalizzate all'utilizzo ottimale del Terminale.

III.13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

III.13.1 Risoluzione da parte del Gestore

Qualsiasi Contratto per la Capacità potrà essere risolto dal Gestore mediante invio di una comunicazione scritta al relativo Utente ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- (a) in qualsiasi momento successivo alla data di scadenza per il pagamento di una fattura, il Gestore comunichi a tale Utente di non aver ricevuto il pagamento dell'intero importo oggetto di tale fattura e il relativo pagamento non sia ricevuto dal Gestore entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data di tale comunicazione, fatto salvo il caso in cui tale Utente abbia contestato, ritardato o sospeso il pagamento di tale fattura ai sensi dell'articolo 8.4 del capitolo III; o
- (b) qualsiasi inadempimento da parte di tale Utente dell'obbligo di mantenere e/o continuare a soddisfare uno o più Requisiti per il Servizio che sia dovuto ad azioni od omissioni allo stesso imputabili, qualora a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale Utente abbia cessato di mantenere e/o di continuare a soddisfare tale(i) Requisito(i) per il Servizio, restando tuttavia inteso che:
 - (i) tale periodo di 20 (venti) Giorni Lavorativi decorrerà contemporaneamente ad ogni altro termine previsto dal Codice di Rigassificazione (ivi inclusi i termini di cui all'articolo 10 del capitolo III) per porre rimedio al mancato mantenimento e/o continuato soddisfacimento di un qualsiasi Requisito per il Servizio; e
 - (ii) il presente diritto di risoluzione non si applicherà in caso di mancato mantenimento e/o continuato soddisfacimento da parte di tale Utente dei Requisiti per il Servizio di cui all'articolo 2.3(h) del capitolo III; o
- (c) una delle Dichiarazioni risulti non veritiera e corretta alla data di stipulazione di tale Contratto per la Capacità; o
- (d) fermo restando quanto disposto dall'articolo 2.4.3 del capitolo III, qualora l'Utente non ottemperi all'impegno di cui all'articolo 2.4.2 del capitolo III.

III.13.2 Recesso del Gestore

Il Gestore avrà il diritto di recedere da qualsiasi Contratto per la Capacità al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi, ciascuno dei quali costituirà giusta causa di recesso del Gestore:

- (a) l'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, fatto salvo il subentro nel Contratto per la Capacità da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge;
- (b) la liquidazione o lo scioglimento dell'Utente per qualsivoglia ragione, la cessazione dell'attività dell'Utente, l'ammissione scritta da parte dell'Utente di non poter adempiere ai propri obblighi di pagamento o la sospensione da parte dell'Utente del pagamento dei propri debiti scaduti;
- (c) la pronuncia di una sentenza o altra decisione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente contro l'Utente avente un sostanziale effetto pregiudizievole sulla capacità dell'Utente di adempiere le obbligazioni previste a suo carico dal relativo Contratto per la Capacità;
- (d) la stipula e l'adempimento del Contratto per la Capacità da parte dell'Utente:
 - (i) contrasti con (I) la Normativa applicabile o altra legge, regolamento, provvedimento amministrativo o giudiziale o analogo provvedimento che si

applichi all'Utente o (II) un altro contratto di cui l'Utente sia parte, oppure determini un inadempimento ai sensi di tale altro contratto; e

- (ii) tale contrasto o inadempimento abbia un sostanziale effetto pregiudizievole sulla capacità dell'Utente di adempiere le obbligazioni previste a suo carico da tale Contratto per la Capacità.

III.13.3 Diritti acquisiti

La risoluzione di, o il recesso da, qualsiasi Contratto per la Capacità (ai sensi del Codice di Rigassificazione o altrimenti) non produrrà effetti sui diritti e sugli obblighi delle Parti maturati rispetto al Servizio prestato prima della, o che il Gestore stia prestando alla, data della risoluzione o del recesso, a seconda dei casi.

III.13.4 Deroga a talune disposizioni del codice civile

Ferme restando tutte le disposizioni di ciascun Contratto per la Capacità, ciascun Utente rinuncia ai propri diritti di cui agli articoli 1467, 1660 e 1664 del codice civile.

III.14 RESPONSABILITÀ

III.14.1 Limitazione della responsabilità

a) Limitazione della responsabilità del Gestore nei confronti dell'Utente della Capacità Esente.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6.1.8 del capitolo III e dall'articolo 3.8.2 del capitolo IV, il Gestore non sarà responsabile per costi, perdite, danni, pretese e/o spese sofferte o sostenute da qualsiasi Utente della Capacità Esente o da suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso che siano causati, direttamente o indirettamente, dall'inadempimento o dall'adempimento da parte del Gestore o di propri dipendenti, appaltatori, agenti o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso, di qualsiasi obbligazione del Gestore ai sensi del Contratto per la Capacità, salvi i casi e nella misura in cui tali costi, perdite, danni, pretese e/o spese siano causate da dolo o colpa grave del Gestore o di suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in nome o per conto dello stesso. A titolo di chiarimento, resta inteso che (i) in nessun caso l'Impresa di Trasporto potrà essere considerata un appaltatore, un agente o un terzo che agisce in nome o per conto del Gestore ai fini del presente Codice di Rigassificazione e; (ii) il Gestore non sarà responsabile per costi, perdite, danni, pretese e/o spese sofferte o sostenute da qualsiasi Utente della Capacità Esente o dai suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso che siano causati, direttamente o indirettamente, dall'inadempimento o dall'adempimento da parte dell'Impresa di Trasporto o dei suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in nome o per conto della stessa a una qualunque delle obbligazioni dell'Impresa di Trasporto previste dal Contratto di Trasporto.

b) Limitazione della Responsabilità del Gestore nei confronti dell'Utente della Capacità Regolata e dell'Utente della Capacità Regolata nei confronti del Gestore.

La responsabilità per eventuali danni derivanti o comunque connessi alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione di un

Contratto per la Capacità Regolata è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

c) L'Utente manleva e terra indenne il Gestore da ogni e qualsivoglia costo, perdita, danno, pretesa e/o spesa sofferta o sostenuta in caso di totale o parziale mancata accettazione del Gas Riconsegnato all'Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della Delibera AEEG n. 167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas).

III.14.2 Penale

14.2.1 Qualora un Contratto per la Capacità sia risolto ai sensi dell'articolo 13.1 del capitolo III (indipendentemente dal fatto che uno degli eventi di cui all'articolo 13.2 del capitolo III si sia verificato con riferimento all'Utente che è Parte di tale Contratto per la Capacità), alla data di efficacia della risoluzione tale Utente corrisponderà al Gestore a titolo di penale:

- (a) un importo pari al Valore Attuale Netto (alla data di efficacia della risoluzione) del Corrispettivo di Capacità totale che sarebbe stato dovuto da tale Utente qualora tale Contratto per la Capacità non fosse stato risolto, a partire dalla data di efficacia della risoluzione e per tutto il periodo di durata residua (e, quindi, fino alla data di scadenza indicata in tale Contratto per la Capacità), calcolato con riferimento alle rimanenti quantità complessive di GNL che avrebbe dovuto essere Scaricata ai sensi di tale Contratto per la Capacità per tale periodo restante, aumentato di
- (b) un importo pari al 20% (venti per cento) del Valore Attuale Netto (alla data di efficacia della risoluzione) del Corrispettivo Variabile che sarebbe stato dovuto da tale Utente fino alla scadenza del Contratto per la Capacità in mancanza di tale risoluzione, calcolato con riferimento alle rimanenti quantità complessive di GNL che avrebbe dovuto essere Rigassificata ai sensi di tale Contratto per la Capacità per tale periodo di durata residua, aumentato di
- (c) un importo pari al Valore Attuale Netto (alla data di efficacia della risoluzione) del Corrispettivo di Rete che sarebbe stato dovuto da tale Utente in mancanza di tale risoluzione, a partire dalla data di efficacia della risoluzione e per tutto il periodo di durata residua (e, quindi, fino alla data di scadenza indicata in tale Contratto per la Capacità), calcolato con riferimento alle rimanenti quantità complessive di Gas che avrebbero dovute essere Riconsegnate a tale Utente per tale periodo di durata residua, al netto di ogni porzione di tale Corrispettivo di Rete che non è, e non sarà, dovuta all'Impresa di Trasporto a seguito di tale risoluzione.

14.2.2 Gli importi di cui ai punti (a) e (b) e (c) che precedono saranno calcolati sulla base, rispettivamente, del *Cqs*, *Cna*, *CVL*, *CVLu*, *CMg* e Corrispettivo di Rete applicabili a tale Utente alla data di efficacia della risoluzione, senza tenere in considerazione eventuali aggiornamenti o variazioni del *Cqs*, *Cna*, *CVL*, *CVLu*, *CMg* o Corrispettivo di Rete che sarebbero intervenute o potute intervenire in qualsiasi momento nel corso del periodo di durata residua del Contratto per la Capacità. Le Parti riconoscono che gli importi stabiliti nel presente articolo 14.2 sono stati ragionevolmente determinati tenendo debito conto: (i) degli investimenti sostenuti dal Gestore per la costruzione del Terminale; (ii) delle obbligazioni che il Gestore ha assunto ai sensi del Contratto di Trasporto; e (iii) dell'effetto concreto dell'inadempimento da parte dell'Utente sul conseguimento degli interessi economici del Gestore. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1382 del codice civile, il pagamento di tale importo da parte dell'Utente costituirà il solo rimedio del Gestore nei confronti di tale Utente in caso di risoluzione del Contratto per la Capacità ai sensi dell'articolo 13.1 del capitolo III,

salvo quanto disposto dagli articoli 4.1, 5.1.7, 6.1.4 (f), 6.1.4 (i), 9.2, 14.3 e 14.5 del capitolo III e 3.8.2 (b) del capitolo IV.

- 14.2.3 Qualora la Capacità Sottoscritta che sia divenuta disponibile a seguito della risoluzione di un Contratto per la Capacità ai sensi del precedente articolo 13.1 del capitolo III e in relazione alla quale tale Utente abbia eseguito pagamenti al Gestore ai sensi delle lettere (a) e (b) del precedente articolo 14.2.1, venga successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all'Utente originario gli importi scontati del Corrispettivo di Capacità e il Corrispettivo Variabile che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale Capacità Esentata e/o Capacità Regolata riallocata ai sensi delle lettere (a) e (b) del precedente articolo 14.2.1 non appena il Gestore avrà riallocato al nuovo Utente tale Capacità Esentata e/o Capacità Regolata.
- 14.2.4 Qualora la capacità di trasporto che sia divenuta disponibile a seguito della risoluzione di un Contratto per la Capacità ai sensi del precedente articolo 13.1 del capitolo III e in relazione alla quale tale Utente abbia eseguito un pagamento al Gestore ai sensi della lettera (c) del precedente articolo 14.2.1, venga successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all'Utente originario gli importi scontati del Corrispettivo di Rete che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale capacità di trasporto riallocata non appena il Gestore avrà riallocato al nuovo Utente tale capacità di trasporto.

III.14.3 Riscarcimento dovuto dall'Utente a seguito di un Evento Dannoso

- (a) Ciascun Utente manleverà e terrà indenne il Gestore in relazione a costi, perdite, danni, pretese e/o spese (incluse le spese legali) di qualsiasi tipo sofferti o sostenuti dal Gestore in conseguenza della perdita, danneggiamento o avaria di tutto o parte del Terminale che sia causato(a) da azioni od omissioni di:
- (i) tale Utente;
 - (ii) qualsiasi Armatore che agisce in nome o per conto di tale Utente o in nome o per conto dei soggetti indicati al punto (iv) che segue;
 - (iii) qualsiasi membro dell'equipaggio di una Nave Metaniera che agisce in nome o per conto di tale Armatore e/o di tale Utente;
 - (iv) qualsiasi soggetto che fornisca il GNL all'Utente o per conto di tale Utente;
 - (v) dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto di uno dei soggetti indicati nei punti da (i) a (iv) che precedono,

(ciascuna perdita, danneggiamento o avaria di tutto o parte del Terminale che sia causato(a) da azioni od omissioni di qualsiasi soggetto di cui ai punti da (i) a (v) che precedono è definito "**Evento Dannoso**" e l'Utente che è responsabile di tale Evento Dannoso ai sensi della presente disposizione, è definito "**Utente Danneggiante**").

- (b) In aggiunta alle obbligazioni previste a suo carico dall'articolo 14.3(a) del capitolo III, e fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6.1.4 (f) e 6.1.4 (i) del capitolo III, ciascun Utente Danneggiante manleverà e terrà indenne il Gestore in relazione a qualsiasi perdita o riduzione del Corrispettivo di Capacità che sarebbe stato dovuto al Gestore da qualsiasi Utente, ivi incluso il Corrispettivo di Capacità che sarebbe stato dovuto dall'Utente Danneggiante, qualora tale Evento Dannoso non si fosse verificato. A tal fine, fino al momento in cui gli effetti di tale Evento Dannoso non siano stati rimossi e il funzionamento del Terminale non sia stato ripristinato al livello

precedente al verificarsi dell'Evento Dannoso, il Corrispettivo di Capacità sarà calcolato come se l'Evento Dannoso non si fosse verificato.

- (c) L'Utente Danneggiante che sia anche Armatore rinuncia espressamente alla limitazione di responsabilità dell'Armatore prevista dagli articoli 7 e 275 del codice della navigazione o da qualsiasi altra norma di legge applicabile.

III.14.4 Rinuncia all'azione tra Utenti

Ciascun Utente rinuncia al diritto di agire contro ogni altro Utente o contro dipendenti, appaltatori, agenti o altri terzi (ivi incluso qualsiasi Armatore) che agiscono in nome o per conto di tale altro Utente, che con le loro azioni od omissioni abbiano causato, direttamente od indirettamente, riduzioni o sospensioni della prestazione del Servizio, salvi i casi in cui tale riduzione o sospensione sia derivata da dolo o colpa grave di tale altro Utente o dei dipendenti, appaltatori, agenti o altri terzi (ivi incluso qualsiasi Armatore) che agiscono in nome o per conto di tale altro Utente.

III.14.5 Risarcimento dovuto dagli Utenti in relazione all'Ambiente

Salvi i casi di dolo o colpa grave del Gestore, l'Utente della Capacità Esente e/o, a seconda del caso, l'Utente della Capacità Regolata ma per quest'ultimo solo in caso di dolo e/o colpa grave, manleverà e terrà indenne il Gestore in relazione ai costi, perdite, danni, pretese e/o spese di qualsiasi natura sofferti o sostenuti dal Gestore che derivino da: (a) pretese nei confronti del Gestore derivanti dalla violazione da parte di tale Utente della Normativa applicabile in materia di Ambiente o igiene e sicurezza sul posto di lavoro; (b) pretese di qualsiasi persona in relazione a perdite o responsabilità in cui tale persona sia incorsa a causa di qualsiasi violazione da parte di tale Utente della Normativa applicabile in materia di Ambiente o igiene e sicurezza sul posto di lavoro; e (c) inquinamento dell'Ambiente causato da qualsiasi azione od omissione di tale Utente. I riferimenti ad un Utente nel presente articolo 14.5 si devono intendere effettuati anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 14.3(a) da (ii) a (v) del capitolo III.

III.15 RECLAMI

III.15.1 Verifiche relative alla prestazione del Servizio

Una volta ottenuto il consenso scritto del Gestore (che non potrà essere irragionevolmente rifiutato o ritardato), un numero ragionevole di persone designate dall'Utente potranno, di volta in volta, ispezionare le operazioni all'interno del Terminale, a condizione che tale ispezione abbia luogo tra le ore 09,00 e le ore 18,00 di qualsiasi Giorno Lavorativo. L'ispezione sarà effettuata a esclusivo rischio, costo e spese dell'Utente e in conformità a tutte le disposizioni applicabili del Regolamento del Terminale. Il diritto dell'Utente di ispezionare ed esaminare il Terminale si limiterà alle verifiche relative alla prestazione del Servizio da parte del Gestore e al rispetto da parte di quest'ultimo degli obblighi previsti a suo carico dal relativo Contratto per la Capacità.

III.15.2 Reclami

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8.6 del capitolo III, eventuali reclami in merito alla prestazione del Servizio saranno comunicati dall'Utente al Gestore entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla prima delle due seguenti date: (a) la data in cui l'Utente abbia avuto per la prima volta conoscenza del verificarsi dell'evento che ha dato origine al reclamo; e (b) la data

in cui l'Utente avrebbe dovuto avere conoscenza (agendo diligentemente) del verificarsi di tale evento.

III.15.3 Documentazione di supporto del reclamo

L'Utente dovrà allegare alla comunicazione trasmessa al Gestore ai sensi dell'articolo 15.2 del capitolo III la documentazione ragionevolmente necessaria a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese.

III.15.4 Esclusione dei reclami

Nessun Utente avrà diritto di avanzare reclami o promuovere azioni concernenti la prestazione del Servizio rispetto a qualsiasi quantità di GNL (o di Gas da esso risultante), una volta che il Gas risultante sia stato accettato dall'Impresa di Trasporto ai sensi dell'articolo 6.1.2 del capitolo III.

III.16 ELEZIONI DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

III.16.1 Comunicazioni

Fatto salvo quanto diversamente indicato nel Codice di Rigassificazione o altrimenti concordato per iscritto tra le Parti, le comunicazioni o notifiche relative al Contratto per la Capacità saranno:

- (a) inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (con copia della lettera anticipata via *telex* e/o posta elettronica) o, nella misura in cui sia ammessa dalla legislazione italiana e adottata dal Gestore, a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
 - (i) per quanto riguarda il Gestore, all'indirizzo pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico, fermo restando che il Gestore comunicherà a tutti gli Utenti eventuali modifiche;
 - (ii) per quanto riguarda l'Utente, all'indirizzo specificato nel Contratto per la Capacità, fermo restando che l'Utente comunicherà al Gestore eventuali modifiche; e
- (b) considerate come ricevute all'atto della consegna di tale lettera o posta elettronica certificata all'indirizzo della Parte destinataria come indicato al punto (a).

III.16.2 Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni

Ai fini dell'invio di tutte le comunicazioni e notifiche relative al Contratto per la Capacità concluso tra le Parti, gli indirizzi menzionati all'articolo 16.1 del capitolo III rappresentano il domicilio del Gestore e dell'Utente.

III.17 RINUNCE

Il mancato o ritardato esercizio delle Parti, anche reiterato nel tempo, di diritti o azioni ad esse spettanti ai sensi di un Contratto per la Capacità non costituirà rinuncia a tali diritti o a tali azioni, né si considererà come implicita modifica ai termini ed alle condizioni di tale Contratto per la Capacità.

III.18 RISERVATEZZA

III.18.1 Divieto di divulgazione di informazioni riservate

Tutte le informazioni riguardanti l'attività di ciascuna Parte che saranno fornite in qualsiasi forma in relazione a un Contratto per la Capacità sono da considerarsi riservate e non potranno essere divulgate o utilizzate da qualsiasi altra Parte o dai dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in nome o per conto di tale altra Parte fermo restando che ciascuna delle informazioni riservate che sono state fornite da o riguardano un Utente potranno essere utilizzate dal Gestore e dai suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in nome o per conto del Gestore nella misura in cui ciò sia necessario per la corretta prestazione del Servizio. Tali informazioni non potranno essere divulgate a terzi senza il previo consenso scritto della Parte cui tali informazioni si riferiscono e tale divulgazione sarà consentita a condizione della previa accettazione da parte di tali terzi di obblighi di riservatezza equivalenti a quelli di cui al presente articolo 18.

III.18.2 Responsabilità per la divulgazione di informazioni riservate

Ciascuna Parte sarà ritenuta responsabile per le perdite o i danni subiti dall'altra Parte in caso di divulgazione o trasmissione di informazioni riservate di cui all'articolo 18.1 del capitolo III che siano comunicate dalla prima Parte o dai suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in nome o per conto di tale Parte senza il preventivo consenso della Parte cui tali informazioni riservate si riferiscono.

III.18.3 Eccezioni agli obblighi di riservatezza

In deroga ai precedenti articoli 18.1 e 18.2 del capitolo III, ciascuna Parte (la "**Parte Divulgante**") potrà, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, divulgare a terzi le informazioni riservate di cui all'articolo 18.1 del capitolo III, qualora tali informazioni:

- (a) fossero di dominio pubblico al momento in cui sono state divulgate o siano diventate tali per cause diverse dall'inadempimento, omissione o negligenza della Parte Divulgante;
- (b) siano state comunicate alla Parte Divulgante da terzi e la Parte Divulgante non sia stata a conoscenza di alcuna violazione da parte di tali terzi di alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte;
- (c) siano comunicate su richiesta di una Autorità Competente o di qualsiasi altro organo istituzionale competente, nazionale o internazionale, o tale comunicazione sia richiesta dalla legge o da altro provvedimento (incluso un regolamento di borsa o di altro mercato regolamentato);
- (d) sempre nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili di cui alla Normativa, siano divulgate agli azionisti della Parte Divulgante, alle sue Società Collegate, alle società collegate di tali azionisti e a quelli tra i rispettivi funzionari, amministratori e dipendenti che debbano ragionevolmente essere portati a conoscenza di tali informazioni per le finalità di cui al Contratto per la Capacità in questione, in ciascun caso a condizione che tali azionisti, Società Collegate, o società collegate di tali azionisti, sia per proprio conto sia per conto dei propri funzionari, amministratori e dipendenti assumano l'impegno di mantenere riservate tali informazioni secondo termini e condizioni sostanzialmente conformi a quelle stabilite nel presente articolo 18;

- (e) siano divulgate a persone coinvolte nell'esecuzione degli impegni derivanti dal Contratto per la Capacità in questione e che debbano ragionevolmente essere portati a conoscenza di tali informazioni per le finalità di cui al predetto Contratto per la Capacità, ivi inclusi i consulenti legali, i revisori, altri professionisti, i consulenti tecnici ed economici, sottoscrittori o finanziatori, e qualsiasi altro soggetto coinvolto, a condizione che tali persone assumano l'impegno di mantenere riservate tali informazioni secondo termini e condizioni sostanzialmente conformi a quelle previste dal presente articolo 18; e/o
- (f) siano comunicate ad un giudice, ad un consulente tecnico o ad un arbitro ai quali sia deferita una controversia tra le Parti.

III.18.4 Durata degli obblighi di riservatezza

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo 18 resteranno in vigore tra le Parti di un Contratto per la Capacità per un periodo di 3 (tre) anni a partire dalla prima tra le seguenti date: (i) la data di scadenza del Contratto per la Capacità; (ii) la data in cui il Contratto per la Capacità è stato risolto o altrimenti sciolto o divenuto inefficace per qualsiasi causa, ivi incluso il recesso di una della Parti, anche qualora non sia concluso un successivo Contratto per la Capacità tra le medesime Parti.

III.18.5 Conformità con le leggi in materia di riservatezza

Le Parti si impegnano, nell'adempimento delle rispettive obbligazioni derivanti dal Contratto per la Capacità di cui sono Parti, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in loro nome o per loro conto, la Normativa applicabile e tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e i provvedimenti amministrativi e giudiziali e similari applicabili relativi alla riservatezza. Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per ogni perdita o danno che possa derivare dal mancato rispetto del presente articolo 18.5.

III.18.6 Protezione dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativamente ai dati personali delle Parti (i "**Dati delle Parti**") acquisiti nel corso di trattative o durante la stipula o l'adempimento del Contratto per la Capacità, ciascuna Parte dichiara all'altra Parte che:

- (a) i Dati delle Parti saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, per fini relativi all'adempimento di tale Contratto per la Capacità o all'adempimento delle obbligazioni previste dalla Normativa applicabile;
- (b) la comunicazione dei Dati delle Parti è necessaria per l'adempimento di tale Contratto per la Capacità e il rifiuto di fornire tali Dati delle Parti potrebbe determinare difficoltà nell'adempimento;
- (c) i Dati delle Parti saranno divulgati esclusivamente ai consulenti delle Parti o alle parti nominate per il trattamento dei relativi dati ai fini e per gli effetti stabiliti al punto (a) che precede e non saranno altrimenti divulgati o rivelati a terzi;
- (d) in relazione al trattamento dei Dati delle Parti, ciascuna Parte può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; e

- (e) ciascuna Parte agirà come controllore rispetto al trattamento dei Dati delle Parti riguardanti l'altra Parte.

III.19 COSTI PER L'ESECUZIONE

In caso di inadempimento di una Parte a una qualsiasi obbligazione prevista dal Contratto per la Capacità, tale Parte pagherà all'altra Parte, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla richiesta in tal senso inviata da tale altra Parte accompagnata da adeguata documentazione a supporto, tutti i costi e le spese (ivi inclusi gli onorari e le spese per consulenze legali e finanziarie) ragionevolmente sostenuti da tale altra Parte in relazione all'esecuzione, anche forzata, del Contratto per la Capacità o ai fini della tutela cautelare di ogni diritto sorto in relazione a tale Contratto per la Capacità.

III.20 RINUNCIA ALL'IMMUNITÀ

Ciascuna Parte irrevocabilmente ed incondizionatamente:

- (a) concorda che qualora una Parte agisca in giudizio in relazione ad un qualsiasi Contratto per la Capacità contro l'altra Parte o per l'esecuzione sui suoi beni (indipendentemente dal fatto che ciò avvenga ai sensi dell'articolo 4 del capitolo I o altrimenti), non potrà essere invocata da o per conto di tale altra Parte o rispetto a qualsiasi dei suoi beni, alcuna immunità (sia essa o meno garantita dalla sovranità) rispetto a tali procedimenti o in conseguenza degli stessi ai sensi della legge italiana o ai sensi della legge di qualsiasi altro Stato o organizzazione internazionale; e
- (b) rinuncia a qualsiasi diritto di immunità di cui tale Parte o alcuno dei suoi beni possa godere ai sensi della legge italiana o ai sensi della legge di qualsiasi altro Stato o organizzazione internazionale;
- (c) acconsente in generale a che sia concesso qualsiasi rimedio o intrapresa qualsiasi azione in relazione a tali giudizi, ivi inclusa l'adozione o l'esecuzione nei confronti di qualsiasi bene di ogni natura (a prescindere dal suo uso effettivo o potenziale) di qualsiasi ordine, lodo, sentenza o decisione che possa essere emesso o adottato nell'ambito di tali giudizi, ai sensi della legge italiana o della legge di qualsiasi altro Stato o organizzazione internazionale.

Parte IV

Contratto per la Capacità Regolata

Il presente Contratto per la Capacità Regolata (il “**Contratto per la Capacità**”) è stipulato da [Utente], una società costituita ed esistente ai sensi della legge del [Stato in cui l'Utente è stato costituito], iscritta presso il [Registro delle Imprese o analogo registro] al numero [numero di registrazione], codice fiscale [codice fiscale], con sede principale in [indirizzo dell'Utente] (“**Utente**”)¹⁷ e **Terminale GNL Adriatico S.r.l.**, una società costituita ed esistente ai sensi della legge italiana, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 1788519, codice fiscale/partita I.V.A. 13289520150, la cui sede principale si trova in Piazza della Repubblica 14/16, 20124 Milano, Italia (il “**Gestore**”). L'Utente ed il Gestore sono definiti, congiuntamente, le “**Parti**”.

PREMESSE

In data 15 Febbraio 2010 il Gestore ha adottato un codice di accesso (il “**Codice di Rigassificazione**”) contenente le condizioni per l'accesso al terminale di rigassificazione di proprietà del Gestore, ubicato a circa 17 km al largo di Porto Levante (Rovigo), Italia.

In data 12 Maggio 2011 il Codice di Rigassificazione è stato approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, mediante la delibera n. Arg/Gas n. 57/11, ai sensi dell'articolo 24, comma V, del decreto legislativo n. 164/2000.

Il Gestore, ai sensi dell'articolo 2.3 del capitolo II del Codice di Rigassificazione, ha pubblicato sul suo Sistema di Comunicazione Elettronico: i) la Capacità Disponibile; e ii) il numero e la tempistica, se nota, degli Slot di Discarica disponibili in ciascun Mese.

In data [inserire data] l'Utente ha presentato una Richiesta di Accesso per [Capacità Disponibile/Capacità Disponibile utilizzando la Capacità di Make-up]¹⁸ ai sensi dell'articolo 2.4.2 del capitolo II, inclusi, *inter alia*, i dati e le dichiarazioni specificati nell'articolo 2.4.6 (a) del capitolo II del Codice di Rigassificazione [e affermando, in particolare, che rispondeva a taluni dei requisiti per vedersi riconosciuta la priorità nell'allocazione della Capacità Disponibile richiesta. Precisamente, l'Utente ha affermato che (inserire la(e) dichiarazione(i) resa(e) ai sensi della lettera g) della Richiesta di Accesso per la Capacità Disponibile/Richiesta di Accesso per la Capacità di Make-up)].¹⁹

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, l'Utente ed il Gestore concordano quanto segue:

1. Premesse e Definizioni

- 1.1 Le premesse sono incorporate nel, e formano parte integrante ed essenziale del, presente Contratto per la Capacità.
- 1.2 Tutti i termini definiti utilizzati nel Contratto per la Capacità avranno il significato ad essi attribuito all'articolo 1.1 del capitolo I del Codice di Rigassificazione.

¹⁷ Resta inteso che il Richiedente diverrà un Utilizzatore solo successivamente a, ed in conseguenza della, accettazione della Richiesta di Accesso o dell'Accettazione Modificata (a cui il presente Contratto è allegato) da parte del Gestore o del Richiedente, a seconda dei casi. Pertanto, prima del perfezionamento del presente Contratto, il termine Utilizzatore nel presente Contratto dovrà intendersi come riferito al Richiedente.

¹⁸ Cancellare come opportuno.

¹⁹ Da inserire se applicabile, inclusa la dichiarazione relativa al criterio(i) di priorità resa ai sensi della lettera (g) della relativa Richiesta di Accesso.

2. Oggetto e durata

- 2.1 Il Gestore conferisce all'Utente, e l'Utente sottoscrive, la Capacità Regolata per le quantità di seguito indicate.

Volume di GNL (m³/Slot di Discarica)	Anno e Mese	Numero di Slot di Discarica (per ciascun Mese)	Tempistica (se applicabile) di ciascuno Slot di Discarica	Capacità Regolata Sottoscritta (valore energetico indicativo in TJ)
--	--------------------	---	--	--

- 2.2 La data di scadenza del Contratto per la Capacità è il [inserire la data corrispondente al 90° (novantesimo) Giorno successivo alla data dell'ultima Discarica richiesta]. La scadenza del presente Contratto per la Capacità non avrà effetti sulle obbligazioni e/o responsabilità che siano sorte prima della data di scadenza.

3. Corrispettivi

- 3.1 Il Corrispettivo di Capacità e il Corrispettivo Variabile dovuti dall'Utente ai sensi del Contratto per la Capacità saranno determinati in conformità con le rilevanti disposizioni del Codice di Rigassificazione, applicando il *Cqs*, *Cna*, *CMg*, *CVL* e *CVLu* stabiliti nell'Allegato (1) al Contratto per la Capacità.
- 3.2 Il Corrispettivo di Rete e il Corrispettivo Variabile di Trasporto dovuti dall'Utente ai sensi del Contratto per la Capacità saranno determinati, rispettivamente, ai sensi delle lettere (f) e (g) dell'articolo 8.1.1 del capitolo III del Codice di Rigassificazione.
- 3.3 I Corrispettivi Accessori e qualsiasi altro pagamento dovuto dall'Utente ai sensi del Contratto per la Capacità saranno determinati in conformità alle relative disposizioni del Codice di Rigassificazione.
- 3.4 [Ai fini del pagamento, in tutto o in parte, del Corrispettivo di Capacità dovuto ai sensi del Contratto per la Capacità, il Gestore applicherà il Saldo della Capacità di Make-up dell'Utente maturato ai sensi del contratto per la capacità datato [data del precedente contratto per la capacità], secondo quanto previsto dall'articolo 8.10.2 del capitolo III del Codice di Rigassificazione.]²⁰

4. Requisiti per il Servizio

- 4.1 [Utente] dichiara che dalla data del Contratto per la Capacità, e per tutta la sua durata, soddisferà e manterrà tutti i Requisiti per il Servizio di cui all'articolo 2.3 del capitolo III del Codice di Rigassificazione.
- 4.2 Con particolare riferimento al Requisito per il Servizio previsto alla lettera (j) dell'articolo 2.3 del capitolo III, [Utente] dà atto che la consegna al Gestore di una copia debitamente firmata dell'autorizzazione a effettuare richieste di transazioni al **Sistema Punto di Scambio Virtuale** che implicano l'automatica accettazione dell'Utente è essenziale affinché il Gestore possa

²⁰ Da inserire ove applicabile.

Riconsegnare il Gas. Quindi, [Utente] si obbliga a consegnare al Gestore una copia debitamente firmata di tale autorizzazione, così come ogni altro documento richiesto a tal fine da Snam Rete Gas, entro 2 (due) Giorni dalla sottoscrizione del Contratto per la Capacità o, nell'eventualità in cui tale data dovesse essere successiva al quinto (5°) Giorno Lavorativo precedente la data in cui è richiesta la prima Discarica, immediatamente dopo la sottoscrizione del Contratto per la Capacità.

- 4.3 [Utente] dichiara e garantisce al Gestore che le Dichiarazioni di cui agli articoli dal 2.4.1 (a) al 2.4.1 (d) del capitolo III del Codice di Rigassificazione sono veritiere e corrette alla data di stipula del Contratto per la Capacità. Con riferimento alle Dichiarazioni di cui all'articolo 2.4.1 (a) e 2.4.1 (b) del capitolo III del Codice di Rigassificazione, [Utente] si impegna a fare in modo che le stesse rimangano veritiere e corrette, secondo quanto stabilito dagli articoli 2.4.2 e 2.4.3 del capitolo III del Codice di Rigassificazione.

5. Elezione di domicilio e comunicazioni

- 5.1 Ai sensi dell'articolo 4.2 del capitolo I del Codice di Rigassificazione e ai fini del Contratto per la Capacità, l'Utente elegge domicilio presso [inserire indirizzo] in Milano, e si impegna a mantenere tale domicilio in Milano, per tutta la durata del Contratto per la Capacità.
- 5.2 Tutte le comunicazioni e gli avvisi all'Utente da parte del Gestore ai sensi dell'articolo 16 del capitolo III del Codice di Rigassificazione dovranno essere inviati all'indirizzo indicato nel precedente articolo 5.1 all'attenzione di [inserire destinatario], numero di fax [inserire numero di fax], indirizzo di posta elettronica [inserire indirizzo di posta elettronica].

6. [Finanziamento del Terminale]²¹

- 6.1 Su richiesta del Gestore, l'Utente accetta: (i) di autorizzare il Gestore a costituire una garanzia in favore dei finanziatori del Gestore con il Contratto per la Capacità; e (ii) di stipulare un *direct agreement* con [i finanziatori del Gestore] (i "Finanziatori").
- 6.2 Il *direct agreement* è allegato al Contratto per la Capacità quale Allegato (2).]

7. Applicazione del Codice di Rigassificazione

Il Contratto per la Capacità è soggetto ai termini e alle condizioni del Codice di Rigassificazione, che devono intendersi qui interamente incorporati.

[8. Condizione sospensiva

Il Contratto per la Capacità è soggetto alla condizione sospensiva che gli altri Richiedenti che hanno presentato Richieste di Accesso con priorità più alta non accettino le rispettive Accettazioni Modificate, ai sensi dell'articolo 2.4.2 (a)(viii) o 2.4.2 (b)(iv) del capitolo II del Codice di Rigassificazione.]²²

[Luogo], [data]

[Richiedente]

Firmato: _____

²¹ Da cancellare per le Richieste di Accesso finalizzate alla stipulazione di Contratti per la Capacità Regolata aventi una durata fino ad 1 (uno) anno.

²² Da inserire se applicabile.

Parte V

Contratto per la Capacità Spot

Il presente Contratto per la Capacità Spot (il “**Contratto per la Capacità Spot**”) è stipulato da [Utente], una società costituita ed esistente ai sensi della legge del [Stato in cui l'Utente è stato costituito], iscritta presso il [Registro delle Imprese o analogo registro] al numero [numero di registrazione], codice fiscale [codice fiscale], con sede principale in [indirizzo dell'Utente] (“**Utente**”)²⁵ e **Terminale GNL Adriatico S.r.l.**, una società costituita ed esistente ai sensi della legge italiana, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 1788519, codice fiscale/partita I.V.A. 13289520150, la cui sede principale si trova in Piazza della Repubblica 14/16, 20124, Milano, Italia (il “**Gestore**”). L'Utente ed il Gestore sono definiti, congiuntamente, le “**Parti**”.

PREMESSE

In data 15 Febbraio 2010 il Gestore ha adottato un codice di Rigassificazione (il “**Codice di Rigassificazione**”) contenente le condizioni per l'accesso al terminale di rigassificazione *offshore* di proprietà del Gestore, ubicato a circa 17 km al largo di Porto Levante (Rovigo), Italia.

In data 12 Maggio 2011 il Codice di Rigassificazione è stato approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, mediante la delibera n. Arg/Gas n. 57/11, ai sensi dell'articolo 24, comma V, del decreto legislativo n. 164/2000.

Il Gestore, ai sensi dell'articolo 2.3 del capitolo II del Codice di Rigassificazione, ha pubblicato sul suo Sistema di Comunicazione Elettronico: i) la Capacità Spot disponibile per la sottoscrizione, inclusi la data d'inizio e la durata dello Slot di Discarica, il Cannello di Accettazione, il Periodo di Riconsegna per l'Utente della Capacità Spot e il volume massimo di GNL che può essere Scaricato durante tale Slot di Discarica; e ii) la data e l'ora di scadenza per presentare la Richiesta di Accesso per tale Capacità Spot.

In data [inserire data] l'Utente ha presentato una Richiesta di Accesso per [Capacità Spot /Capacità Spot utilizzando la Capacità di Make-up]²⁶ inclusi, *inter alia*, i dati e le dichiarazioni specificati nell'articolo 2.4.6(b) del capitolo II del Codice di Rigassificazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, l'Utente ed il Gestore concordano quanto segue:

1. Premesse e Definizioni

- 1.1 Le premesse sono incorporate nel, e formano parte integrante ed essenziale del Contratto per la Capacità.
- 1.2 Tutti i termini definiti utilizzati nel Contratto per la Capacità Spot avranno il significato ad essi attribuito all'articolo 1.1 del capitolo I del Codice di Rigassificazione.

2. Oggetto e durata

- 2.1 Il Gestore conferisce all'Utente, e l'Utente sottoscrive, la Capacità Spot per un volume di [inserire i volumi di GNL che saranno scaricati durante lo Slot di Discarica e in relazione ai quali l'Utente ha chiesto il Servizio] metri cubi di GNL con un valore energetico indicativo in MJ di [inserire il relativo valore energetico indicativo], per lo Slot di Discarica che ha inizio

²⁵ Resta inteso che il Richiedente diverrà un Utilizzatore solo successivamente a, ed in conseguenza della, accettazione della Richiesta di Accesso da parte del Gestore. Pertanto, prima del perfezionamento del presente Contratto, il termine Utilizzatore nel presente Contratto dovrà intendersi come riferito al Richiedente.

²⁶ Cancellare come opportuno.

il [inserire la data di inizio dello Slot di Discarica pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico] con una durata di [inserire la durata dello Slot di Discarica pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico], e con il seguente Cannello di Accettazione: [inserire il Cannello di Accettazione pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico].

- 2.2 Il Periodo di Riconsegna per l'Utente della Capacità Spot sarà il seguente [inserire il Periodo di Riconsegna per l'Utente della Capacità Spot pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico].
- 2.3 Il Programma di Riconsegna Spot sarà determinato dal Gestore in conformità alle disposizioni del Codice di Rigassificazione.
- 2.4 La data di scadenza del Contratto per la Capacità Spot è il [inserire la data corrispondente al 90° (novantesimo) Giorno successivo alla Riconciliazione Annuale per Eccedenze e/o Cali Inventariali di cui al comma (b) dell'Articolo 6.3 del Capitolo III]. La scadenza del presente Contratto per la Capacità Spot non avrà effetti sulle obbligazioni e/o responsabilità che siano sorte prima della data di scadenza.

3. Corrispettivi

- 3.1 Il Corrispettivo di Capacità e il Corrispettivo Variabile dovuti dall'Utente ai sensi del Contratto per la Capacità Spot saranno determinati in conformità con le rilevanti disposizioni del Codice di Rigassificazione, applicando il *Cqs*, *Cna*, *CMg*, *CVL* e *CVLu* per la Capacità Spot stabiliti nell'Allegato (1) al Contratto per la Capacità Spot.
- 3.2 Il Corrispettivo di Rete e il Corrispettivo Variabile di Trasporto dovuti dall'Utente ai sensi del Contratto per la Capacità Spot saranno determinati, rispettivamente, ai sensi delle lettere (f) e (g) dell'articolo 8.1.1 del capitolo III del Codice di Rigassificazione.
- 3.3 I Corrispettivi Accessori e qualsiasi altro pagamento dovuto dall'Utente ai sensi del Contratto per la Capacità Spot saranno determinati in conformità alle relative disposizioni del Codice di Rigassificazione.
- 3.4 [Ai fini del pagamento, in tutto o in parte, del Corrispettivo di Capacità dovuto ai sensi del Contratto per la Capacità Spot, il Gestore applicherà il Saldo della Capacità di Make-up dell'Utente maturato ai sensi del contratto per la capacità datato [data del precedente contratto per la capacità], secondo quanto previsto dall'articolo 8.10.2 del capitolo III del Codice di Rigassificazione.]²⁷

4. Requisiti per il Servizio

- 4.1 [Utente] dichiara che dalla data del Contratto per la Capacità Spot, e per tutta la sua, soddisferà e manterrà tutti i Requisiti per il Servizio di cui all'articolo 2.3 del capitolo III del Codice di Rigassificazione.
- 4.2 Con particolare riferimento ai Requisiti per il Servizio previsti alla lettera (j) dell'articolo 2.3 del capitolo III, [Utente] dà atto che la consegna al Gestore di una copia debitamente firmata dell'autorizzazione a effettuare richieste di operazioni transazioni al **Sistema Punto di Scambio Virtuale** che implicano l'automatica accettazione dell'Utente è essenziale affinché il Gestore possa Riconsegnare il Gas. Quindi, [Utente] si obbliga a consegnare al Gestore una copia debitamente firmata di tale autorizzazione, così come ogni altro documento richiesto a tal fine da Snam Rete Gas, entro 2 (due) Giorni dalla sottoscrizione del Contratto per la Capacità o,

²⁷ Da inserire ove applicabile.

nell'eventualità in cui tale data dovesse essere successiva al quinto (5°) Giorno Lavorativo precedente la data in cui è prevista la prima Discarica, immediatamente dopo la sottoscrizione del Contratto per la Capacità.

- 4.3 [Utente] dichiara e garantisce al Gestore che le Dichiarazioni di cui agli articoli dal 2.4.1 (a) al 2.4.1 (d) del capitolo III del Codice di Rigassificazione sono veritiere e corrette alla data di stipula del Contratto per la Capacità Spot. Con riferimento alle Dichiarazioni di cui agli articoli 2.4.1(a) e 2.4.1(b) del capitolo III del Codice di Rigassificazione, [Utente] si impegna a fare in modo che le stesse rimangano veritiere e corrette, secondo quanto stabilito dagli articoli 2.4.2 e 2.4.3 del capitolo III del Codice di Rigassificazione.

5. Elezione di domicilio e comunicazioni

- 5.1 Ai sensi dell'articolo 4.2 del capitolo I del Codice di Rigassificazione e ai fini del Contratto per la Capacità Spot, l'Utente elegge domicilio presso [inserire indirizzo] in Milano, e si impegna a mantenere tale domicilio in Milano, per tutta la durata del Contratto per la Capacità Spot.

- 5.2 Tutte le comunicazioni e gli avvisi all'Utente da parte del Gestore ai sensi dell'articolo 16 del capitolo III del Codice di Rigassificazione dovranno essere inviati all'indirizzo indicato nel precedente articolo 5.1 all'attenzione di [inserire destinatario], numero di fax [inserire numero di fax], indirizzo di posta elettronica [inserire indirizzo di posta elettronica].

6. Applicazione del Codice di Rigassificazione

Il Contratto per la Capacità Spot è soggetto ai termini e alle condizioni del Codice di Rigassificazione, che devono intendersi qui interamente incorporati.

[Luogo], [data]

[Richiedente]

Firmato: _____

Nome:

In qualità di:

L'Utente accetta incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli del Codice di Rigassificazione:

CAPITOLO I:

4.1 “Competenza dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas”; **4.2** “Giurisdizione”; **4.3** “Arbitrato su Controversie Tecniche”.

CAPITOLO II:

2.1.1 “Capacità Provvisoria del Terminale”; **2.4.2** “Sottoscrizione della Capacità Disponibile”; **2.4.3** “Sottoscrizione della Capacità Spot”; **2.4.6** “Richieste di Accesso”; **2.4.8** “Sottoscrizione delle Accettazioni Modificate”; **2.5** “Diniago di Accesso”; **2.6** “Capacità Rilasciata”; **2.7** “Capacità Regolata Sottoscritta da rendersi disponibile al Gestore per il conferimento a terzi ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della Delibera AEEG n. 167 dell’1 agosto 2005”; **2.8** “Capacità Esentata Sottoscritta da rendersi disponibile al Gestore per il conferimento a terzi ai sensi dell’articolo 6,

comma 3, del decreto MAP dell'11 aprile 2006"; **3.2** "Programmazione Annuale"; **3.3** "Programmazione Trimestrale"; **3.7** "Indisponibilità degli Slot di scarica".

CAPITOLO III:

2.2 "Obbligazioni delle Parti"; **2.6** "Diligenza dell'Utente"; **2.7** "Rifiuto di modifiche nella prestazione del Servizio"; **2.9** "Prestazione del Servizio di Riconsegna"; **3** "Durata dei Contratti per la Capacità e Recesso"; **4** "Proprietà del GNL"; **5.1.3** "Determinazione di quantità e qualità del GNL al Punto di Consegna"; **5.1.7** "Responsabilità dell'Utente rispetto alla Scarica di GNL Fuori Specifica"; **6.1** "Riconsegna del Gas"; **6.2** "Consumi e Perdite"; **7** "Forza Maggiore"; **8.1** "Fatturazione da parte del Gestore"; **8.4** "Sospensione del pagamento delle fatture"; **8.6** "Rettifica degli Errori"; **8.7** "Importi al netto di ritenuta; responsabilità per gli Oneri Marittimi"; **8.10** "Capacità di Make-Up"; **8.11** "Corrispettivi di scostamento applicabili agli Utenti Continuativi"; **8.12** "Corrispettivi di scostamento applicabili alla Capacità Spot"; **9** "Imposte, tasse e diritti sul Gas"; **12** "Scambi di Capacità Sottoscritta"; **13** "Risoluzione del Contratto e Recesso"; **14** "Responsabilità"; **15** "Reclami"; **19** "Costi per l'esecuzione"; **20** "Rinuncia all'immunità".

CAPITOLO IV:

1.3 "Rifiuto delle Navi Metaniere"; **1.4.2** "Mancata effettuazione delle necessarie modifiche"; **3.6** "Riassegnazione del pontile"; **3.8.2** "Controstallie"; **3.9** "Boil-off in Eccesso".

CAPITOLO VI:

2.1 "Soggetti aventi diritto a presentare richieste per l'aggiornamento del Codice di Rigassificazione"; **2.2** "Requisiti di ricevibilità delle richieste"; **2.4** "Valutazione della richiesta"; **4** "Comunicazioni".

.

ALLEGATO (a):

Istruzioni per la stipula dei Contratti per la Capacità Regolata e per la Capacità Spot: **2.3** "Irrevocabilità"; **4.2**; **4.3**;

Parte I – Modello di Richiesta di Accesso per tutti i Contratti per la Capacità diversi dai Contratti per la Capacità Esentata: **paragrafo dopo la lettera (g)**;

Parte II – Modello di Richiesta di Accesso per la Capacità di Make-up: **paragrafo dopo la lettera (g)**;

Parte III – Modello di Accettazione Modificata per il Contratto per la Capacità Regolata: **terzo paragrafo**;

Parte IV – Contratto per la Capacità Regolata: articolo **5** "Elezione di domicilio e comunicazioni"; articolo **6** "Finanziamento del Terminale".

Allegato (2) - Direct Agreement: Recital E; clause **2** "Consent to assignment and Step-In Rights"; clause **3** "Payments under the Capacity Agreement"; clause **6.7** "Arbitration"; clause **6.9** "Termination"; clause **6.10** "Conflicts of documents".

Parte V – Contratto per la Capacità Spot: articolo **5** "Elezione di domicilio e comunicazioni"

Allegato (e) – Modello di Dichiarazione di Rilascio: **ultimo paragrafo**.

L'elenco delle clausole vessatorie dovrà essere modificato o integrato in base alle modifiche del Codice di Rigassificazione eventualmente richieste dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

[Richiedente]

Firmato: _____

Nome:

In qualità di:

Per accettazione:

Terminale GNL Adriatico S.r.l.

Firmato: _____

Nome:

In qualità di:

Allegato (k)

Procedura per la Riconsegna del Gas

Introduzione

Il Servizio di Riconsegna prestato dal Gestore è regolato dalle disposizioni del Codice di Rigassificazione e dalla presente Procedura per la Riconsegna del Gas, la quale è stata redatta al fine di uniformarsi alle norme contenute nella Delibera AEEG n. 167 dell'1 agosto 2005 ed alle indicazioni della relativa "Relazione Tecnica", la quale prevede che "le modalità di ripartizione del gas riconsegnato fra gli utenti devono altresì consentirne la riconsegna a ciascun utente secondo un profilo continuo nel mese, in modo da garantire continuità nelle forniture agli utenti del servizio continuativo, che dispongono di capacità per una sola discarica al mese" e (ii) il Contratto di Trasporto. Il Servizio di Riconsegna si compone di due principali attività: rendere disponibile il Gas all'Utente al Punto di Riconsegna su base provvisoria; e determinare le quantità finali effettive di Gas alle quali tale Utente ha diritto durante il periodo di riferimento.

Al fine di consentire un profilo di consegna continuativo per ciascun Utente Continuativo, l'esecuzione dell'algoritmo descritto nella Parte 1 che segue comporta la riconsegna di quantità di GNL, durante il corso del Mese, che potrebbero essere in eccesso rispetto ai rispettivi inventari giornalieri di tali Utenti. Gli Utenti Continuativi autorizzano il Gestore a comunicare le informazioni relative ai loro rispettivi inventari giornalieri alle rispettive controparti.

Parte 1: Utente Continuativo e Utenti del Servizio di Trasporto

Le quantità provvisorie e finali effettive di Gas riconsegnate agli Utenti Continuativi, o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente conformemente all'articolo 10bis6 della delibera AEEG n.167/05 (come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) a seconda del caso, dovranno essere determinate come segue:

Programma Iniziale Mensile di Riconsegna

Entro il terzo Giorno Lavorativo che precede l'inizio del Mese M , il Gestore preparerà e pubblicherà il Programma Iniziale Mensile di Riconsegna per ciascun Utente. Il Programma Iniziale Mensile di Riconsegna, basato sul vigente Programma Trimestrale, evidenzierà la quantità totale di Gas (espressa in energia (GJ)) che il Gestore programma di rendere disponibile al Punto di Riconsegna su base provvisoria a tale Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente, in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 (come modificato dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) ogni Giorno del Mese M .

Il Programma Iniziale Mensile di Riconsegna sarà determinato attraverso un processo che si articola nei seguenti due passaggi:

Passaggio 1: per ogni Giorno d del Mese M , il Gestore stimerà inizialmente la quantità di GNL che sarà disponibile nei serbatoi del Terminale (utilizzando le Formule (1), (2) e (3)) per ciascun Utente e, successivamente, stimerà le quantità di Gas che saranno disponibili per la Riconsegna (utilizzando la Formula (3)) per ciascun Utente; e

Passaggio 2: il Gestore determinerà i profili di riconsegna (ossia le quantità di Gas che saranno riconsegnate a ciascun Utente k ogni Giorno d del Mese M) applicando le quote medie mensili dei

risultati dei Passaggi 1 e 2 ai volumi totali di Gas riconsegnati per ciascun Mese M (Formule (4) e (5)).

Passaggio - 1: Stima del GNL disponibile nei serbatoi del Terminale e del Gas disponibile per la riconsegna per Utente e per singolo Giorno

La quantità stimata di GNL disponibile per un Utente k in un Giorno d (ED_d^k), viene calcolata sulla base della seguente formula, essendo inteso che tale stima dovrà tenere conto delle quantità stimate di Consumi e Perdite:

Formula (1)

$$ED_d^k = ES_d^k + ECN_d^k$$

Dove:

ES_d^k = quantità stimata di GNL (espressa in Gj) disponibile nei serbatoi del Terminale per l'Utente k alle ore 06:00 nel Giorno d , che rimarrà una volta detratta la quantità di Gas che si è stimato sia stata riconsegnata all'Utente k (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente, in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) nel Giorno $d-1$ (calcolata utilizzando la Formula (3) per $d-1$);

ECN_d^k = quantità netta di GNL (espressa in Gj) che si è stimato sarà Scaricata dall'Utente k nel Giorno d , calcolata dalla seguente formula:

$$ECN_d^k = (1 - c) * EC_d^k$$

c = valore percentuale definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas a copertura dei Consumi e Perdite

EC_d^k = quantità stimata di GNL scaricata dall'Utente k nel Giorno d . Nel caso in cui le operazioni di scarica si svolgano in un periodo afferente due mesi consecutivi, le quantità corrisponderanno ai quantitativi scaricati di competenza di ciascun mese;

$d = 1$ ad M , M essendo il numero naturale che identifica l'ultimo giorno di calendario del Mese M . Giorno d è il periodo di ventiquattro (24) ore consecutive che inizia alle ore 06:00 (ora italiana) di tale giorno di calendario e termina alla stessa ora del giorno di calendario successivo;

k = un determinato Utente Continuativo nel corso del periodo di riferimento.

Conseguentemente, la quantità totale di GNL che si è stimato sarà disponibile nei serbatoi del Terminale per tutti gli Utenti Continuativi nel Giorno d si determina in base alla seguente formula:

Formula (2)

$$ED_d^T = \sum_{k=1}^j ED_d^k$$

Dove:

j = il numero di Utenti Continuativi.

La quantità di Gas che si è stimato sarà disponibile per la riconsegna a ciascun Utente k nel Giorno d (EP_d^k) si determina come una quota della quantità totale di Gas che si è stimato sarà riconsegnata nel Giorno d (EP_d^T), proporzionalmente alla quantità di GNL presente nei serbatoi del Terminale disponibile per l'Utente k nel Giorno d (ED_d^k), confrontata alla quantità totale di GNL che si è stimato sarà nei serbatoi del Terminale per tutti gli Utenti Continuativi nel Giorno d (ED_d^T).

Più specificamente:

Formula (3)

$$EP_d^k = EP_d^T * \frac{ED_d^k}{ED_d^T}, \quad \text{con} \quad EP_d^T = \sum_{k=1}^j EP_d^k$$

Dove:

EP_d^T = la quantità totale stimata di Gas (espressa in Gj) disponibile per la riconsegna nel Giorno d , una volta dedotta la quantità di Gas riconsegnata agli Utenti della Capacità Spot (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot, in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) nel Giorno d .

Nota: la metodologia descritta sopra può dare luogo a valori ridotti per il termine EP_d^k che non sono significativi sul piano operativo quando il termine ED_d^k si avvicina allo zero. Di conseguenza, quando ED_d^k raggiunge il valore minimo di 1,000 Gj, la quantità di Gas che si è stimato sarà riconsegnata al singolo Utente k , EP_d^k , sarà considerata come equivalente a ED_d^k .

Passaggio – 2: Determinazione dei profili di riconsegna

Utilizzando i dati ottenuti applicando le Formule (1), (2), (3) per l'Utente k per tutti i Giorni d del Mese M , il Gestore calcolerà la quantità mensile complessiva di Gas da riconsegnare a ciascun Utente (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) k ($\sum_{d=1}^M EP_d^k$), e la quantità mensile complessiva da riconsegnare a

tutti gli Utenti ($\sum_{d=1}^M EP_d^T$).

Il rapporto risultante, ($Ratio(EP)_M^k$), è la percentuale dell'Utente k della quantità totale di Gas da riconsegnare a tutti gli Utenti Continuativi (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) nel corso del Mese M . Questa percentuale viene quindi applicata alla quantità totale di Gas (espressa in

Gj) che si è stimato sarà riconsegnata nel giorno (d) (EP_d^T), al fine di definire la quantità di Gas che si è stimato sarà riconsegnata a ciascun Utente (k) ogni Giorno (d) del Mese M (EP_d^k).

Formula (4)

$$Ratio(EP)_M^K = \frac{\sum_{d=1}^M EP_d^k}{\sum_{d=1}^M EP_d^T}$$

Il profilo di riconsegna che prevede consegne stimate di Gas per ciascun Utente (k) (o per gli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) nel Giorno d si determina poi, in base alla seguente formula:

Formula (5)

Profilo iniziale di riconsegna del Gas (espresso in Gj) per ciascun Utente (k) (o per gli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) e per ogni Giorno (d):

$$PEP_d^k = \frac{\sum_{d=1}^M EP_d^k}{\sum_{d=1}^M EP_d^T} * (EP_d^T)$$

con M = ultimo giorno di calendario del Mese M

Dove:

PEP_d^k è uguale alla quantità stimata di Gas che sarà riconsegnata all'Utente (k) (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n.167/05 come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) nel Giorno (d)

EP_d^K è la quantità stimata di Gas che sarà riconsegnata all'Utente (k) nel Giorno (d) in conformità alla Formula (3) che precede

EP_d^T è la quantità stimata totale di Gas che sarà riconsegnata a tutti gli Utenti Continuativi nel Giorno d .

Programma di Riconsegna Modificato

Il Programma di Riconsegna Mensile sarà modificato giornalmente (tale Programma di Riconsegna Mensile modificato sarà di seguito indicato come “**Programma di Riconsegna Modificato**”) e, così come modificato, fungerà da base per le nomine all'Impresa di Trasporto. Tali modifiche dovranno basarsi sui risultati degli algoritmi sopra indicati effettuati ogni Giorno, utilizzando gli ultimi dati effettivi noti e gli ultimi dati stimati.

Il Gestore si adopererà per comunicare il Programma di Riconsegna Modificato non più tardi delle 17:00 di ogni Giorno d per il Giorno $d+2$.

Ogni Programma di Riconsegna Modificato dovrà tenere conto di tutti gli elementi menzionati all'interno del Codice di Rigassificazione, ivi inclusi:

- Arrivi anticipati o ritardati delle Navi Metaniere;
- Riprogrammazione delle Discariche in programma;
- Differenze tra le quantità di GNL attese in Discarica nel corso del Mese e le quantità effettive Scaricate;
- Programmazione dei carichi Spot durante il Mese;
- Riduzioni di capacità del Terminale e/o della Rete;
- La necessità di un sufficiente colaggio nei serbatoi del Terminale per ospitare la Discarica successiva; e
- Cambiamenti nelle quantità attese di Gas Utilizzato dal Terminale e di Gas perduto.

Determinazione delle quantità effettive di Gas alle quali hanno diritto gli Utenti Continuativi

Soggetto alle disposizioni dei codici di rete delle Imprese di Trasporto, entro il secondo (2) Giorno Lavorativo di ciascun Mese il Gestore dovrà fornire a ciascun Utente un prospetto sulle quantità di Gas spettanti, che mostri le quantità effettive di Gas che l'Utente aveva diritto di ricevere ogni Giorno nel corso del Mese precedente. Le quantità di Gas effettivamente riconsegnate a ciascun Utente Continuativo (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas) ogni Giorno d saranno calcolate applicando gli algoritmi descritti di seguito, utilizzando i dati effettivi.

Qualora le quantità di Gas effettivamente riconsegnate a ciascun Utente Continuativo ogni Giorno d del Mese precedente, come evidenziate nel resoconto della titolarità della quantità di Gas, differiscano dalle quantità nominate al Sistema Punto di Scambio Virtuale dal Gestore durante il corso di tale Mese sulla base del Programma Iniziale di Riconsegna e del Programma di Riconsegna Rettificato, il Gestore effettuerà transazioni di cui alle "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale" al Sistema al fine di rispecchiare i Profili di Riconsegna Finali di tutti gli Utenti coinvolti ma non sarà obbligato ad effettuare transazioni, nelle rilevanti sessioni, al fine di rettificare il profilo giornaliero o infra giornaliero di Riconsegna di ciascun Utente coinvolto.

Passaggio - 1: Determinazione del GNL disponibile nei serbatoi del Terminale e del Gas disponibile per la riconsegna al singolo Utente nel singolo Giorno

La quantità di GNL disponibile per un Utente k nel Giorno d (ED_d^k) si calcola sulla base della seguente formula, utilizzando i dati effettivi:

Formula (1')

$$ED_d^k = ES_d^k + ECN_d^k$$

Dove:

ES_d^k = il GNL disponibile per l'Utente k alle ore 06:00 del Giorno d , calcolato sottraendo da ED_{d-1}^k = quantità di Gas riconsegnate all'Utente k nel Giorno $d-1$ (calcolate utilizzando la Formula (3') per $d-1$), espresse in GJ

$ECN'_d{}^k$ = quantità netta effettiva di GNL Scaricato dall'Utente k nel Giorno d , espressa in Gj, calcolata dalla seguente formula:

$$ECN'_d{}^k = (1 - c) * EC'_d{}^k$$

c = valore percentuale definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas a copertura dei Consumi e Perdite

$EC'_d{}^k$ = quantità di GNL Scaricato dall'Utente k nel Giorno d . Nel caso in cui le operazioni di scarica si svolgano in un periodo afferente due mesi consecutivi, le quantità corrisponderanno ai quantitativi scaricati di competenza di ciascun mese;

d = 1 a M , M essendo il numero naturale che identifica l'ultimo giorno di calendario del Mese M . Il Giorno d è il periodo di ventiquattro (24) ore consecutive che ha inizio alle ore 06:00 (ora italiana) di tale giorno di calendario e termina alla stessa ora del giorno di calendario successivo

k = lo specifico Utente Continuo nel corso del periodo di riferimento

Di conseguenza, la disponibilità finale complessiva di GNL nei serbatoi del Terminale nel Giorno d si ottiene applicando la seguente formula:

Formula (2')

$$ED'_d{}^T = \sum_{k=1}^j ED'_d{}^k$$

Dove:

j = il numero di Utenti Continuativi.

La quantità di Gas disponibile per la riconsegna nel Giorno d a ciascun Utente k si determina come quota della quantità totale di Gas effettivamente riconsegnata nel Giorno d , proporzionale alla quantità di GNL nei serbatoi del Terminale disponibile per l'Utente k nel Giorno d (come determinato in base alla Formula (1')) confrontata con la quantità totale effettiva di GNL nei serbatoi del Terminale disponibile per tutti gli Utenti nel Giorno d (come determinato in base alla Formula (2')).

Più specificamente:

Formula (3')

$$ER'_d{}^k = ER'_d{}^T * \frac{ED'_d{}^k}{ED'_d{}^T}$$

Dove:

ER_d^T = la quantità di Gas disponibile per la riconsegna nel Giorno d , espressa in Gj, dopo aver detratto la quantità di Gas riconsegnata agli Utenti della Capacità Spot nel Giorno d .

Nota: La metodologia descritta sopra può dare luogo a valori ridotti per il termine ER_d^k che non sono significativi dal punto di vista operativo quando il termine ED_d^{ik} si avvicina allo zero. Di conseguenza, quando ED_d^{ik} raggiunge il valore minimo di 1,000 Gj, la quantità di Gas riconsegnata all'Utente k , ER_d^k , sarà considerata come uguale a ED_d^{ik} .

Passaggio – 2: Determinazione dei Profili Finali di Riconsegna

Utilizzando i dati scaturiti dalle *Formule* (1'), (2') e (3'), il Gestore dovrà calcolare la quantità totale mensile di Gas effettivamente riconsegnata a ciascun Utente ($\sum_{d=1}^M ER_d^k$) confrontata con la quantità totale mensile di Gas effettivamente riconsegnata a tutti gli Utenti ($\sum_{d=1}^M ER_d^T$).

Il rapporto risultante ($Ratio(ER)_M^K$) è la percentuale mensile di Gas associata con ciascun Utente (k).

Formula (4')

$$Ratio(ER)_M^K = \frac{\sum_{d=1}^M ER_d^k}{\sum_{d=1}^M ER_d^T}$$

Questo rapporto si applica quindi alla quantità totale di Gas effettivamente riconsegnata nel Giorno (d) (ER_d^T), espressa in Gj, al fine di definire la quantità di Gas effettivamente riconsegnata a ciascun Utente (k) ogni Giorno (d) del Mese (ER_d^k) (il “**Profilo Finale di Riconsegna**”).

Formula (5')

Profilo di Riconsegna del Gas effettivo (espresso in Gj) per ciascun Utente (k) e per Giorno (d):

$$PER_d^k = \frac{\sum_{d=1}^M ER_d^k}{\sum_{d=1}^M ER_d^T} * (ER_d^T)$$

con M = ultimo giorno di calendario del Mese M

Dove:

PER_d^K uguale alla quantità di Gas riconsegnata all'Utente (k) nel Giorno (d)

ER_d^T uguale alla quantità totale di Gas riconsegnata a tutti gli Utenti Continuativi nel Giorno (d)

Parte 2: Utenti della Capacità Spot

Il Gestore svilupperà un Programma di Riconsegna Spot che indichi la quantità di Gas che sarà riconsegnata ogni Giorno d del relativo Periodo di Riconsegna Spot per ciascun Utente della Capacità Spot (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente della Capacità Spot in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera AEEG n. 167/05 come modificata dalla delibera AEEG n. 297/2012/R/Gas), prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti (inclusi quelli indicati nel Contratto per la Capacità Spot dell'Utente).

Il programma di Riconsegna Spot verrà modificato come opportuno (tale Programma di Riconsegna Spot modificato sarà indicato di seguito come “**Programma di Riconsegna Spot Modificato**”) e, così come modificato, fungerà da base per le nomine all'Impresa di Trasporto.

Il Programma di Riconsegna Spot Modificato dovrà tenere conto di tutti gli elementi indicati nel Codice di Rigassificazione, ivi inclusi:

- Arrivi anticipati o ritardati delle Navi Metaniere;
- Riprogrammazione delle Discariche in programma;
- Differenze tra le quantità di GNL attese in Discarica nel corso del Mese ed effettive quantità Scaricate;
- Programmazione dei carichi Spot nel corso del Mese;
- Riduzioni della capacità del Terminale e/o della Rete;
- La necessità di sufficiente colaggio nei serbatoi del Terminale per ricevere la Discarica successiva;